

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1724**

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni
internazionali”

Vol. II (Artt. 17-25)

Ed. provvisoria

luglio 2009
n. 145/II



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1724

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni
internazionali”

Vol. II (Artt. 17-25)

Ed. provvisoria

luglio 2009

n. 145/II

AVVERTENZA

Il presente *dossier* - che aggiorna il *dossier* del Servizio Studi della Camera n.187/16 - illustra il contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati durante la prima lettura.

Si ricorda che il decreto-legge n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio, è stato presentato il giorno stesso per la conversione alla Camera dei deputati (A.C. 2561). L'esame in sede referente, svoltosi avanti le Commissioni riunite V e VI, si è concluso il 21 luglio con l'approvazione di un testo per l'Aula recante varie modificazioni ed integrazioni (A.C. 2561-A). In Assemblea il Governo ha presentato, il 23 luglio, un maxiemendamento interamente sostitutivo, che riprendeva in gran parte il testo dell'A.C. 2561-A; dopo che talune parti del maxiemendamento sono state giudicate inammissibili dalla Presidenza della Camera, il Governo ha posto la fiducia sul maxiemendamento così modificato, che è stato quindi approvato il giorno successivo. Il voto finale dell'Assemblea di Montecitorio ha avuto luogo il 28 luglio.

Il presente *dossier* per esigenze di celerità è stato realizzato sulla base di bozze non corrette del testo approvato dalla Camera. Le rubriche apposte ai commi sono di fonte redazionale ed hanno scopo meramente orientativo.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 17, commi 1-9 <i>(Riordino enti pubblici)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 17, commi 10-19 <i>(Assunzioni di personale)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 17, commi 20-22 <i>(CNIPA)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 17, commi 22-bis – 22-ter <i>(Costi di funzionamento degli organi delle società partecipate)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 17, commi 23-24 <i>(Assenze per malattia dei dipendenti delle P.A.)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 17, comma 25 <i>(Piano programmatico e adozione di regolamenti in materia scolastica)</i> Scheda di lettura.....	51
Articolo 17, commi 26-27 <i>(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 17, commi 28 e 29 <i>(Codice amministrazione digitale e indice degli indirizzi delle P.A.)</i> Scheda di lettura.....	60
Articolo 17, commi 30-31 <i>(Modifiche alla disciplina della Corte dei conti)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 17, comma 32 <i>(Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune Regioni)</i> Scheda di lettura.....	77
Articolo 17, commi 33-34 <i>(Bilancio dell'ENAC)</i> Scheda di lettura.....	79

Articolo 17, comma 34-bis <i>(Gestioni aeroportuali)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 17, comma 35 <i>(Autotrasporto e sicurezza della circolazione)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 17, comma 35-bis <i>(Tirocinio per il personale delle Agenzie fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 17, comma 35-ter - 35-quater <i>(Acquisto di mezzi dei vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 17, comma 35-quinquies <i>(Indennità operativa per i Vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 17, comma 35-sexies - 35-septies <i>(Assunzione straordinaria di Vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 17, comma 35-octies <i>(Funzionamento dell'ISPRA)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 17, commi 35-novies e 35-decies <i>(Risoluzione del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 17, commi 35-undecies-35-duodecies <i>(Contributi all'autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 18 <i>(Tesoreria statale)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 19, commi 1 e 2 <i>(Reclutamento di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 19, commi 3-4 <i>(Obbligazionisti e azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria)</i>	
Scheda di lettura.....	121

Articolo 19, comma 5 <i>(Affidamento della gestione di fondi a società pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 19, commi 6-13 <i>(Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 19, comma 9-bis <i>(Tariffe autostradali e canone dovuto dalle concessionarie)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 19, commi 13-bis e 13-ter <i>(Tirrenia S.p.a. e sistema informativo del demanio marittimo)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 20 <i>(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 21 <i>(Rilascio di concessioni in materia di giochi)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 22 <i>(Settore sanitario)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 22-bis <i>(Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 22-ter <i>(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 23, comma 1 <i>(Blocco sfratti)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 23, comma 2 <i>(Noleggio con conducente)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 23, comma 3 <i>(Proroga termini assunzioni di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	211
Articolo 23, comma 4 <i>(Proroga di graduatorie dei vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	213

Articolo 23, comma 5 <i>(Proroga dei termini per il riordino dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 23, comma 6 <i>(Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)</i>	
Scheda di lettura.....	219
Articolo 23, comma 7 <i>(Consulenza in materia di investimenti finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	223
Articolo 23, comma 8 <i>(Azienda universitaria Policlinico Umberto I)</i>	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 23, comma 9 <i>(Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 23, comma 10 <i>(Ente irriguo Puglia e Basilicata)</i>	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 23, comma 11 <i>(Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori)</i>	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 23, comma 12 <i>(Codice assicurazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	235
Articolo 23, comma 13 <i>(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)</i>	
Scheda di lettura.....	237
Articolo 23, comma 14 <i>(Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	241
Articolo 23, comma 14-bis <i>(Proroga del termine di esecuzione del programma relativo all’amministrazione straordinaria delle imprese dell’Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	243
Articolo 23, comma 15 <i>(Rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	245

Articolo 23, comma 15-bis <i>(Proroga degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio de l'Aquila)</i>	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 23, comma 16 <i>(Class action)</i>	
Scheda di lettura.....	251
Articolo 23, commi 17-19 <i>(Magistratura militare)</i>	
Scheda di lettura.....	255
Articolo 23, comma 20 <i>(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - ANVUR)</i>	
Scheda di lettura.....	261
Articolo 23, comma 21 <i>(Tariffa integrata ambientale - TIA)</i>	
Scheda di lettura.....	265
Articolo 23, comma 21-bis <i>(Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	269
Articolo 23, commi 21-ter-21-quater <i>(Disciplina contabile transitoria per l'esercizio finanziario 2010)</i>	
Scheda di lettura.....	271
Articolo 23, comma 21-quinquies <i>(Realizzazione dei progetti dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	275
Articolo 23, commi 21-sexies-octies <i>(Generi di monopolio e imposta di bollo)</i>	
Scheda di lettura.....	277
Articolo 23, comma 21-novies <i>(Commercializzazione dei sacchi non biodegradabili)</i>	
Scheda di lettura.....	281
Articolo 23, comma 21-decies <i>(Esami di Stato per l'abilitazione a talune professioni)</i>	
Scheda di lettura.....	283
Articolo 24, commi 1-72 e 76 <i>(Proroga missioni di pace)</i>	
Scheda di lettura.....	285

Articolo 24, comma 73 <i>(Tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza)</i>	
Scheda di lettura.....	317
Articolo 24, commi 74-75 <i>(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	321
Articolo 25, comma 1 <i>(Impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	327
Articolo 25, commi 2-5-bis <i>(Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	329
Articolo 25, comma 6 <i>(Banda larga)</i>	
Scheda di lettura.....	335

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 17, commi 1-9
(Riordino enti pubblici)

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.*Identico:*

a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

a)*identica;*

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine **di cui al secondo periodo** si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

2.*Identico.*

3. Con decreto del Ministero

3.*Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4.Identico.

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

5.Identico.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244 sono aggiunte le seguenti lettere:

6.Identico.

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni **del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere**, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. **Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.**

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed,

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre

eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco **adottato dall'ISTAT ai sensi** del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **di concerto** con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2007, n.244, come integrato dal
presente articolo.

2007, n.244, come **modificato** dal
presente articolo.

L'**articolo 17, commi 1-9**, integra i precedenti interventi in materia di riordino degli enti pubblici, fornendo, come sottolineato dalla relazione tecnica al disegno di legge originario, «idonea soluzione a talune problematiche applicative» della procedura di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici.

Il **comma 1, lettera a)** - modificando l'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008¹ - differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del meccanismo cd. "taglia-enti", ovvero la soppressione *ex lege* di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

Il meccanismo "taglia-enti" - introdotto dall'art. 26, comma 1, DL 112/2008 - prevede due distinte procedure per addivenire alla soppressione degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale.

La norma in esame incide unicamente sulla procedura relativa agli enti con più di 50 unità di personale, che prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i relativi regolamenti di riordino (ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 – Legge finanziaria per il 2008). Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi.

I regolamenti, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia², che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

Il **comma 1, lettera b)** dispone che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

¹ Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

² Il parere delle Commissioni competenti in materia è stato recentemente previsto da una modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

Sembra mancare una norma di chiusura della procedura di soppressione: nulla viene infatti disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all'approvazione in via definitiva.

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla lettera b) sembra far emergere una discrasia tra il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del DL 112/2008, che fa riferimento all'emanazione dei regolamenti, e il nuovo terzo periodo, che si riferisce invece all'approvazione preliminare degli schemi di regolamento.

Al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, l'art. 2, comma 634 della legge finanziaria per il 2008³ aveva inizialmente previsto l'adozione, entro il 30 giugno 2008, di uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali, nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

Il **comma 2**, novellando il citato comma 634, differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti suddetti, modificando nel contempo la procedura per la loro adozione: anziché su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l'attuazione del programma di Governo, tali regolamenti dovranno essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che i titolari del potere di proposta di adozione dei citati regolamenti sono i Ministri "vigilanti", cui invece il testo in commento si riferisce utilizzando la dizione "Ministri interessati", che potrebbe generare dubbi applicativi.

Si ricorda che il termine per l'attuazione del riordino degli enti e organismi pubblici, cui fa riferimento il comma 2 in esame, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato ripetutamente differito, dapprima al 31 dicembre 2008 dall'articolo 26 del decreto legge n. 112/08, il quale ha altresì modificato ed integrato la disciplina di riordino anche attraverso l'introduzione della disciplina del taglia enti (vedi comma 1), e, successivamente, al 30 giugno 2009 dall'articolo 4 decreto-legge n. 207 del 2008⁴. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino⁵ degli enti ed organismi pubblici era già stato oggetto di disciplina con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 482)⁶. La

³ Legge n. 244 del 2007.

⁴ Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

⁵ Materia che, va rammentato, è stata inserita in tutte le leggi finanziarie annuali a decorrere da quella per il 2001, con l'obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

⁶ L'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007 ha disciplinato il procedimento di riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi 1- 6 della legge 28

medesima legge fissava, al comma 483, i risparmi di spesa che dovevano derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, era inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevedeva una riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici (sul punto *cf.* oltre). La procedura è stata successivamente sostituita dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 634-641), la quale però ha mantenuto fermi gli obiettivi di risparmio da conseguire e la relativa clausola di salvaguardia.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal suddetto processo di riordino degli enti pubblici, il **comma 3** prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento - gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009.

La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella fissata dall'articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007⁷, in 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

La fissazione degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione vigilante tiene conto degli effetti di risparmio derivanti dalle misure di contenimento di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

Come precisa la relazione illustrativa al disegno di legge originario, le amministrazioni vigilanti dovranno prima verificare le economie già conseguite dagli enti e organismi pubblici vigilati il relazione ai rispettivi interventi di riordino, per poi adottare "interventi di contenimento strutturale della spesa" (*cf.* comma 5) dei predetti enti "ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei suddetti risparmi".

Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

Si segnala che la norma non indica il soggetto destinatario della trasmissione dei suddetti piani di razionalizzazione.

Ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della P.A., il **comma 4** - nelle more dell'adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio di cui al comma precedente - autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse

dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici.

⁷ Legge n. 296 del 2006.

disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008⁸.

Si ricorda che il citato articolo 60 del decreto legge n. 112/8, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l'esclusione di talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio. Sulla base di tale disciplina, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state distinte in due parti:

- una concernente le “risorse rimodulabili”, il cui ammontare costituiva, per ciascun anno del triennio 2009-2011, un complessivo “tetto” di spesa in sede previsionale e gestionale, entro il quale le Amministrazioni, nei limiti suddetti, hanno potuto ripartire le risorse tra i programmi di competenza, tenendo conto delle priorità e delle finalità strategiche piuttosto che del livello della spesa storica;
- l'altra relativa alle “risorse non rimodulabili” tra i programmi, la cui quantificazione definitiva ha formato oggetto di proposta da parte delle Amministrazioni e di revisione a cura della Ragioneria Generale ai fini della verifica della corretta applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima (es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato introdotto il **comma 4-bis**, il quale prevede che siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario gli schemi dei provvedimenti di accantonamento di cui al comma 4.

I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere adottati.

Il **comma 5** prevede l'adozione da parte delle amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, di interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti ed organismi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione e vigente ed idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 3.

In materia di regolamenti di delegificazione per il riordino, il **comma 6**, introduce tra i principi e criteri direttivi cui attenersi nella loro redazione:

- la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento;

⁸ Decreto legge n. 24 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento.

A tal fine viene novellato il comma 634 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 con l'aggiunta delle lettere *h*) e *i*).

Il **comma 7** dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 (che prevede l'assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009) non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del medesimo comma 3.

Durante la prima lettura da parte della Camera dei deputati si è intervenuto sull'ambito di esclusione del divieto di procedere a nuove assunzioni. In tal modo, oltre alle categorie per le quali il decreto-legge già prevedeva l'esclusione (corpi di polizia, forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, università, enti di ricerca, personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente), si sono aggiunti il personale diplomatico e le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere. Inoltre, vengono fatte salve le assunzioni all'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le finalità espresse all'articolo 34-*bis*, comma 4 del D.L. 207/2008⁹.

Le finalità indicate nella norma richiamata sono quelle di consentire, nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee. In tal modo, la pianta organica dell'AIFA è stata fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità.

Il **comma 8** prevede che entro il termine del 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti devono comunicare alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed, eventualmente, alle spese del proprio apparato organizzativo.

Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT degli enti ed organismi pubblici appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione, fatta

⁹ D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Nelle ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l'ultimo periodo del comma in esame prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007, ai sensi della quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti.

Si ricorda che l'articolo 63, comma 2 del decreto legge n. 112 del 2008 ha escluso per l'anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, prevista dal citato articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007. Pertanto le somme accantonate per il 2008 ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, sono state disaccantonate. Tale esclusione è da mettere in correlazione con il reiterato differimento del termine per l'attuazione del riordino degli enti pubblici.

Ai sensi del **comma 9**, a seguito della comunicazione da parte delle amministrazioni delle economie strutturali conseguite di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia, da adottarsi di concerto - come specificato nel corso della prima lettura, e non più di intesa - con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti rispetto agli obiettivi indicati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino degli enti ed organismi pubblici.

La relazione tecnica specifica che tale riduzione opererà a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili.

In relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal riordino degli enti in oggetto, si segnala che non appare chiara l'interazione tra la procedura degli accantonamenti lineari di cui al comma 4 e l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 8, ultimo periodo, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 9.

Articolo 17, commi 10-19
(Assunzioni di personale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e **all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n.244.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché **dal** personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n.244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa

12.*Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi **della** normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

Soppresso.

15.Identico.

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16.*Identico.*

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

17.*Identico.*

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, **del** decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

19. **L'efficacia delle** graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al **30 settembre 2003**, è **prorogata fino** al 31 dicembre 2010.

Concorsi ed assunzioni

I **commi 10-13** recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario si legge che tali norme sono volte a definire un percorso di reclutamento speciale per il periodo 2010-2012, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni consentite dalla normativa vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il reclutamento è comunque fondato sul concorso pubblico per il personale che, pur avendo i requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2009, non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione in esse previsti essendo la vigenza delle loro norme limitata al 31 dicembre 2009.

In particolare, ai sensi dei **commi 10 e 11** le amministrazioni pubbliche, indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001¹⁰, possono bandire:

- concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006¹¹ e dell'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007¹² (comma 10). Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato previsto che la richiamata percentuale del 40% possa essere innalzata fino al 50% dei posti messi a concorso per i comuni si costituiscono in unione, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, fino al raggiungimento di 20.000 abitanti, allo scopo di assicurare un efficace servizio dei servizi e delle funzioni comunali in ambiti territoriali adeguati.

I requisiti indicati all'articolo 1, comma 519 della legge 269/2006 si riferiscono ai dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

- siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- conseguano il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

¹⁰ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". All'articolo 1, comma 2, si definiscono le amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999, come, ad esempio, le Agenzie fiscali, quella per la proprietà industriale e quella per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

¹¹ L. 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

¹² L. 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

- siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006.

Gli stessi requisiti sono indicati al successivo comma 558 per quanto concerne le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno che procedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, nei limiti dei posti vacanti in organico.

All'articolo 3, comma 90 della legge 244/2007 si fa riferimento al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Per tale categoria le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, possono espletare la procedura di stabilizzazione prevista all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (vedi *infra*), mentre le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alla procedura di stabilizzazione disciplinata all'articolo 1, comma 558 della stessa legge 296;

- concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma precedente, nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 244/2007 (**comma 11**).

La norma richiamata fa riferimento alle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

- personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007;
- collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

In tali fattispecie la norma richiamata prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione.

La procedura indicata nell'articolo in esame è quella contenuta all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, è fatto obbligo alle amministrazioni procedenti di agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate

L'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997¹³.

Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 12** prevede che le amministrazioni richiamate possano ricorrere ai concorsi per l'assunzione del personale limitatamente alle qualifiche indicate all'articolo 16 della legge 56/1987¹⁴, con i requisiti di anzianità indicati al comma 10 e maturati nelle stesse qualifiche e nella stessa amministrazione.

Nella norma si precisa inoltre, che ogni amministrazione predisporre apposite graduatorie, sulla base di una prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Tali graduatorie hanno efficacia fino al 31 dicembre 2012.

All'articolo 16 della legge 56/1987 si fa riferimento ai lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tale categoria di personale viene assunta sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali.

Infine, al **comma 13**, si prevede che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni indicate al comma 10 possano destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

¹³ L. 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". L'articolo 39 ha introdotto il principio della programmazione triennale nelle assunzioni per le amministrazioni dello Stato per le quali si prevede la valutazione del numero dei dipendenti in servizio e la deliberazione delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri. Inoltre, una quota delle assunzioni comunque effettuate dovrà dar luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale e a contratti di formazione-lavoro, mentre d'altra parte si delinea un sistema di monitoraggio dei flussi di "entrata e uscita" del personale e delle conseguenti spese. Il quadro di intervento è quello della razionalizzazione del numero dei dipendenti pubblici, che si riallaccia alla normativa in materia di blocco delle assunzioni e di rideterminazione delle dotazioni organiche.

¹⁴ L. 28 febbraio 1987, n. 56, "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".

Proroghe di concorsi ed assunzioni

L'**articolo 17, commi 15-19**, dispone una serie di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al ddl originario di conversione del decreto in esame si evidenzia come nelle disposizioni qui in commento si proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono utilizzare le risorse destinate a nuove assunzioni. Tutto questo in relazione al divieto di cui al comma 7 ed ai complessi adempimenti connessi con le misure di riorganizzazione e riduzione delle dotazioni organiche che hanno interessato le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e che non hanno consentito di realizzare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, le assunzioni a tempo determinato disposte in ragione dei risparmi per cessazioni di personale verificatesi nell'anno precedente.

Secondo la relazione i commi qui richiamati, che si limitano a differire il termine ai fini del completamento delle procedure di assunzioni previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si sottolinea come il comma 19 dispone la proroga delle graduatorie concorsuali per le amministrazioni soggette a disposizioni limitative delle assunzioni.

In particolare, si rinviano al 31 dicembre 2010 (mentre le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009) i seguenti termini:

- per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (**comma 15**).

Il comma 526 dispone per le pubbliche amministrazioni sopra citate, per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti al comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

In sostanza, tali amministrazioni, con il combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che la norma richiamata prevede una specifica disciplina per i vigili del fuoco, per cui nello stesso limite del 40%, si autorizza la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

- per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 296/2006 (**comma 16**).

Il comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche sopra citate a procedere ad ulteriori assunzioni per l'anno 2008 di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente

complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime¹⁵;

- per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del D.L. 112/2008; per questa ipotesi il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni è fissato al 31 marzo 2010 (**comma 17**).

L'articolo 66 citato reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni. Riguardo le assunzioni di personale, che si sostanziano in un complessivo ridimensionamento, si stabilisce, tra l'altro:

- il contenimento delle assunzioni per l'anno 2009, per cui le amministrazioni interessate possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008 (comma 3);
- sulla stabilizzazione del personale precario le amministrazioni possono procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (comma 5);
- si dispongono i limiti indicati all'articolo 1, comma 643 della legge 296/2006 per le assunzioni degli enti di ricerca per il triennio 2010-2012 (comma 14).

E' stato invece soppresso durante la prima lettura da parte della Camera dei deputati il **comma 14** che rinvia – sempre al 31 dicembre 2010 - il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006¹⁶.

¹⁵ Si fa presente che il termine per procedere a tali assunzioni era stato già prorogato al 30 settembre 2009 e la concessione delle relative autorizzazioni al 30 giugno 2009 dall'articolo 41, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 27 febbraio 2009..

¹⁶ Il comma 523 prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici. La limitazione si riferisce ad un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente dell'entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire il 2007.

Tale limite si applica alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001. Nella norma richiamata si ricomprendono nel personale in regime di diritto pubblico i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario), il personale carriera dirigenziale penitenziaria, nonché i professori e i ricercatori universitari. Vengono invece esentate da tali limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (legge 331/2000, "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale"; D.Lgs. 215/2001, "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331"; e legge 226/2004), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 226/2004. All'articolo 25, in tema di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad

Il **comma 18** rinvia al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008.

Nella norma richiamata si prevede, per il triennio 2009-2011, che le università statali procedano, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Infine, il **comma 19** proroga al 31 dicembre 2010 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003; tale decorrenza – indicata invece dal decreto legge in esame al 1° gennaio 2004 – è stata così fissata durante l'esame da parte della Camera dei deputati.

ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, si fissano alcune riserve di posti e concorsi riservati a favore di tale categoria di personale.

Il comma 643 autorizza per lo stesso periodo (2008 e 2009) gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.

Articolo 17, commi 20-22
(CNIPA)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

20.*Identico.*

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo **12 febbraio** 1993, n.39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni **dell'Autorità**, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n.244 è abrogato.

22.*Identico.*

L'**articolo 17, commi 20-22**, conferisce carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, efficace fino al 2 agosto 2009, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

I **commi 20 e 21** modificano infatti la norma istitutiva del CNIPA (art. 4, D.Lgs. 39/93¹⁷), aumentando da 3 a 4 il numero dei membri e prevedendo che per le deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il **comma 22** abroga conseguentemente la disposizione transitoria della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 602, L. 244/2007¹⁸).

¹⁷ D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, *Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*

¹⁸ L. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/93, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, gli altri due membri.

Il presidente e i due membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica.

Si ricorda che la legge 69/2009¹⁹ (art. 24) reca una delega al Governo per la riorganizzazione del CNIPA, del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). La disposizione prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi di riassetto dei tre organismi, finalizzati al loro riordino, trasformazione, fusione o soppressione. Tra i criteri e principi direttivi che riguardano direttamente il CNIPA, la necessità di raccordo con altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore dell'innovazione tecnologica.

¹⁹ L. 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

Articolo 17, commi 22-bis – 22-ter
(*Costi di funzionamento degli organi delle società partecipate*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

I commi 22-bis e 22-ter sono stati inseriti dalla Camera dei deputati. Il comma 22-bis prevede che gli organi amministrativi e di controllo e gli organi di vigilanza in carica delle società controllate direttamente o indirettamente da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, possano essere revocati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, a seguito di una delibera assembleare

che, in funzione di riduzione del costo di funzionamento, sia finalizzata alla riduzione del numero dei componenti o degli emolumenti ad essi spettanti.

Ai componenti revocati non spetterà alcun risarcimento in quanto il **comma 22-ter** precisa che l'atto è qualificato come adottato in presenza di una giusta causa.

A tal fine, la disposizione richiama il terzo comma dell'art. 2383 del codice civile, ai sensi del quale gli amministratori sono rieleggibili e «sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa».

Articolo 17, commi 23-24
(Assenze per malattia dei dipendenti delle P.A.)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

23. *Identico:*

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

b) *identica;*

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

c) *identica;*

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di

d) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

e) *identica*:

«5-bis. *Identico*.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto **del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi** territori; gli accertamenti di cui al **medesimo** comma **5-bis** sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a **14,1 milioni di euro per l'anno 2009** e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2010**, si provvede, **quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3027 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 133, della legge**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dis pesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

I **commi 23 e 24** modificano in più punti l'articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.

L'articolo 71 del D.L. 112/2008 ha introdotto una nuova disciplina sui periodi di assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici²⁰, operando in tal modo una rilegificazione di materie precedentemente disciplinate dalla contrattazione collettiva²¹.

In particolare, nella norma è stato previsto:

- in deroga a quanto previsto in generale dai contratti collettivi e dalla normativa di settore, la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001²², per i periodi di assenza per

²⁰ Si ricorda che a tal riguardo sono stati dettati criteri interpretativi ed operativi con le circolari n. 7 del 17 luglio 2008, e n. 8 del 5 settembre 2008, n. 8 dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

²¹ In tal senso, al comma 6 si sancisce l'inderogabilità delle norme dell'articolo 71 da parte dei contratti o accordi collettivi.

²² In sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni In particolare, 'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni

malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (comma 1). Lo stesso comma dispone altresì che i risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in oggetto, che comunque non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio;

- la non applicazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative (comma 1-*bis*).
- al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia, l'obbligo, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica (comma 2);
- al fine di rendere più sistematico il controllo della malattia, l'obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (comma 3, primo periodo);
- inoltre, vengono modificate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo. In particolare il decreto-legge n. 112 prevede un regime orario di reperibilità più esteso, dal momento che le fasce orarie di reperibilità vengono previste dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi (comma 3, secondo periodo).

Si fa presente che sulla materia delle assenze per malattia intervengono anche l'articolo 55-*septies*, comma 5, dello schema di decreto legislativo AG n. 82, in tema di "Produttività del lavoro pubblico", adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 (attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per il parere di

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

competenza), nonché gli articoli 19, comma 3 e 20, comma 1, lettera *a*), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

A tal fine il seguente testo a fronte evidenzia le differenze tra il testo originario dell’articolo 71 del D.L. 112/2008, il testo vigente (come modificato dal D.L. in esame - che però è stato emendato nel corso della prima lettura, come si dirà) e il testo che risulterebbe a seguito delle modifiche previste dal suddetto schema di decreto legislativo.

D.L. 112/2008	D.L. 78/2009	Schema D.Lgs. n. 82
Articolo 71 <i>Controlli sulle assenze</i>	Articolo 17, co. 23	Articolo 55-septies <i>Controlli sulle assenze</i>
1- <i>bis</i> . Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.	1- <i>bis</i> . A decorrere dall'anno 2009²³, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale;	
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.	2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.	1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di	3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di	5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di

²³ La decorrenza prevista dal decreto legge è stata modificata, nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati, prevedendosene l'applicabilità "a decorrere dalla data di entrata in vigore" del decreto legge n. 78 in esame.

D.L. 112/2008	D.L. 78/2009	Schema D.Lgs. n. 82
<p align="center">Articolo 71 <i>Controlli sulle assenze</i></p>	<p align="center">Articolo 17, co. 23</p>	<p align="center">Articolo 55-septies <i>Controlli sulle assenze</i></p>
<p>assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</p>	<p>assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.</p>	<p>assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</p>
<p>5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p>5 Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
	<p>5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.</p>	

D.L. 112/2008	D.L. 78/2009	Schema D.Lgs. n. 82
Articolo 71 <i>Controlli sulle assenze</i>	Articolo 17, co. 23	Articolo 55-septies <i>Controlli sulle assenze</i>
	5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto ²⁴ dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 ²⁵ sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.	

La **lettera a)** sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 71, il quale disponeva la non applicazione della norma al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (secondo quanto stabilito durante la prima lettura da parte della Camera dei deputati: il testo del decreto legge n. 78 in esame prevede la decorrenza dall'anno 2009), limitatamente ai periodi di assenze per malattia indicati al precedente comma 1, l'equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, e correlati allo specifico *status* e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale. In sostanza, con la norma in esame, equiparando i due trattamenti, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene meno il trattamento accessorio.

Si segnala che identica norma è contenuta all'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, dell'A.S. 1167, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali", attualmente in corso di esame al Senato.

Ai sensi del successivo **comma 24** gli oneri per l'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), sono pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; tale disposizione è

²⁴ Durante l'esame presso la Camera dei deputati, tale disposizione è stata modificata, prevedendo che il ripart tra le regioni tenga conto "del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori".

²⁵ Durante l'esame presso la Camera dei deputati il riferimento al coma 1 è stato corretto con quello al precedente comma 5-*bis*.

stata modificata nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati prevedendo un incremento dell'onere per il solo 2009 di 5 milioni di euro, rispetto a quanto stabilito dal decreto legge in commento.

A tale fine, si provvede per l'anno 2009 quanto a 5 milioni di euro mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia destinate all'integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali del personale forze armate e polizia e per i restanti 9,1 milioni mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. 5/2009, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Quanto a 9,1 milioni a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Si ricorda che identica norma è contenuta all'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 1167, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali", attualmente in corso di esame al Senato.

Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

La **lettera b)** del **comma 23** interviene sul comma 2 dell'articolo 71, in materia di certificazione della malattia. Con la modifica introdotta, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Si segnala che sulla materia interviene anche l'articolo 55-*septies*, comma 1, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di "Produttività del lavoro pubblico", adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della

Legge 15/2009 ed attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l'abrogazione dell'articolo 71, comma 2.

Sulla materia interviene, altresì, l'articolo 19, comma 3, dell'A.S. 1167, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali", attualmente in corso di esame presso al Senato.

La **lettera c) del comma 23** modifica le disposizioni in materia di controlli da parte della amministrazione. In particolare, nella norma che prevede l'obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (articolo 71, comma 3), viene soppresso il secondo periodo, il quale, innovando alle previsioni della contrattazione collettiva, aveva modificato le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo.

Con tale modifica vengono cancellate le fasce orarie di reperibilità precedentemente introdotte dal comma 3 dell'articolo 71, vale a dire dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

A tale soppressione non fa seguito l'individuazione di diverse fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche.

Si ricorda che prima dell'entrata in vigore del decreto legge 112/2008 le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, erano individuate dall'articolo 4 del D.M. 15 luglio 1986 (*Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638*) che le individuava nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

L'abrogazione dell'articolo 71, comma 3, secondo periodo, sembra potersi intendere come volta a consentire nuovamente l'applicazione di quelle disposizioni, ancorché non richiamate, altrimenti dovendosi ritenere che la disciplina del decreto legge 112/2008 - per il suo rango primario, tale da rendere inapplicabile ai pubblici dipendenti la norma del DM, che individuava fasce orarie di reperibilità con quella incompatibili - sarebbe stata modificata nel senso di escludere la sussistenza di fasce orarie.

Si segnala che sulla materia interviene anche l'articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di "Produttività del lavoro pubblico", adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che ripropone i medesimi contenuti dell'articolo 71, comma 3, secondo periodo del

decreto legge n. 112/2008 prevedendo conseguentemente l'abrogazione del medesimo articolo 71, comma 3.

La **lettera d) del comma 23** abroga il comma 5 dell'articolo 71, il quale prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio per malattia - quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 71 - alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Nella norma abrogata facevano eccezione a tale assimilazione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della L. 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di *handicap* grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della L. 104/1992.

Si segnala che l'articolo 20, comma 1, lettera b), dell'A.S. 1167, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali", attualmente in corso di esame al Senato, prevede anch'esso l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 71.

Viene precisato che gli effetti dell'abrogazione riguardano le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La **lettera e) del comma 23** introduce i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 71 del D.L. 112.

Il comma 5-*bis* prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. In tal modo, la norma stabilisce che i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali.

Con il successivo comma 5-*ter*, si individua, a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una quota di finanziamento destinata agli scopi indicati al precedente comma 5-*bis*, ripartita fra le Regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori. Gli accertamenti medico-legali di cui al comma 5-*bis* sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

Nella relazione tecnica al disegno di legge originario si evidenzia come tale disposizione sia diretta a precisare che gli accertamenti medici sul personale dipendente delle amministrazioni pubbliche assente dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali delle aziende sanitarie con gli oneri che restano a carico delle aziende medesime. Si sottolinea che, a decorrere dall'anno 2010, in sede di definizione del riparto del finanziamento del settore sanitario, per ciascuna regione deve esser individuata la quota di finanziamento da destinare ai predetti accertamenti, che allo stato è ricompresa nel fabbisogno indistinto ed indifferenziata. Pertanto, a partire dal 2010, le visite fiscali saranno effettuate nei limiti delle risorse così individuate.

Articolo 17, comma 25

(Piano programmatico e adozione di regolamenti in materia scolastica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

25. **L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso.** Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del **medesimo decreto-legge n.112 del 2008** si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi **dei** regolamenti di cui al medesimo articolo.

Il **comma 25, modificato alla Camera** da un emendamento dei relatori²⁶ poi recepito nel maxiemendamento presentato dal Governo all'Aula, reca un'interpretazione autentica e due modifiche non testuali all'art. 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 112/2008²⁷, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

Il primo periodo del comma in esame interpreta l'art. 64, comma 3, del D.L. 112/2008, chiarendo che il Piano programmatico di interventi per la scuola, ivi

²⁶ L'emendamento 17.150 (nuova formulazione) è stato approvato dalla Commissioni V e VI della Camera durante l'esame del ddl di conversione in sede referente (17 luglio 2009).

²⁷ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

previsto, si intende perfezionato²⁸ con l'acquisizione dei pareri prescritti; il medesimo periodo specifica inoltre che all'eventuale recepimento di questi ultimi si dà seguito nell'ambito dei regolamenti di delegificazione attuativi del piano.

Il secondo periodo del comma dispone che il termine per l'adozione dei regolamenti citati, fissato dall'art. 64, comma 4, del D.L. 112/2008 entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.L. (termine scaduto quindi il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 64 del D.L. 112/2008 ha previsto l'adozione di un piano programmatico di interventi volti a una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici:

- ridefinizione degli ordinamenti scolastici;
- revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- dimensionamento della rete scolastica.

Il piano costituisce, ai sensi dell'art. 64 citato, il presupposto per l'emanazione di regolamenti di delegificazione²⁹, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. I regolamenti possono modificare anche le disposizioni legislative vigenti³⁰.

²⁸ Si ricorda in proposito che l'efficacia giuridica di un atto, ovvero l'idoneità a produrre i suoi effetti, si verifica di regola nel momento in cui l'atto si perfeziona.

²⁹ Ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Si ricorda che l'art. 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*, ha previsto che per tutti gli schemi dei regolamenti di delegificazione sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

³⁰ I criteri ai quali ci si deve attenere nella emanazione dei regolamenti sono stati così individuati:

- a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso;
- b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari;
- c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
- e) revisione dei criteri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA;
- f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti;
- f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità il dimensionamento della rete scolastica;
- f-ter) possibilità di prevedere misure finalizzate a ridurre il disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati nei piccoli comuni.

Si ricorda che con sentenza n. 200 del 2009 del 24 giugno 2009, depositata il 2 luglio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle lettere f-bis ed f-ter indicate, rilevando che esse invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La sussistenza

Il piano programmatico è stato trasmesso alle Camere nel settembre 2008. Le Commissioni Bilancio e Cultura della Camera dei deputati hanno espresso parere, rispettivamente, il 26 e 27 novembre 2008; le corrispondenti Commissioni del Senato si sono espresse, rispettivamente, il 10 e il 3 dicembre 2008³¹.

La Conferenza unificata si è, infine, espressa il 13 novembre 2008.

Sono stati approvati dal Consiglio dei ministri i regolamenti sull'organizzazione della rete scolastica e delle risorse umane³², sull'assetto della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione³³, sugli organici del personale ATA³⁴.

E' stato svolto, inoltre, dal Consiglio dei ministri l'esame preliminare di schemi di regolamento relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (13 maggio 2009), al riordino dei licei, all'accorpamento delle classi di concorso e alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali (12 giugno 2009).

Con specifico riferimento al primo periodo del comma 25, si ricorda, per completezza di informazione, che l'interpellanza n. 2-00140 (on. Ghizzoni ed altri), discussa il 2 luglio 2009, poneva - tra gli altri - il problema dell'assenza di un atto formale di adozione del medesimo piano, citando, tra l'altro, il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento dell'assetto della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Parere n. 32 del 6 febbraio 2009).

Nel parere in questione il Consiglio di Stato ha ritenuto adottato il piano programmatico, apprezzando il concretizzarsi di una "sequenza di fonti (legge-atto di indirizzo politico-regolamento) in cui il potere regolamentare risulta conformato non solo dalle disposizioni di legge, ma anche da un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l'esecutivo deve esprimersi, così riducendone la piena discrezionalità e valorizzandone il ruolo tecnico. Ciò è tanto più da apprezzarsi tenendo conto dell'ampio coinvolgimento degli organi istituzionali realizzato, attesa la partecipazione nell'elaborazione del piano programmatico del Ministro dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, idonea ad esprimere un punto di vista unitario, in grado di sintetizzare le posizioni dei diversi livelli di governo della comunità".

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che "il piano assume il rango di parametro giuridico del potere regolamentare, sì da qualificare la sua inosservanza come vizio di legittimità del regolamento".

In risposta all'interpellanza sopra citata, il Sottosegretario Pizza ha evidenziato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 64 del D.L. 112/2008, gli atti aventi rilevanza esterna, giuridicamente qualificati dalla legge n. 400 del 1988, sono i regolamenti. Il piano, invece, ha la sola funzione di individuare, nel rispetto delle linee d'azione indicate dal legislatore, la gamma di interventi da realizzare con i previsti regolamenti di attuazione

di un ambito materiale di competenza concorrente comporta, quindi, dice la Corte, che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari.

³¹ La Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole (26 novembre 2008); la Commissione Cultura parere favorevole con condizioni e osservazioni (27 novembre 2008); la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni (10 dicembre 2008), la Commissione Istruzione parere favorevole condizionato (3 dicembre 2008).

³² DPR 81/2009, pubblicato nella GU n. 151 del 2 luglio 2009.

³³ DPR 89/2009, pubblicato nella GU n. 162 del 15 luglio 2009.

³⁴ Approvato il 13 maggio 2009, ma non ancora pubblicato.

per raggiungere l'obiettivo fissato dalla norma e, come tale, costituisce provvedimento a valenza meramente programmatica, per il quale non è previsto dalla legge alcun formale atto approvativo.

Con riferimento al contenuto del comma, si valuti l'opportunità di apportare modifiche testuali all'art. 64 del decreto-legge 112/2008, in conformità al punto 3, lettera a), della circolare 20 aprile 2001, recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", ai sensi del quale va privilegiata la modifica testuale ("novella") di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

Articolo 17, commi 26-27

(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono apportate le seguenti modifiche:

26. *Identico:*

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n.276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del **medesimo** decreto legislativo n.276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

b) il comma 3 è sostituito **dal seguente**: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

c) *identica*;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente **comma**: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinqies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «**5-bis**. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinqies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo **35**, comma 1, lettera b), **del presente decreto**».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

27. *Identico*.

Il **comma 26 dell'articolo 17** modifica in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare il **comma 26**:

- include il lavoro accessorio reso nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (**lettera a**)³⁵;

³⁵ La disposizione richiama la lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n.276 del 2003, la quale riguarda le "attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico".

- prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione vengano definiti i criteri per la redazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come specificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati) di un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve redigere entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmettere entro il 31 gennaio successivo ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non possa essere erogata la retribuzione di risultato (**lettere b) e c)**);
- riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (**lettera d)**); si tratta di una disposizione che regola l'applicabilità dell'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (su cui si veda *infra*, "Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato"). Durante la prima lettura da parte della Camera dei deputati è stato modificato, correggendolo, il rinvio normativo facendo riferimento alle procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. 165/2001, che prevede l'assunzione con contratto individuale di lavoro mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Il lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

L'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è disciplinato dall'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 112/2008.

Il nuovo impianto normativo, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ai contratti collettivi nazionali si demanda, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Per quanto concerne la durata massima del rapporto di lavoro flessibile, al fine di evitare gli abusi si prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere

all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni relative all'utilizzo dei contratti flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

La violazione delle disposizioni relative all'utilizzo dei contratti flessibili comporta, inoltre, la responsabilità dei dirigenti. Di tali violazioni si tiene conto anche in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 286/1999. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Un ampio ed articolato quadro del fenomeno del lavoro flessibile nella P.A., con l'indicazione delle possibili soluzioni al delicato problema delle stabilizzazioni, è stato tracciato in un documento del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, oggetto di discussione nell'ambito di una apposita audizione del Ministro Brunetta da parte della XI Commissione della Camera.

Il lavoro accessorio

Ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 5 del 2009) per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Le attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare

Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato

L'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (come modificato dalla legge n. 247 del 2007), prevede che il lavoratore il quale, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza (fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso, e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il **comma 27** prevede che il rapporto informativo introdotto dal precedente comma 26, lettera *b*) (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzioni pubbliche della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni. Tale norma è posta novellando l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

L'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Articolo 17, commi 28 e 29

(Codice amministrazione digitale e indice degli indirizzi delle P.A.)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«*c-bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis* (*Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni*). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

28. *Identico.*

29. *Identico:*

«Art. 57-*bis* (*Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni*). – 1. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al **Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione** (CNIPA).

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. *Identico».*

I **commi 28 e 29 dell'articolo 17** apportano due modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 82/2005³⁶.

Il **comma 28** interviene sull'articolo 65 del codice, che disciplina la presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 65, tali istanze e dichiarazioni sono validamente presentate alle pubbliche amministrazioni in una di queste ipotesi:

- sono sottoscritte mediante firma digitale;
- l'autore è identificato dal sistema informatico mediante l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);

³⁶ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale*.

- l'autore è identificato mediante strumenti diversi dalla CIE o dalla CNS, apprestati dalle singole amministrazioni (quest'ultima possibilità è stata prevista solo in via transitoria, ai sensi del co. 3 dell'art. 65 e del precedente art. 64, co. 3).

Il comma 28 aggiunge un'ulteriore fattispecie di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni: quella in cui l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali per l'accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata.

Il testo fa qui rinvio all'art. 16-*bis* del D.L. 185/2008³⁷: l'articolo, nell'ambito di una serie di misure di semplificazione amministrativa per cittadini e imprese, dispone al comma 5 l'attribuzione, ai cittadini che ne facciano richiesta, di una casella di posta elettronica certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto della comunicazione³⁸.

Va ricordato al riguardo che, ai sensi del comma 2 del citato art. 65 del codice, le istanze e le dichiarazioni inviate (o compilate sul sito) secondo le modalità sopra dette sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale³⁹.

Tra i principi generali posti dal Codice dell'amministrazione digitale vi è, all'art. 3, il diritto dei cittadini e delle imprese di richiedere e di ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l'ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l'integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005⁴⁰).

³⁷ D.L. 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

³⁸ Le modalità per il rilascio ai cittadini e l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata sono state definite con D.P.C.M. 6 maggio 2009 (in G.U. n. 119 del 25 maggio 2009).

³⁹ Si ricorda che, l'art. 21 del codice distingue tra l'efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma elettronica o con la più "forte" firma digitale: il primo è "liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità"; il secondo ha l'efficacia della scrittura privata, di cui all'art. 2702 del codice civile; l'utilizzo del relativo dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

⁴⁰ D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*.

Le pubbliche amministrazioni centrali (art. 6) utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2).

Il **comma 29** aggiunge al Codice dell'amministrazione digitale un nuovo art. *57-bis*, che istituisce, a fini di trasparenza amministrativa, l'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

L'Indice, che fornisce dati sull'organizzazione, i servizi offerti e gli indirizzi di posta elettronica di ciascuna amministrazione pubblica, è curato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ed è aggiornato almeno semestralmente; i dirigenti delle rispettive amministrazioni sono responsabili (anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato) per le carenze nella comunicazione dei dati necessari all'aggiornamento.

Il comma in esame legifica una disposizione già presente nell'ordinamento. Gli art. 11 e seguenti del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (G.U. n. n. 272 del 21 novembre 2000), recante le regole tecniche per la gestione del protocollo informatico presso le amministrazioni pubbliche, infatti, istituiscono e disciplinano l'"indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee" per facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni, disponendo tra l'altro la sua accessibilità "tramite un sito Internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati" (art. 11, co. 3).

Alle regole tecniche di cui al citato D.P.C.M. 31 ottobre 2000 fa per l'appunto rinvio l'art. *57-bis*, introdotto dal comma in esame, ai fini della realizzazione e della gestione dell'Indice.

Articolo 17, commi 30-31
(Modifiche alla disciplina della Corte dei conti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, dopo la lettera *f*), sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.266;».

30. *Identico:*

«*f-bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo **30 marzo 2001**, n.165, e **successive modificazioni**;

f-ter) *identica*».

30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità».

30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n.97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione.».

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonchè sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

31. *Identico.*

I commi da 30 a 31 dell'articolo 17 (fra il 30 e il 31 la Camera ne ha inseriti quattro aggiuntivi) introducono diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

Il comma 30 interviene sull'ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità, estendendolo anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a

soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze. Viene a tal fine modificata la legge n. 20 del 1994⁴¹ nella parte in cui indica tassativamente gli atti sui quali la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1).

A tale elenco vengono aggiunti, appunto:

- gli atti e i contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei a personale esterno alla pubblica amministrazione previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001;
- gli atti e i contratti relativi al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di studi e consulenze.

La riforma delle funzioni di controllo della Corte dei conti realizzata dalla legge 20/1994 ha ridotto i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo sull'attività e sulle gestioni come strumento per la verifica del rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia.

Più in particolare, i tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall'amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte di conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione.

Gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità, ai quali si aggiungono quelli previsti dalla norma in esame, sono i seguenti:

- i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- gli atti del Presidente del Consiglio e dei Ministri relativi la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
- gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione che comportano spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
- i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi, quali quelli del CIPE;
- i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
- i decreti di approvazione dei contratti delle amministrazioni dello Stato;
- i decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
- gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
- tutti gli altri atti che, a causa di ripetute irregolarità rilevate in sede di controllo successivo, il Presidente del Consiglio o la Corte dei conti deliberino di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo.

⁴¹ L. 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.*

Le due ulteriori tipologie di atti che vengono sottoposti al controllo preventivo in virtù del comma 30 in esame riguardano entrambi il conferimento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, ma si riferiscono a due fattispecie diverse.

La prima tipologia è prevista e disciplinata dettagliatamente dalla legge (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001⁴²) e riguarda incarichi temporanei individuali conferiti a personale esterno con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa. Essi devono rispettare determinate condizioni, quali l'impossibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzare personale interno, temporaneità ed alta specializzazione della prestazione di lavoro, determinazione preventiva della durata, luogo e oggetto dell'incarico.

La seconda tipologia ha carattere più generale, riguardando l'affidamento di studi e consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione in esame fa riferimento all'articolo 1, comma 9, della legge 266/2005 che ha posto un tetto, a partire dal 2006, alle spese annue per studi e consulenze, pari al 30% di quella sostenuta nel 2004. Il limite riguarda sia gli incarichi ad esterni, sia quelli a personale interno alla pubblica amministrazione.

Sono invece escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati *che, quindi, presumibilmente, dovrebbero essere anche sottratte al controllo preventivo introdotto dalla disposizione in commento.*

I **commi da 30-bis a 30-quinquies**, introdotti nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati, recano modifiche di diversa natura alla disciplina della Corte dei conti, sia in sede di controllo che di giurisdizione.

In materia di controlli preventivi di legittimità, il nuovo **comma 30-bis**, novellando l'art. 3 della legge 20/1994⁴³, attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativamente ai controlli per le nuove fattispecie introdotte dal precedente comma 30 del decreto in esame (vedi *supra*), in materia di atti e contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze.

Le norme in commento comportano innovazioni soprattutto in relazione alle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali, esercitate finora dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.

La legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha dettato all'art. 3, commi 54-57, regole alle quali debbono conformarsi gli enti locali per

⁴² D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

⁴³ L. 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*

l'affidamento di incarichi, di collaborazione, di studi e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. Successivamente tale disciplina è stata modificata dall'art. 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 112/2008⁴⁴, prevedendo l'emanazione da parte di ciascun ente locale di norme regolamentari in grado di fissare, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. L'art. 3, comma 57 della legge 244/2007 - non modificato dal decreto legge 112/2008 - obbliga infine gli enti locali a trasmettere le norme regolamentari adottate in materia, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Per delineare un quadro degli adempimenti a carico degli enti territoriali, le disposizioni vanno integrate, con il preesistente complesso normativo, che disciplina la materia. In questo contesto, si ricorda che a norma dell'art. 89 del decreto legislativo 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL, gli enti territoriali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il successivo art. 110 del TUEL, estende anche agli enti locali la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, oltre che per via concorsuale, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato. Contestualmente, il TUEL indica dei presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In merito alle disposizioni della legge finanziaria 2008, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ha fornito Linee di indirizzo e criteri interpretativi rilevando che "In proposito, la prima riflessione è che, secondo il dato testuale dell'art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, l'efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. Deve escludersi quindi l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell'efficacia dell'atto (...)

⁴⁴ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133

In proposito va considerato che le disposizioni inserite nella legge finanziaria hanno la finalità di contenere la spesa pubblica per raggiungere l'equilibrio dei bilanci pubblici e gli obiettivi del patto di stabilità e che per l'accertamento del loro rispetto alla Corte è demandato un controllo di regolarità differenziato rispetto al controllo sulla gestione. Si deve allora ricordare che funzione tipica delle Sezioni regionali della Corte dei conti rispetto agli enti locali è l'esercizio di un controllo di natura "collaborativa". Peraltro la Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai ampiamente consolidata ed univoca, ha affermato che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale⁴⁵.

Il successivo **comma 30-ter, primo periodo**, precisa che le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi di procedimento di responsabilità per danno erariale.

L'art. 7 della legge 97/2001⁴⁶, *Responsabilità per danno erariale*, integra gli ordinari obblighi di informazione, posti all'autorità giudiziaria penale in ordine alle fattispecie di reato ai danni all'erario, disponendo che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale⁴⁷ sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

In materia di risarcimento del danno all'immagine si richiama la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, del 25 giugno 1997, n. 5668 secondo la quale spetta alla Corte dei conti la cognizione non solo del danno erariale ma anche del danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

Contestualmente, con una norma di interpretazione autentica, il **secondo e terzo periodo del comma 30-ter** precisano cosa si debba intendere per danno

⁴⁵ Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, adunanza del 14 marzo 2008.

⁴⁶ L. 27 marzo 2001 n. 97, *Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*.

⁴⁷ I delitti contro la pubblica amministrazione previsti sono: peculato (art. 314 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320).

erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte, fornendo altresì ulteriori precisazioni in merito all'esercizio dell'azione.

Il danno erariale viene indicato come l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'art. 114 della Costituzione – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato – o ad altro organismo di diritto pubblico, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'esercizio dell'azione spetta al pubblico ministero contabile, la cui attività può essere avviata da specifica e precisa notizia di danno, danno però derivato esclusivamente da comportamenti imputabili a dolo o colpa grave. La conseguente attività istruttoria tende ad accertare la veridicità della notizia del danno e ad individuarne i presunti responsabili.

Si ricorda che gli elementi tipici ed essenziali della responsabilità amministrativa sono individuabili in un elemento oggettivo, e cioè, un danno, economicamente valutabile, causato all'ente nell'esercizio di funzioni amministrative e con violazione di obblighi di servizio; nel nesso di causalità tra il comportamento del soggetto e il verificarsi dell'evento dannoso; nell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; nel rapporto di impiego o di servizio che deve legare il soggetto all'ente danneggiato.

Il **quarto periodo** del comma in parola dispone altresì che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni recate dallo stesso comma, è nullo e tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che a sua volta decide nel termine perentorio di trenta giorni. Derogano rispetto a quanto illustrato i casi per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In materia di azione di responsabilità, il successivo comma **30-quater** novella l'articolo 1 della legge 20/1994 precisando alla **lettera a)**, in merito all'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, che la gravità della colpa è esclusa, e quindi i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità, se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità.

La **lettera b)** del comma in parola modifica il comma *1-bis* dello stesso art. 1 legge 20/1994, in materia di valutazione dei vantaggi connessi al comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità. Fermo restando il potere di riduzione, nella quantificazione del danno, il giudice deve considerare se dalla condotta illecita del funzionario sia derivata anche un'utilità per l'amministrazione o la comunità amministrata. La novella precisa che le amministrazioni a cui ci si riferisce sono quella di appartenenza ma anche altra amministrazione.

Infine, il **comma 30-quinquies**, integra l'interpretazione autentica recata dall'articolo 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 203/2005⁴⁸ in materia di azione di responsabilità e di spese legali. Nei casi di definitivo proscioglimento nel merito o di non riconosciuta responsabilità, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza; in tal senso il giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Le disposizioni sottoposte ad interpretazione dalla norma novellata, sono l' art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 543/1996⁴⁹ che stabilisce che, nei giudizi di responsabilità, in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. L'art. 18, comma 1, del decreto-legge 67/1997⁵⁰ stabilisce invece che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

Il **comma 31** prevede che in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti possa disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale, cui le sezioni regionali di controllo si devono conformare.

La finalità della norma, come esplicitato all'inizio del comma in esame, risiede nella necessità di assicurare la coerenza nell'unitaria attività della Corte dei conti in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale.

Si ricorda in proposito che la recente legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.

⁴⁸ D.L. 30 settembre 2005, 203, *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248

⁴⁹ D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, *Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti*, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 20 dicembre 1996, n. 639.

⁵⁰ D.L. 25-3-1997, n. 67, *Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

La disposizione segue un precedente intervento operato di recente dalla legge 69/2009 (“collegato semplificazione”) relativo alle sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del Procuratore generale (art. 1, comma 7, del decreto-legge 453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19).

La novella apportata dalla legge 69/2009 (art. 42, comma 2) ha aggiunto un’ulteriore forma di accesso alle sezioni riunite da parte del Presidente della Corte; questi può, infatti, chiedere che le sezioni riunite si pronuncino su:

- giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali;
- giudizi che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Inoltre, nel caso in cui una sezione giurisdizionale, centrale o regionale, non condivida il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, è tenuta a rimettere alle sezioni riunite stesse la decisione sul procedimento in corso.

Si ricorda che le sezioni riunite non sono un organismo unitario, in quanto esistono sezioni riunite per ciascuna funzione della Corte.

In particolare, le sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del procuratore generale. Ne fanno parte due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza ogni anno. La presidenza è tenuta dallo stesso Presidente della Corte o da un presidente di sezione. Il numero minimo per la validità delle decisioni è di sette membri (art. 1, comma 7, decreto-legge 453/1993, conv. legge 19/1994).

Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo e consultiva deliberano con un numero di votanti non inferiore a quindici e sono ripartite in collegi (composti ognuno da 34 magistrati), ciascuno dei quali preposto ad uno degli ambiti di competenza di tale organo. I membri di ogni collegio sono designati annualmente dal Consiglio di presidenza in base al principio della rotazione degli incarichi (art. 4, decreto-legge 543/1996, conv. legge 639/1996)⁵¹.

La generalizzazione dell’istituzione di sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è avvenuta con la deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, della stessa Corte, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999⁵²; tale ultima

⁵¹ Per un elenco delle funzioni delle sezioni riunite in sede di controllo si veda l’art. 8 della Deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite 16 giugno 2000, Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

⁵² D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, *Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

disposizione, con l'obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, aveva infatti attribuito alla Corte dei conti il potere di determinare, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto. Coerentemente con il disegno di riforma della pubblica amministrazione alla Corte è stata intestata una funzione di controllo successivo delle gestioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. L'attribuzione di competenze di tipo nuovo richiedeva che la Corte si desse una struttura organizzativa idonea.

L'art. 2, co. 1, della deliberazione n. 14 del 2000 ha quindi previsto che fosse istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, con sede nel capoluogo. Le sezioni, che hanno sostituito le preesistenti "delegazioni" regionali⁵³ e i "collegi" regionali⁵⁴, si sono insediate a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301). In precedenza esistevano già sezioni regionali di controllo nelle regioni a statuto speciale⁵⁵.

Quanto alle competenze loro attribuite, le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell'articolo 3, co. 4, 5 e 6, della L. 20/1994, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione). Inoltre le sezioni regionali esercitano il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Il regolamento di auto-organizzazione della Corte prevede che il controllo comprenda anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Il controllo sulla gestione affidato alle sezioni regionali include anche le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, come richiesto dal comma 4 dell'art. 3 della L. 20/1994.

I commi da 31-bis a 31-sexies, introdotti nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura, non sono confluiti nel testo del maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia, approvato dalla Camera dei deputati.

Il **comma 31-bis** interveniva come il precedente comma sulle competenze delle sezioni riunite della Corte in sede di controllo prevedendo che esse giudichino, anche con sentenza definitiva di accertamento, sulle deliberazioni conclusive di controlli su

⁵³ Articolazioni decentrate della sezione di controllo sugli atti di governo e sulle amministrazioni dello Stato in sede regionale, avevano sede presso ogni capoluogo di regione a statuto ordinario, ed esercitavano il controllo preventivo, successivo e sulla gestione delle amministrazioni dello Stato avente sede nella corrispondente regione.

⁵⁴ Questi ultimi erano stati istituiti con deliberazione della Corte 13 giugno 1997, n. 1/97, in forza della quale "la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione mediante collegi operanti in sede regionale, mediante il modello organizzativo di sezioni".

⁵⁵ Due in Trentino Alto Adige, con sede in Trento e Bolzano; una sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste; una in Sicilia con sede a Palermo; una in Sardegna con sede a Cagliari.

gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, su ricorso sollevato dagli organi politici di vertice delle amministrazioni interessate.

Il **comma 31-ter** prevedeva che l'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni faccia stato su ogni grado di giudizio pendente davanti alla Corte conti.

Il **comma 31-quater** introduceva l'obbligatorietà dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti nei confronti dei magistrati della stessa Corte in caso di segnalazione del Presidente della Corte.

Il **comma 31-quinquies** prevedeva la trasmissione da parte del Presidente della Corte di una relazione annuale al Parlamento sulle funzioni istituzionali delle Corte e sulle connesse esigenze finanziarie entro il 30 maggio di ogni anno, indicando i requisiti di detta relazione e prevedendo il parere parlamentare sulla relazione stessa.

La relazione di cui al comma 31-quinquies avrebbe sostituito quella prevista dall'articolo 3, comma 63, della citata legge 244/2007, che veniva conseguentemente abrogato dal **comma 31-sexies**.

Articolo 17, comma 32

(Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune Regioni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

32. *Identico.*

«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Il comma 32 dell'articolo 17 in esame autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

In via preliminare va ricordato che il comma 46 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato lo Stato - in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti - ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

Nel dettaglio, il nuovo comma 46-*bis* dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), come introdotto dalla disposizione in esame, autorizza le regioni richiamate nel sopra citato comma 46 (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere, fino a che non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 62, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, con cui, nell'ambito del contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, dovrà individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere, indicando le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento.

Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire l'espressione "operazioni derivate", che fa probabilmente riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

La ristrutturazione così autorizzata, che dovrà essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, dovrà avvalersi del supporto dell'*advisor* finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale ultima disposizione fa riferimento alla possibilità di avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

E' prevista, al riguardo, la previa autorizzazione nonché la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 17, commi 33-34
(Bilancio dell'ENAC)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34. *Identico*

Il **comma 33** autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali, disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento e ricerca per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, fermo restando quanto disposto dall'art. 45 del D.P.R. n. 97/2003.

L'articolo in esame è finalizzato a consentire, anche per l'anno 2009, quanto già previsto in precedenza dall'art. 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007). Tale norma, infatti, autorizzava l'ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili in bilancio al 1° gennaio 2006 (entrata in vigore della legge), con esclusione delle

somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ENAC era tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in oggetto al Ministro (delle infrastrutture e) dei trasporti, cui competeva l'emanazione del decreto per l'individuazione degli investimenti da finanziare con tali risorse. Da ultimo si ricorda che una norma di medesimo tenore era contenuta nell'art. 21 del D.L. n. 248/2007 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*).

Più specificamente, il citato art. 45 del D.P.R. n. 97/2003 (*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70*) disciplina, in via generale, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese d'investimento da parte degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 (c.d. legge sul parastato), prescrivendo che la situazione amministrativa, allegata al conto di bilancio, deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.

Per quanto rileva in questa sede, il comma 3 del suddetto articolo, stabilisce infatti che l'avanzo di amministrazione, può essere utilizzato: per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; per il finanziamento di spese di investimento.

Il successivo comma 4 prevede, poi, che nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle suddette finalità. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Ai sensi del **comma 34**, entro il 31 luglio 2009, l'ENAC è tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in questione, relativamente all'esercizio del 2008, al Ministro delle infrastrutture e trasporti, che individua, con decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Va ricordato che l'ENAC, istituito con decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250⁵⁶, è un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'articolo 11 del medesimo decreto, riconosce al Ministro dei trasporti funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC, affidandogli il compito di emanare direttive generali per programmarne l'attività e di approvarne bilanci di esercizio e proposte in materia di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.

A norma dell'articolo 7 del decreto istitutivo, le entrate dell'ENAC sono costituite da: trasferimenti statali per l'espletamento dei compiti previsti dal medesimo decreto e per l'attuazione del contratto di programma; tariffe per prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento; proventi di cui alla legge n. 449/1985⁵⁷ (art. 7), destinati alla

⁵⁶ D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250, *Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)*.

⁵⁷ L. 22-8-1985, n. 449, *Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano*.

manutenzione straordinaria, all'adeguamento e allo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile e derivanti da canoni per le concessioni aeroportuali, sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici ed altri introiti per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

Articolo 17, comma 34-bis
(Gestioni aeroportuali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli *standard* europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

Il comma 34-bis, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati e modificato dal Governo con il maxi-emendamento, autorizza l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) a stipulare contratti di programma con i gestori degli aeroporti il cui traffico sia superiore ai dieci milioni di passeggeri all'anno, in deroga alla normativa vigente, allo scopo di favorire investimenti infrastrutturali se basati sull'utilizzo dei capitali di mercato del gestore, consentendo, altresì, il prolungamento della concessione con lo Stato.

L'Enac ha il compito di favorire il processo di liberalizzazione e la corretta apertura alla concorrenza, svolgendo al contempo una precisa funzione di garante dell'equa competitività. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Enac svolge una costante opera di monitoraggio del mercato, vigilando sulla solidità economica dei soggetti imprenditoriali interessati e sul valore del servizio fornito da ciascuno di loro.

In tale contesto, l'attività dell'Ente è, tra le altre, finalizzata alla istruttoria e stipula delle convenzioni per le gestioni totali degli aeroporti da parte di società di gestione ed alla stipula dei contratti di programma pluriennali volti a definire, per il periodo di regolazione, obiettivi di produttività, efficienza e qualità per i servizi resi in esclusiva dalla concessionaria, prossimi a quelli che sarebbero garantiti da mercati concorrenziali nonché condizioni di equilibrio economico finanziario idonee a consentire alla concessionaria di far fronte, oltre che agli obiettivi di cui sopra, agli ulteriori impegni legati alla realizzazione in autofinanziamento degli interventi di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture.

In merito alla regolazione tariffaria si ricorda, altresì, che con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 (G.U. n. 42 del 20/02/2009) sono state approvate le linee guida, predisposte dall'Ente, applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva approvata con deliberazione CIPE n. 38/2007⁵⁸.

Con riferimento alla tematica in esame, si fa presente che presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano nell'ambito della quale sono già stati auditi diversi soggetti allo scopo di acquisire il maggior numero di contributi utili ad affrontare le principali problematiche connesse a tariffe e servizi. Tra questi, in particolare, si segnala l'intervento dei rappresentanti della Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) i quali hanno depositato una documentazione che riporta recenti dati relativi al traffico passeggeri e merci; da questa è possibile accertare come gli aeroporti nazionali il cui traffico sia superiore ai dieci milioni di passeggeri all'anno siano, attualmente, i soli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino⁵⁹.

I suddetti contratti di programmi, approvati con D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti e, **secondo una modifica recata dal maxi-emendamento, con il concerto del Ministero dell'economia e delle**

⁵⁸ La dir. C.I.P.E. n. 38/2007, *Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*, del 15 giugno 2007, stata pubblicata nella G.U. del 22 settembre 2007, n. 221, al punto 5 reca le linee guida relative alla stipula dei contratti di programma da parte dell'ENAC.

⁵⁹ L'aeroporto di Milano Malpensa (MXP) ha registrato, nel 2008, un flusso di passeggeri pari a 19.221.632; per l'aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) il dato è pari a 35.226.351.

finanze, mirano ad introdurre sistemi tariffari pluriennali che tengano conto dei modelli europei con particolare riferimento ai costi di infrastrutture e servizi nonché agli obiettivi di efficienza ed adeguato riscontro degli investimenti.

La norma in commento, infine, consente a tali contratti la graduazione delle modifiche tariffarie, attraverso la proroga dei rapporti in essere, per tutto il periodo necessario a garantire il riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

L'espressione "sistemi tariffari" sembra fare riferimento ai prezzi che il gestore applica ai soggetti che operano nello scalo, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'infrastruttura (compagnie aeree, gestori di servizi di handling e di servizi all'utenza, come il parcheggio dell'automobile). Fra tali prezzi vi sono i "diritti aeroportuali" che sono trasferiti sul costo dei biglietti aerei pagati dall'utenza.

Articolo 17, comma 35
(Autotrasporto e sicurezza della circolazione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n.203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35. *Identico.*

Il **comma 35** intende modificare le finalità dei commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria per il 2009), indirizzando le relative risorse non utilizzate a diversi obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione, di cui all'art. 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998⁶⁰, avuto, altresì, riguardo agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture; tali disposizioni recano interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

⁶⁰ Il D.L. 28 dicembre 1998 n. 451 (*Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto*) è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40.

In particolare, analogamente a quanto disposto per il 2008 dall'articolo 83-*bis*, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008⁶¹, il citato comma 17 dell'articolo 2, della legge 203/2008, prevede che sia rideterminata, nel limite complessivo di 30 milioni di euro:

- la quota di indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale percepita, nel 2009, dai lavoratori addetti alla guida nel settore dell'autotrasporto merci, che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, co. 5 TUIR) ai fini dell'imposta sui redditi. La norma fa salve le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
- l'importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 95, co. 4 TUIR), per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Il comma 18 (analogamente a quanto previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008) dispone che sia rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, nel 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. E' prevista, inoltre, l'applicazione a tali somme dell'imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all'articolo 2 del D.L. 93/2008. L'applicazione della misura nell'anno 2008 è stata prevista dall'articolo 83-*bis*, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008

L'art. 2, comma 3 del D.L. n. 451/1998 assegnava, per l'anno di riferimento, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

⁶¹ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 17, comma 35-bis
(Tirocinio per il personale delle Agenzie fiscali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Il **comma 35-bis** dell'**articolo 17, introdotto dalla Camera**, proroga al 31 dicembre 2009 il periodo di tirocinio previsto per il personale delle Agenzie fiscali.

Il contenuto normativo della disposizione non appare chiaro, in quanto non consente di stabilire a quale procedura si riferisce il periodo di tirocinio indicato.

La norma indicata potrebbe riferirsi alla selezione pubblica per l'assunzione di 1.180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo/tributaria. Di tale selezione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sezione concorsi, del 15 febbraio 2008. In particolare, il tirocinio previsto, di carattere teorico-pratico e integrato da una prova finale orale, costituisce la terza fase della procedura di selezione: la durata prevista è di sei mesi ed è retribuito.

Articolo 17, comma 35-ter - 35-quater
(Acquisto di mezzi dei vigili del fuoco)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

I commi in esame sono stati introdotti nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati. Il primo autorizza, per l'anno 2009, la spesa di 8

milioni di euro per la manutenzione dei mezzi e per l'acquisto (e relativa gestione) di nuovi mezzi per i vigili del fuoco, in relazione alle necessità legate all'emergenza sismica in Abruzzo. I fondi sono destinati in particolare per le colonne mobili regionali.

Gli acquisti di mezzi previsti dalla disposizione in esame possono essere effettuati anche in deroga alle procedure ordinarie che regolano l'acquisizione di forniture per la pubblica amministrazione, contenute principalmente nel codice degli appalti pubblici del 2006⁶² (**comma 35-ter**).

In conseguenza del terremoto dell'Aquila, il Governo ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio colpito⁶³. Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione di emergenza consente, per l'attuazione degli interventi conseguenti, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico⁶⁴.

Il **comma 35-quater** provvede alla copertura degli oneri conseguenti all'acquisto dei mezzi, pari come si è detto a 8 milioni. A tali oneri si fa fronte con le risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286⁶⁵.

Tale disposizione ha destinato una quota delle somme recuperate nella lotta all'evasione fiscale, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, ad un apposito fondo riservato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

Si ricorda che con ordinanza il Governo ha già autorizzato, al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell'emergenza terremoto, la spesa per la gestione, l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza⁶⁶.

⁶² D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

⁶³ O.P.C.M. 6 aprile 2009, *Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*.

⁶⁴ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione*, art. 5, co. 2.

⁶⁵ *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*.

⁶⁶ O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755, *Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*, (art. 13, co. 2).

Articolo 17, comma 35-quinquies
(Indennità operativa per i Vigili del fuoco)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2.

Il **comma 35-quinquies**, introdotto nel corso della prima lettura, prevede lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2010, di 15 milioni di euro destinati alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, svolto dai Vigili del fuoco, di cui all'articolo 4, comma 3-bis del D.L. 185/2008⁶⁷.

L'articolo 4, comma 3-bis, del DL n.185 del 2008, disciplina le risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328 della legge 296/2006 (alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato), destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

Secondo tale disposizione, le risorse del suddetto Fondo, a partire dal 1° gennaio 2009, sono utilizzate:

- per il 40 per cento, per l'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei

⁶⁷ D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

- vigili del fuoco al fine di assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- per il 60 per cento, al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

La finalità della norma è quella di valorizzare l'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Durante l'esame da parte della Camera dei deputati è stata invece soppressa la finalità, proseguire nel processo di riallineamento del trattamento economico del personale dei vigili del fuoco a quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione del riconoscimento della specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico⁶⁸.

⁶⁸ Nella norma si faceva riferimento all'articolo 4, comma 3, del D.L. 185/2008, il quale riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per l'anno 2009 ed in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell'impiego, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. La misura della riduzione e le sue modalità applicative sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è stato adottato con il D.P.C.M. 27 febbraio 2009, recante "Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Articolo 17, comma 35-sexies - 35-septies
(Assunzione straordinaria di Vigili del fuoco)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

Il comma 35-sexies, introdotto durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, autorizza l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di Vigili del fuoco, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge (alla cui scheda si rinvia) e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 296/2006.

La graduatoria indicata all'articolo 1, comma 519, della legge 296/2006 si riferisce alla procedura di stabilizzazione, con espletamento di prove selettive, prevista per i dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

- siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- conseguano il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006; con riferimento al limite quinquennale è stato stabilito che tale limite costituisce principio generale e assume validità anche ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinate⁶⁹.

L'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 richiamato nella norma in esame dispone per le pubbliche amministrazioni sopra citate, per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti al comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

In sostanza, tali amministrazioni, con il combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che la norma richiamata prevede una specifica disciplina per i vigili del fuoco, per cui nello stesso limite del 40%, si autorizza la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

La finalità espressa dalla norma è quella di far fronte alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate

⁶⁹ In tal senso, l'interpretazione autentica disposta con l'articolo 3, comma 91, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione nonché quella di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi.

L'assunzione straordinaria prevista al comma 35-*sexies* viene consentita nei limiti delle risorse previste al successivo **comma 35-*septies*** (anch'esso aggiunto durante l'esame alla Camera dei deputati), il quale a tal fine autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. 262/2006.

Articolo 17, comma 35-octies
(Funzionamento dell'ISPRA)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**indisponibilità di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano
finanziario.**

Il comma 35-octies, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, al fine di assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prevede che ne venga nominato uno nuovo, in luogo dell'attuale rappresentato dal collegio dei revisori operante presso l'ex APAT.

Attualmente, infatti, le funzioni del collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 3 del decreto-legge 208/2008, sono svolte dal collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT, che esercita anche quelle dei corrispondenti organi dell'INFS e dell'ICRAM. Quest'ultimo era stato nominato con D.M. del 1° aprile 2008.

Si ricorda che all'ISPRA, istituito con l'art. 28 del decreto-legge 112/2008 e convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, sono state trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dei seguenti enti che sono stati, pertanto, soppressi: APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS Istituto nazionale per la fauna selvatica e ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). Successivamente l'art. 3 del decreto-legge 208/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009, ha introdotto alcune disposizioni relative al personale dell'ISPRA, al fine di consentire l'avvio delle attività istituzionali. Occorre, inoltre, ricordare che il comma 3 del citato art. 28 del D.L. 112/2008 prevedeva l'emanazione di un decreto interministeriale (adottato di concerto dai ministri dell'ambiente e dell'economia) con cui avrebbero dovuto essere individuate le modalità organizzative e di funzionamento dell'Istituto. Ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato.

Il comma in esame prevede, quindi, che il collegio dei revisori dei conti venga nominato sempre con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In merito, però, alla sua composizione - tre componenti effettivi e due supplenti - viene precisato che uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, dovrà essere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due dal Ministro dell'ambiente, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero da collocare fuori ruolo per la durata

del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

Si ricorda che l'attuale composizione del collegio dei revisori dei conti dell'ex APAT, nominato anch'esso con decreto del Ministro dell'ambiente e disposta dall'art. 5 del D.P.R. 207/2002⁷⁰, prevede:

- a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre lo stesso art. 5 dispone che i componenti del Collegio vengano scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 88/1992 oppure tra soggetti in possesso di specifica professionalità. Il Collegio dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

Pertanto, con la norma in esame, anche se rimane immutata la composizione dell'organo collegiale, viene disposto che il componente con la funzione di Presidente sia ora designato dal Ministro dell'economia e delle finanze anziché dal Ministro dell'ambiente.

Inoltre, tutti i componenti dovranno essere scelti nell'ambito dei dirigenti di livello dirigenziale generale dei due Ministeri.

Infine, il funzionamento dell'organo non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma dovrà avvenire nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali.

⁷⁰ Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Articolo 17, commi 35-novies e 35-decies
*(Risoluzione del rapporto di lavoro da parte della pubblica
amministrazione)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n.165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

***35-decies.* Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n.15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

servizio che ne derivano.

I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.

Il **comma 35-novies** sostituisce totalmente il comma 11 dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, così come modificato dall'articolo 6, comma 3, della L. 15/2009, concernente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Tale disposizione non si applica a magistrati e professori universitari.

In particolare, rispetto al testo vigente, si prevede:

- che l'istituto in esame si applichi limitatamente al triennio 2009-2011;
- che la facoltà di risoluzione sia ammessa in ogni caso di compimento dell'anzianità contributiva pensionistica di 40 anni (a prescindere dalla sussistenza o meno di 40 anni di servizio effettivo);
- che la fattispecie si applichi anche al personale dirigenziale;
- che la facoltà in esame rientri nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 165/2001;
- la non applicazione della norma anche per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;
- l'applicazione di quanto disposto anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento.

Il successivo **comma 35-decies** reca una norma di chiusura in favore di tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle pubbliche amministrazioni in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 3, della L. 15/2009 (cioè, il 19 marzo 2009), nonché i preavvisi che le richiamate amministrazioni abbiano disposto prima della medesima data, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, nonché le cessazioni dal servizio che ne derivano.

Articolo 17, commi 35-undecies-35-duodecies
(Contributi all'autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n.273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, né dell'imponibile agli effetti delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

Il comma 35-undecies dell'articolo 17, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati e recepito nel maxiemendamento, modifica le modalità di erogazione dei contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, di cui al D.P.R. n. 273/2007, prevedendo che gli stessi possano essere fruiti anche sotto forma di credito di imposta, oltre che come contributi a fondo perduto.

L'articolo 1, comma 919, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), ha destinato 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a fini di miglioramento ambientale. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati il D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273, che disciplina le modalità di ripartizione ed erogazione dello stanziamento e il D.M. 24 settembre 2008, che definisce le relative modalità operative.

In particolare si prevede che:

- i beneficiari del contributo sono le imprese di autotrasporto e i raggruppamenti di imprese di autotrasporto;
- i mezzi per i quali può essere richiesto il contributo sono gli autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori;
- il contributo viene concesso a fronte di acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria (*leasing*), effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008;
- il contributo per ogni autoveicolo acquistato è fissato in 2.550 euro, aumentato a 3.400 euro per le piccole e medie imprese. Per le imprese con sede nelle aree in via di sviluppo (Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata) sono previsti contributi più elevati: 3.400 euro, aumentati a 4.250 euro per le piccole e medie imprese;
- per ottenere il contributo è necessario presentare un'apposita domanda entro il 13 novembre 2008⁷¹, per gli acquisti effettuati nel 2007, ed entro il 31 gennaio 2009, per gli acquisti effettuati nel 2008;
- si prevede la possibile riduzione dei singoli contributi, nel caso in cui l'importo complessivamente richiesto dovesse essere superiore a 70 milioni di euro.

⁷¹ Trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 24 settembre 2008.

La Commissione europea ha dichiarato il regime di aiuti in oggetto **compatibile** con il regime comunitario degli aiuti di Stato (decisione n. 6895 del 15 gennaio 2008).

Il comma 35-*undecies* in esame prevede che i contributi sopra illustrati siano fruiti mediante credito d'imposta, ferma restando la possibilità per i beneficiari di richiedere espressamente il contributo diretto. In relazione alla nuova modalità di fruizione del beneficio, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti versi all'Agenzia delle entrate le somme occorrenti, nei limiti delle risorse disponibili, e trasmetta in via telematica alla stessa Agenzia gli elenchi dei beneficiari e dei contributi unitari da utilizzare in compensazione, oltre alle necessarie istruzioni.

Il comma 35-duodecies, anch'esso aggiunto durante l'esame delle commissioni della Camera dei deputati, dispone che il credito di imposta di cui al comma 35-*undecies* è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; esso non rileva altresì ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del Testo unico in materia delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ovvero della quota di inerenza degli altri costi (articolo 109, comma 5, TUIR) ammessa in deduzione ai fini fiscali.

Articolo 18
(Tesoreria statale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi **nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311** i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

3. *Identico.*

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi **da 1 a 3** possono essere estesi alle Amministrazioni incluse **nell'elenco** richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

L'**articolo 18** prevede l'adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all'indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente – quali, ad esempio, le società per azioni Anas, Ferrovie dello Stato, Enav, Fintecna, Sogei, Sace, Consap, Consip e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa⁷² – e per gli enti pubblici

⁷² Si segnala che un elenco delle società non quotate partecipate dallo Stato è rinvenibile nell'appendice n.4 del Conto generale del patrimonio del Rendiconto Generale dello Stato 2007, che si riferisce alle partecipazioni in essere al 2006; non è pertanto disponibile un elenco completo ed aggiornato delle società interamente in mano pubblica; sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (http://www.dt.mef.gov.it/finanza_privatizzazioni/partecipazioni/) è consultabile l'elenco delle

nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche⁷³.

I suddetti enti e società possono essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato - in luogo ad esempio dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati - mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

In particolare, l'articolo demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze:

- la definizione dei criteri, delle modalità e della tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per i suddetti enti e società, assicurando ogni caso che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento possa essere effettuato solo in assenza di disponibilità sui conti di tesoreria e per effettive esigenze di spesa (**comma 1**);

Si ricorda che l'articolo 2, comma 136, della legge n. 662/1996, ha previsto che le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Con la circolare 10 settembre 1996, n. 662531 il Ministero dell'economia ha precisato che tale norma riguarda esclusivamente le società per azioni interamente possedute dallo Stato e gli enti pubblici economici, limitatamente alle somme erogate in loro favore a carico del bilancio statale⁷⁴.

società partecipate direttamente dal Ministero, con indicazione della relativa quota di partecipazione, aggiornato al 31 gennaio 2009.

⁷³ La norma richiama gli "*enti pubblici nazionali*" inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato sono individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L'ultimo elenco è stato pubblicato dall'Istat nella Gazzetta n.178 del 31 luglio 2008.

⁷⁴ Si ricorda che ai sensi la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha fissato i criteri generali per l'istituzione del sistema di tesoreria unica e definito i criteri per l'individuazione degli enti sottoposti al sistema, gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nella legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981. Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali "fruttifere" vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracani, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali "infruttifere", nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente. Con decreti del Ministro dell'economia viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere, nonché i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento

- la facoltà – e non l’obbligo – di stabilire che i predetti soggetti debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato; in tal caso, con i medesimi decreti è stabilito l’eventuale tasso di interesse da corrispondere sulla quota delle giacenze dei conti non proveniente dal bilancio dello Stato, il quale non potrà comunque essere superiore a quello riconosciuto sul “conto di disponibilità del Tesoro”,⁷⁵ ossia al tasso medio dei BOT emessi nel semestre precedente (**comma 2**);
- la fissazione dei criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita e ridurre i costi di gestione (**comma 3**).

Con ulteriori e separati decreti del Ministro dell’economia la disciplina di cui sopra può essere estesa alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli enti

dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire agli enti interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria, sia nelle contabilità fruttifere che in quelle infruttifere. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera. I tesoriere eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

Agli enti inclusi nella tabella B si applica invece un regime di semplice limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3 per cento dell’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato. Nei conti suddetti dovevano affluire direttamente gli stanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato. Su tali conti, gli enti richiedono ordinativi di accredito alla tesoreria centrale e questa provvede, nei limiti delle disponibilità, con relativo mandato di pagamento ai tesoriere.

Si ricorda, infine, che il tasso di interesse annuo da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è definito con D.M. dell’economia. Da ultimo, tale tasso è stato stabilito nella misura dell’1,20% lordo, a decorrere dal 1° marzo 2009, con D.M. economia 9 aprile 2009, (G.U. 14 maggio 2009, n. 110).

⁷⁵ Il “conto disponibilità del Tesoro” è il conto dove vengono registrate giornalmente le operazioni di introito e di pagamento connesse con l’espletamento del servizio di tesoreria. Tale conto è stato istituito nel bilancio della Banca d’Italia, ai sensi della legge n.483/93, a seguito della ratifica del Trattato di Maastricht, che ha sancito il divieto di finanziamento dei disavanzi pubblici da parte delle Banche centrali nazionali (articoli 101 e 102 del Trattato). La citata legge 483 del 1993 (successivamente confluita nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico*") ha recepito tale divieto stabilendo che la Banca d’Italia non possa concedere al Tesoro anticipazioni di alcun tipo; il preesistente Conto corrente di Tesoreria è stato pertanto soppresso e al suo posto è stato istituito il "*Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria*", alimentato inizialmente con il controvalore di una emissione di titoli per 30.000 miliardi di lire collocati presso la Banca d’Italia (importo ridotto a 10 miliardi di euro con decreto ministeriale del 19 settembre del 2005). Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del predetto Testo Unico, sulle giacenze del conto “disponibilità” la Banca d’Italia corrisponde semestralmente un interesse pari al tasso medio dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente (da compensare con gli interessi percepiti dalla Banca sui BOT emessi alla costituzione del Conto). Con decreti del Ministro dell’economia viene stabilito l’eventuale importo differenziale a carico della Banca d’Italia idoneo ad assicurare la compensazione dell’onere dipendente dallo scarto tra il predetto tasso e quello relativo ai titoli di Stato assegnati alla Banca all’atto della costituzione del deposito, fino al rimborso dei titoli di riferimento. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Si segnala, infine, che il conto disponibilità non può essere utilizzato in modo duraturo per la copertura del fabbisogno.

previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti, nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale (**comma 4**).

Al fine di individuare con maggiore dettaglio l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in oggetto, si segnala l'opportunità di acquisire dal Governo ulteriori informazioni in ordine alle società non quotate a totale partecipazione statale diretta o indiretta, nonché agli enti pubblici nazionali inseriti nel conto consolidato della P.A., interessati dalle norme.

Articolo 19, commi 1 e 2
(Reclutamento di personale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 18 del decreto-legge n.112 del 2008 convertito con legge n.133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».

1. All'articolo 18 del decreto-legge **25 giugno** 2008, n.112, convertito, con **modificazioni, dalla** legge **6 agosto** 2008, n.133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo **30 marzo** 2001, n.165, e **successive modificazioni**, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica **locale** totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi **pubblici locali** senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale **né** commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica **inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311**. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».**

2. All'articolo 3 della legge n.244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre

2. All'articolo 3 della legge **24 dicembre** 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

soppressa.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».

L'**articolo 19, comma 1**, aggiunge il comma *2-bis* all'articolo 18 del D.L. 112/2008, con il quale si estendono le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, ad una serie di soggetti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione⁷⁶:

- società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara (come precisato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati);
- società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
- società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Si prevede inoltre che tali società adeguino le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Durante l'esame in prima lettura si è inoltre previsto l'assoggettamento delle medesime società al patto di stabilità interno, previa emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni e sentita la Conferenza unificata, che ne definisca le modalità e la modulistica. Detto decreto dovrà essere emanato entro il 30 settembre 2009.

I commi successivi modificano la disciplina sulle società pubbliche e quella sugli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o

⁷⁶ Di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

indirettamente dallo Stato, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008⁷⁷ ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa delle suddette società .

Il **comma 2** dell'articolo 19, alla **lettera a)** novella il comma 28 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008, introducendo la previsione dell'invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all'assunzione di nuove partecipazioni societarie e al mantenimento delle attuali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata soppressa la **lettera b)** del comma 2, modificativa del comma 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008, che ha disposto una proroga al 30 settembre 2009 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche⁷⁸ controllanti devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate⁷⁹, prevedendo altresì che il mancato avvio delle procedure di cessione configuri una fattispecie di responsabilità erariale.

Va segnalato che il citato comma 29 è stato novellato, successivamente all'entrata in vigore del decreto legge in esame, dall'articolo 71 della legge n. 69 del 2009⁸⁰: rimane pertanto in vigore la disciplina prevista da questa ultima disposizione, la quale dispone che l'obbligo di cessione delle società vietate deve essere adempiuto dalle pubbliche amministrazioni - non già entro il 30 settembre 2009 - bensì entro il primo gennaio 2011 (ossia entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008).

⁷⁷ Legge n. 244 del 2007.

⁷⁸ Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi di tale articolo, per amministrazioni pubbliche si intendono "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

⁷⁹ Si ricorda che il comma 27 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' invece sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici secondo la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

⁸⁰ Legge 18 giugno 2009, Recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Articolo 19, commi 3-4

(Obbligazionisti e azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
3. L'articolo 7- <i>octies</i> del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.33 è modificato come segue:	3. <i>Identico:</i>
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.»;	a) <i>identica;</i>
b) il comma 1 è abrogato;	b) <i>identica;</i>
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;	c) <i>identica;</i>
d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza	d) <i>identica;</i>

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;»;

e) al comma 3, lettera *b)*, le parole «di cui alla lettera *a)* non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

f) al comma 3, lettera *b)* è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera *a-bis)*, sono effettuate nell'anno 2010»;

g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

h) identica;

i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

i) identica;

j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

j) identica;

k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

k) identica;

l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

l) identica;

m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti

m) identica;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

parole: «e delle azioni»;

n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.»;

p) è abrogato il comma 8;

q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n.134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n.166.»;

r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n.10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.,

n) *identica*;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del **testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.»;

p) *identica*;

q) *identica*;

r) *identica*.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.33, come modificato dal comma **3** del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*octies*, comma 2, del decreto-legge n.10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n.33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*octies*, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n.33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

L'articolo 19, comma 3, novella l'articolo 7-*octies* del D.L. n. 5/2009⁸¹ e, insieme al **comma 4**, amplia le tutele agli obbligazionisti ed agli azionisti di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., in amministrazione straordinaria.

L'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008⁸², nel quadro delle misure destinate ad agevolare la privatizzazione di Alitalia, ha ammesso i piccoli azionisti e gli obbligazionisti della società al godimento dei benefici del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto⁸³, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle norme relative attuative.

Successivamente l'articolo 7-*octies* del D.L. n. 5/2009 ha dettato una disciplina specifica di tutela degli obbligazionisti Alitalia, escludendoli conseguentemente dai benefici del menzionato Fondo. La norma prevede che i titolari delle obbligazioni "Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile" (c.d. Mengozzi-*bond*) possano cederle, nel limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, al Ministero dell'economia e delle finanze, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012. Il controvalore dei titoli di Stato attribuibili agli obbligazionisti è determinato in relazione al prezzo medio di borsa delle obbligazioni Alitalia nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento.

⁸¹ D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*, e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

⁸² D.L. 28 agosto 2008, n. 134, recante *Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi* e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

⁸³ Il Fondo, disciplinato dall'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge n. 266/2005, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

Il **comma 3** dell'articolo in esame novella il citato articolo *7-octies* (in calce alla presente scheda è riportato il testo a fronte delle disposizioni novellate) in relazione ai seguenti punti:

- prevede che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia sia pari al prezzo medio di borsa nell'ultimo mese di negoziazione, anziché al 50% del suddetto prezzo, come previsto dal citato D.L. n. 5/2009. L'importo da rimborsare è individuato dalla stessa norma in 0,262589 euro per ciascuna obbligazione e corrisponde al 70,97% del valore nominale delle obbligazioni stesse (lett. c);
- consente anche ai titolari di azioni Alitalia di cedere i propri titoli al Ministero dell'economia e delle finanze, in cambio della stessa tipologia di titoli di Stato prevista per gli obbligazionisti. L'importo riconosciuto agli azionisti è determinato nel 50% del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ed è pari a 0,2722 euro per ogni azione (lett. d);
- prevede che il rimborso in favore degli azionisti non può essere superiore a 50.000 euro per ciascun azionista (lett. e);
- posticipa il termine per la presentazione delle richieste di rimborso dall'11 luglio 2009⁸⁴ al 31 agosto 2009 (lett. g);
- prevede che la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei documenti relativi alle richieste di rimborso da parte degli intermediari finanziari sia effettuata in formato cartaceo e su supporto informatico (lett. i);
- stabilisce che la data alla quale fare riferimento per la determinazione della quantità di titoli detenuti sia quella in cui è presentata la dichiarazione di rimborso, anziché il 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2009) (lett. j);
- posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la data entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato agli aventi diritto (lett. n);
- stabilisce che alle operazioni in oggetto non si applicano gli articoli 102 e seguenti e gli articoli 114 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) (lett. o);
Le richiamate norme del TUF disciplinano le offerte pubbliche di acquisto e di scambio e gli obblighi di informazione societaria.
- abroga il sopra citato articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008, eliminando gli azionisti Alitalia dal novero dei soggetti ammessi a godere dei benefici del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie (lett. q).

Il **comma 4** prevede l'applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

⁸⁴ Novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 5/2009.

Lo stesso comma incrementa di 230 milioni di euro per l'anno 2010 l'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, prevista dal comma 2 dell'articolo 7-*octies*.

Sempre con riferimento alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7-*octies*, si segnalano:

- la **lett. b)** del comma 3 che abroga il comma 1 dell'articolo 7-*octies*, il quale prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2012, per assicurare il rimborso delle obbligazioni Alitalia. Conseguentemente la **lett. p)** e la **lett. r)** del comma 3 abrogano rispettivamente i commi 8 e 10 dell'articolo 7-*octies*, che fanno riferimento al suddetto comma 1;
- la **lett. f)** del comma 3 che fissa un tetto di 100 milioni di euro per le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti da effettuare nell'anno 2009. Le restanti assegnazioni agli obbligazionisti e quelle a favore degli azionisti saranno effettuate nell'anno 2010.

Articolo 19
(Società pubbliche)

Comma 3

Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
<p style="text-align: center;"><i>Art. 7-octies</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee aeree italiane Spa</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7-octies</i></p> <p style="text-align: center;">Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7-octies</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.</i></p>
<p>1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23</p>	<p style="text-align: center;"><i>2. Identico.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>2. Identico.</i></p>

<p align="center">Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</p> <p align="center"><i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
dicembre 2005, n. 266.		
<p>3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative rese necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del</p>	<p>a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, pari ad</p>	<p>a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, pari ad</p>

Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;	euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale , e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;	euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;
	a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato	<i>a-bis) identica;</i>

<p align="center">Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</p> <p align="center"><i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
	<p>di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;</p>	
<p>b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato</p>	<p>b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di</p>	<p>b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera a) e <i>a-bis</i>) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore</p>

<p align="center">Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</p> <p align="center"><i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
<p>al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.</p>	<p>Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.</p>	<p>delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.</p>
<p>4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale</p>	<p>4. I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2009, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:</p>	<p>4. I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2009, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:</p>

<p align="center">Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</p> <p align="center"><i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
dichiarano il loro impegno irrevocabile:		
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;	a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari e azionari detenuti;	a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari e azionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:	5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono in supporto cartaceo e su supporto informatico al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:	5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono in supporto cartaceo e su supporto informatico al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno	a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni che, entro il	a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni che, entro il

Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;	termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenuta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;	termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenuta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.	c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari e azionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni di cui al comma 3.	c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari e azionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero	6. A successiva richiesta del Ministero	6. A successiva richiesta del Ministero

Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
<p>dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.</p>	<p>dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari e azionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e delle azioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.</p>	<p>dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari e azionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e delle azioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.</p>
<p>7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il</p>	<p>7. Entro il 31 dicembre 2010, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il</p>	<p>7. Entro il 31 dicembre 2010, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il</p>

<p align="center">Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</p> <p align="center"><i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.	Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.	Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.
	7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti.	9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.	9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.

<p align="center">Novelle all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</p> <p align="center"><i>Obbligazionisti ed azionisti Alitalia spa in amministrazione straordinaria</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	Modifiche proposte dall'A.S. 1724
<p>10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Articolo 19, comma 5

(Affidamento della gestione di fondi a società pubbliche)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

5. *Identico.*

Il **comma 5** consente alle amministrazioni dello Stato - cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici - di affidare direttamente la gestione di tali fondi o interventi a società a capitale interamente pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi nazionali conferenti.

Si deve trattare di società su cui le prime esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono posti a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi.

Si segnala come non appaia di univoca interpretazione il riferimento alle "società su cui le amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi", nonché l'ulteriore requisito del "quasi" esclusivo svolgimento delle attività delle società nei confronti dell'amministrazione.

Articolo 19, commi 6-13

(Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

6. *Identico.*

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.244, **come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n.69**, è sostituito dal seguente:

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;».

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, **terzo** comma, del codice civile;».

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n.244, **come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n.69**, è sostituito dal seguente:

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare

«d) *identica*».

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera *b*);».

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è soppresso.

9. *Identico.*

(...)

(...)

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è sostituito dal seguente: «*13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.*».

10. *Identico.*

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.559, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.116.

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni **delle società** di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.559, e **successive modificazioni, nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.**

12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente

12. Il consiglio di amministrazione **delle società** di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonchè dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326».

13. *Identico.*

I commi 6-13 dell'articolo 19 modificano la disciplina delle società pubbliche e degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008⁸⁵ ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa delle suddette società **(N.B.: al comma 9-bis, inserito dalla Camera e riguardante altre materie, è dedicata un'apposita scheda di lettura, v. infra).**

Il **comma 6** reca un'interpretazione autentica dell'art. 2497, primo comma, c.c., relativo alla responsabilità in capo ad enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, nell'ipotesi di violazione da parte di questi dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

La norma specifica, al riguardo, che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

⁸⁵ Legge n. 244 del 2007.

Si ricorda che l'art. 2497, primo comma, c.c. prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

I **commi 7 e 8** apportano modifiche alle lettere b) e d) del comma 12 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008, recante una serie di disposizioni in materia di organi di amministrazione delle società pubbliche direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche statali⁸⁶.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, i commi 7 e 8 sono stati modificati al fine di coordinarli con le novelle apportate allo stesso comma 12 dall'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69⁸⁷ successivamente alla entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In particolare, il **comma 7** - sostituendo la lettera b) del citato comma 12 - prevede che l'organo di amministrazione - previa delibera dell'assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, sulle materie delegabili e fissarne in concreto contenuto e compenso ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.⁸⁸.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati è stata introdotta la precisazione che il comma 7 in parola sostituisce la lettera b) del comma 12, come sostituito dall'art. 71 della suddetta legge 69/2009.

La lettera b) del citato comma 12, come sostituito dall'art. 71 della legge 69/2009 e attualmente vigente, prevede che l'attribuzione di deleghe operative al presidente

⁸⁶ L'art. 3, comma 12, della legge 244/07, nella formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, ha chiamato le amministrazioni pubbliche statali ad adottare, anche attraverso atti di indirizzo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, iniziative atte ad incidere sugli organi societari delle società da esse direttamente o indirettamente controllate, al fine di: ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti da più di cinque membri, e a cinque, se composti da più di sette membri (*lett. a*); prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato (*lett. b*); sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi (*lett. c*); eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari (*lett. d*).

⁸⁷ "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile".

⁸⁸ L'art. 2389, terzo comma, c.c. prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

avvenga direttamente con delibera dell'assemblea dei soci. La citata lettera b) non reca alcuna previsione in merito al compenso.

La formulazione della suddetta lettera b), nel testo originario, prevedeva, invece, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente dovessero essere attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato.

Il **comma 8** - sostituendo la lettera *d*) del comma 12 - prevede che lo stesso organo di amministrazione - fermo quanto previsto ai sensi della lettera *b*) - possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale, unitamente al Presidente, nell'ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi secondo quanto previsto dal citato art. 2389, terzo comma, c.c..

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati è stata introdotta la precisazione che il comma 8 in parola sostituisce la lettera *d*) del comma 12, come sostituito dall'art. 71 della legge 69/2009.

La lettera *d*) del citato comma 12, come sostituito dall'art. 71 della legge 69/2009 e attualmente vigente, prevede che l'organo di amministrazione - fermo quanto previsto ai sensi della precedente lettera *b*), relativamente alle deleghe operative specificamente attribuite al presidente da parte dell'assemblea dei soci - possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c..

La formulazione della suddetta lettera *d*), nel testo originario, disponeva l'eliminazione della previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché l'obbligo di limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati è stato introdotto il **comma 8-bis** il quale prevede che i commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

Si rileva, al riguardo, come sulla base di tale previsione, le disposizioni introdotte dai commi 7 ed 8 in materia di attribuzioni di funzioni e compensi degli organi societari dovrebbero retroagire rispetto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sostituendosi così alle novelle introdotte sulla medesima materia dal citato art. 71 della legge 69/2009. Rimangono pertanto da verificare gli effetti degli atti degli organi societari eventualmente adottati nel breve periodo di vigenza della disciplina recata dalla medesima legge 69/2009.

Il **comma 9** abroga l'art. 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.⁸⁹.

Ai sensi del **comma 10**, le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse, ad eccezione di quelle inerenti le deleghe operative al presidente - di cui al precedente comma 7 - e di quelle relative l'attribuzione di deleghe ad un solo componente del Consiglio, di cui al comma 8.

I **commi 11 e 12** recano disposizioni in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico dello Stato⁹⁰, le quali, a seguito di una modifica introdotta in sede referente alla Camera dei deputati, sono state estese alla Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria⁹¹ (SOGEI).

In particolare, il **comma 11** demanda ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni delle suddette società.

Il **comma 12** dispone che il consiglio di amministrazione delle suddette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, c.c..

L'art. 2383, terzo comma, c.c. prevede la rieleggibilità degli amministratori, salvo diversa disposizione dello statuto, e la revocabilità degli stessi dall'assemblea in qualunque tempo.

Per ciò che riguarda l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il comma in esame sembra tacitamente abrogare la previsione contenuta nell'art. 10, comma 1 della legge 559/1966, secondo la quale il consiglio di amministrazione di tale Società è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro dell'economia.

Per quanto riguarda la SOGEI, si ricorda che l'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁹², già prevede che il consiglio di amministrazione della SO.GE.I

⁸⁹ Il comma oggetto di abrogazione disponeva che i consiglieri in carica cessassero dall'incarico alla data dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (1° gennaio 2007) e che i nuovi consiglieri dovessero essere nominati entro i successivi quarantacinque giorni.

⁹⁰ Società la cui disciplina di riferimento è contenuta nella legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116.

⁹¹ Di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008.

⁹² Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133.

(Società di gestione informatica) sia formato da cinque componenti. Lo stesso comma 15 ha inoltre disposto il rinnovo del consiglio di amministrazione della SO.GE.I entro il 30 giugno 2008, escludendo peraltro la possibilità di rieleggere i precedenti amministratori.

Lo statuto delle suddette società dovrà conformarsi, entro il medesimo termine, alle previsioni di cui al citato comma 12 dell'art. 3 della legge 244/2007.

Il **comma 13** reca, infine, un'ulteriore modifica all'art. 3, comma 12, della legge finanziaria per il 2008, finalizzata ad escludere dall'applicazione della disciplina ivi prevista, la disciplina relativa allo statuto della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 269/2003⁹³.

L'art. 5, comma 4 del decreto-legge 269/2003, nel disciplinare la trasformazione di Cassa depositi e prestiti in S.p.a., ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato lo Statuto di Cassa depositi e prestiti e nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Lo stesso art. 5, al comma 4, ha disposto che le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi siano deliberate a norma del codice civile.

Si osserva che la modifica introdotta dal comma in esame sembra riferirsi al testo dell'art. 3, comma 12, della legge finanziaria per il 2008, come modificato dall'art. 71, comma 1, lettera a), della legge 69/2009.

⁹³ Convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 19, comma 9-bis

(Tariffe autostradali e canone dovuto dalle concessionarie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n.296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetta a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma - parte sevizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

Il comma 9-bis, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati e modificato dal maxi-emendamento del Governo, sopprime il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali, riscosso da concessionari e assegnato all'ANAS S.p.A.; il sovrapprezzo è stato introdotto dal comma 1021 dell'art. 1 della legge 296/2006⁹⁴. Viene, contemporaneamente e in misura corrispondente aumentato il canone dovuto dalle concessionarie autostradali, ditalchè la manovra non ha effetti su quanto pagato dall'utenza poiché il sovrapprezzo cambia nome, diventando un incremento del canone.

Il comma 9-bis dell'articolo 19, del decreto-legge in esame, contemporaneamente alla citata soppressione, aumenta corrispondentemente il canone dovuto dai concessionari autostradali all'ANAS, finalizzandolo sempre al finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta all'ANAS. L'ANAS provvede a dare distinta evidenza di tale integrazione nel proprio piano economico-finanziario.

Il comma 1020 dell'art. 1 della legge 296/2006 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'incremento dall'1% al 2,4% della misura del canone annuo dovuto all'ANAS da parte degli enti concessionari e disciplinato dall'art. 10 della legge 537/1993⁹⁵. Lo stesso comma ha altresì disposto che il 42% del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario e che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari.

Quanto al comma 1021, istitutivo del sovrapprezzo in questione (in luogo del soppresso sovrapprezzo previsto a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane) si articola nei seguenti importi, decorrenti dalle scadenze indicate:

⁹⁴ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

⁹⁵ Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica".

(importi in millesimi di euro a chilometro)

Decorrenza della tariffa	Classi di pedaggio	
	A e B	3, 4 e 5
2007	2	6
2008	2,5	7,5
2009	3	9

L'ultima riga della precedente tabella evidenzia che gli importi previsti per il 2009 dal comma 1021 sono identici a quelli fissati dal comma in esame, che decorreranno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'art. 3, comma 4, del decreto-legge 185/2008⁹⁶ ha sospeso, fino al 30 aprile 2009, la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, previsto dal citato comma 1021.

Il Contratto di programma ANAS 2009 (approvato dal CIPE nella seduta del 26 giugno 2009) stima in 289 milioni di euro le maggiori entrate per il 2009 derivanti dall'applicazione del comma 1021.

Rispetto alla disciplina prevista dal comma 1021, la disposizione in esame prevede che:

- i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza; tale incremento non viene assoggettato a canone;
- l'applicazione della presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per gli utenti poiché, infatti, sembra che la disposizione in esame modifica la denominazione della somma dovuta, da sovrapprezzo del pedaggio ad integrazione del canone dovuto dai concessionari.

Si fa infine notare che l'ultimo periodo del comma in esame riproduce, chiarendolo, quanto già affermato nell'ultimo periodo del comma 1021 sulla riduzione, conseguente alle maggiori entrate attribuite all'ANAS, dei pagamenti dovuti all'ANAS a titolo di corrispettivo del Contratto di programma - **parte servizi - secondo quanto specificato dal maxi-emendamento.**

⁹⁶ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Articolo 19, commi 13-bis e 13-ter
(Tirrenia S.p.a. e sistema informativo del demanio marittimo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n.296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**priorità per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID)**

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Il comma 13-bis, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati, intende utilizzare, per l'anno 2009, le risorse di cui all'art. 1, comma 1003 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), pari a 50.000.000 di euro, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle di cui all'autorizzazione di spesa ex art. 8, comma 4, del D.L. n.159/2007⁹⁷, pari a 14.510.000 di euro, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero, destinandole:

- alla copertura finanziaria della sovvenzione in favore dei servizi di collegamento marittimi svolti dal Gruppo Tirrenia nell'anno in corso nonché all'ammodernamento della flotta, per un importo pari a 49.000.000 di euro;
- all'adeguamento alle norme internazionali sulla sicurezza, per un importo pari a 9.500.000 di euro;
- all'incremento del fondo perequativo per le autorità portuali;
- alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con particolare riferimento al sistema informativo del demanio marittimo (SID), per un importo pari a 6.010.000 di euro.

⁹⁷ Il D.L. 1-10-2007 n. 159, recante *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

In merito a tale ultimo riferimento, si ricorda che la realizzazione del Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.), attualmente in fase di completamento, è stata avviata nel 1993 con la finalità di consentire una efficace gestione dei beni del demanio marittimo attraverso la puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d'uso disponendo, per l'intero territorio nazionale, di una cartografia catastale aggiornata e revisionata.

Più specificamente, l'art. 1, co. 1003 della Legge Finanziaria per il 2007 autorizza, per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di *hub* portuali di interesse nazionale nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di *transhipment*, un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti il quale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce con proprio decreto, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

In attuazione di quanto sopra disposto il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato il D.M. 20 novembre 2008, n. 202.

Il citato art. 8, del D.L. n. 159/2007, disciplinante gli interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina, stabilisce, al comma 4, che per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nei periodi di emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

Il Consiglio dei Ministri, con il recente D.P.C.M. 13 marzo 2009, ha definito i criteri di privatizzazione nonché le modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna S.p.a., nel capitale della società Tirrenia di navigazione S.p.a. autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad alienare il 100% della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell'art. 57 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).

Il comma 13-ter, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati, al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto al comma 13-bis, impone al Ministero delle infrastrutture e trasporti il versamento di una somma, nel totale pari a 64.510.000 di euro, a valere sui residui di stanziamento iscritti nei capitoli 7620 (50.000.000 di euro) e 7255 (14.510.000 di euro) dello stato di previsione del Ministero stesso.

Articolo 20

(*Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.698.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile,

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 2007**, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. *Identico.*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge **di conversione del presente decreto**, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.248 sono apportate le seguenti modificazioni:

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, **con modificazioni, dalla** legge 2 dicembre 2005, n.248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo è soppressa la

a) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

parola «anche»;

b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, sia»;

b) *identica*;

c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

c) *identica*.

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

d) è aggiunto, infine il seguente comma:

«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a

«6-bis. *Identico*».

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 1992**, e successive modificazioni. **Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia.** Dalla attuazione del presente comma non devono derivare **nuovi o maggiori** oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 20** detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte le fasi dei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici, nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. L'attuazione delle nuove disposizioni non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo infatti previsto che l'INPS si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007,

che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Istituto medesimo.

Viene in primo luogo disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'integrazione con un medico dell'INPS della composizione delle commissioni mediche delle ASL competenti agli accertamenti sanitari sulle invalidità e sull'*handicap*. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'Inps.

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295⁹⁸, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le stesse commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. La materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi.

All'INPS viene anche attribuita la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile *handicap* e disabilità, disponendosi, nel caso di accertata insussistenza degli stessi, l'immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, seguita dalla revoca degli stessi (art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/1994). A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2010 le domande dirette ad ottenere i benefici, corredate della necessaria certificazione medica, devono essere presentate all'Inps che provvederà a trasmetterle, in via telematica, alle Aziende sanitarie locali.

Viene poi demandata ad un accordo quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni la disciplina delle modalità di affidamento all'Inps delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile *handicap* e disabilità e viene contemplata la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l'Inps e le regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l'erogazione dei trattamenti di invalidità civile.

⁹⁸ In materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

Infine, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali - mediante un intervento sull'articolo 10 del D.L. n. 203/2005⁹⁹ -. Da un lato, viene eliminato l'obbligo di notificare all'Avvocatura dello Stato gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile e le sentenze e i provvedimenti in essi pronunciati; dall'altro viene stabilito che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie ed assistenziali nei casi in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, su richiesta di quest'ultimo al direttore della sede provinciale dell'Inps, alle indagini assista un medico legale dell'ente. Viene inoltre stabilito che nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007, vale a dire dal momento in cui l'Inps, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 30 marzo 2007, è subentrato al Ministero dell'economia nella controversie instaurate, provveda comunque l'Inps all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale

Con l'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è stato completato il trasferimento all'Inps delle residue competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, *handicap* e disabilità, competenze precedentemente attribuite alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile¹⁰⁰ incardinata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed attualmente svolte dalle Commissioni di verifica¹⁰¹ dell'INPS.

A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l'INPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni residue allo Stato.

L'articolo in esame si chiude con la previsione della nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione, avente il compito di proporre l'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992¹⁰². Viene espressamente previsto che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **La Camera ha aggiunto la previsione della trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, dello schema di decreto attuativo delle eventuali modifiche alle tabelle citate.**

⁹⁹ *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito dalla legge 248/2005.

¹⁰⁰ Di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

¹⁰¹ Le Commissioni di verifica ricevono ed esaminano i verbali delle Commissioni delle ASL; possono convalidare i verbali oppure sospenderli per accertamenti ulteriori. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione, in assenza di sospensione, il suddetto verbale è ritenuto accolto. Può inoltre effettuare visite a campione previste dalla normativa vigente.

¹⁰² *Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.*

Articolo 21

(Rilascio di concessioni in materia di giochi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito:

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, **relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie**, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati **in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010;

b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita;

c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita;

d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;

e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

(Si veda il comma 1, lettere da a) ad e)).

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto **ad una base predefinita che assicuri**, comunque, entrate complessivamente non **inferiori** a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a **300** milioni di euro **nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;**

b) **offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;**

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete **su tutto il territorio nazionale**, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a **10.000** punti vendita, **da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.**

2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni,

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi

Testo del decreto-legge

comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5 anno di concessione.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è **subordinata** alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il **primo** semestre del **quinto** anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legge 24 giugno 2009, n.77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videotermini, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videotermini fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

n.773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione».

9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129, e successive

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo».

10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, dopo la lettera *p*) è aggiunta la seguente:

«*p-bis*) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dovesse risultare incapiente».

11. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.

L'articolo 21, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, ai commi da 1 a 3 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, specificando che la gestione di tali attività deve sempre essere attribuita mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie secondo la normativa comunitaria e nazionale.

In vista della scadenza al 31 maggio 2010 della concessione attribuita per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) avvia entro il 31 luglio 2009 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto) le procedure per la tempestiva aggiudicazione della concessione, comprensiva anche della raccolta a distanza di tali lotterie, agli operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero non superiore a 4, in possesso di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel definire l'offerta, valore prioritario verrà attribuito:

- a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nel 2009 e a 300 milioni di euro nel 2010 indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
- b) all'offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;

c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita (anziché 15.000 come originariamente previsto), da attivare entro il 31 dicembre 2010. E' previsto il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni e servizi.

Ai sensi del **comma 2** la concessione dovrà prevedere un aggio, comprensivo del compenso dell'8% dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90% della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite (c.d. *pay-out*), per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75%.

Le concessioni attribuite hanno una durata massima pari a 9 anni suddivisi in due periodi, rispettivamente, di 5 e 4 anni e potranno essere rinnovabili per non più di una volta. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo (4 anni) è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'A.A.M.S., da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione (**comma 4**).

Il **comma 5**, al fine di garantire il mantenimento degli introiti erariali, dispone la proroga fino e non oltre il 31 gennaio 2012 della distribuzione delle lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione da parte della rete esclusiva dell'attuale concessionario (Lottomatica) che le gestirà, comunque, secondo le regole vigenti, a condizione che esso sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

Il **comma 6** riserva al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita. L'A.A.M.S vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

Con il termine "lotterie ad estrazione differita" si intendono le lotterie tradizionali, che sono collegate ad uno o più eventi storici, artistici, culturali o ad altri eventi locali, quali la Lotteria Italia, il Carnevale di Viareggio, il Gran Premio di Monza. Per tali lotterie viene effettuata una estrazione finale.

Con l'istituzione nel 1994 delle "lotterie istantanee" l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ha introdotto una nuova modalità di gioco attraverso la quale poter conoscere "immediatamente" il risultato e l'eventuale vincita (c.d. "gratta e vinci"). Per 10 anni le lotterie istantanee sono state gestite direttamente dall'A.A.M.S. Con la convenzione stipulata il 14 ottobre 2003 e i successivi atti aggiuntivi alla convenzione stessa del 15 ottobre 2003 e del 31 maggio 2004, l'A.A.M.S. ha affidato per 6 anni (sino al 31 maggio 2010) in concessione al R.T.I. Lottomatica S.p.A. (ora Consorzio Lotterie Nazionali) il servizio di gestione automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea, ad eccezione delle lotterie istantanee telematiche e/o telefoniche, la cui realizzazione è affidata all'A.A.M.S.

Poiché l'articolo 16, comma 2, della convenzione prevede la possibilità di rinnovo della concessione, a fronte di richiesta in tal senso avanzata in data 18 marzo 2009 da

parte di Lottomatica S.p.A., l'A.A.M.S ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, alla luce delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di rinnovo dei contratti intervenute successivamente alla stipula della convenzione (2003).

Con il parere n. 1163/2009 emanato nella seduta del 5 maggio 2009 la terza sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che il divieto di rinnovo dei contratti pubblici previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) non sia applicabile al rinnovo della concessione relativa al 'Gratta e vinci'. Il Consiglio di Stato ha precisato che Lottomatica S.p.a. non ha diritto ad un rinnovo automatico della concessione, ma che l'A.A.M.S. può tuttavia rinnovarla. In tal caso il rinnovo non potrà superare i 6 anni previsti dalla concessione iniziale e i contenuti della stessa concessione dovranno restare "sostanzialmente invariati", pena l'obbligo di indire una nuova gara.

Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videotermini (c.d. "*video lotteries*") previsto dall'articolo 12, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009 (c.d. D.L. Abruzzo)¹⁰³, il **comma 7** autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare entro il 15 settembre 2009 le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972¹⁰⁴, prevedendo:

- a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videotermini, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

¹⁰³ La richiamata lettera l) consente di introdurre sperimentalmente ed avviare a regime sistemi di gioco (c.d. "*video lotteries*") caratterizzati:

- dal controllo remoto del gioco attraverso videotermini in ambienti dedicati;
- dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche;
- dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate.

L'A.A.M.S. potrà definire:

- il prelievo erariale unico (c.d. PREU) comunque non superiore 4% delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco (punto 1);
- le caratteristiche degli ambienti dedicati assicurando che i videotermini siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videotermini (punto 2);
- l'autorizzazione ad installare videotermini (fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti dai concessionari), previo versamento di una somma di euro 15.000 per ogni videoterminale (punto 4);
- le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari (punto 5).

¹⁰⁴ Il richiamato comma 4 ha previsto che entro il 30 giugno 2004 fossero individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi da gioco indicati all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931. Tale rete o reti devono consentire la gestione telematica, anche mediante apparecchi videotermini, del gioco lecito previsto per tali apparecchi. Con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 86, sono dettate le disposizioni attuative.

- b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'A.A.M.S. in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori sono autorizzati all'installazione dei videotermini fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui alla lettera a) dell'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 (apparecchi con vincite in denaro), ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
- c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videotermini, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera i), numero 4), del D.L. n. 39, fino al termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b). La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del R.D. n. 773 del 1931, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

All'articolo 12, comma 1, della lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, il **comma 8** sostituisce il punto 5), stabilendo che le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videotermini prevista al punto 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione.

Per le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972, il punto 5), nel testo vigente, prevede: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio di euro 15.000, con esclusione dell'onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 4), fino a concorrenza dell'importo corrisposto per il numero di videotermini così conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara.

Il maxiemendamento votato dalla Camera non ha recepito il comma 9 del testo approvato in sede referente (AC 2561-A), recante una integrazione al decreto-legge n. 39 del 2009. Conseguentemente, la rinumerazione di tutti i successivi commi del maxiemendamento è slittata (il nuovo comma 9 corrisponde al 10 dell'AC 2561-A, ecc.)

Il **comma 9** sostituisce il comma 5 dell'articolo 4-septies del D.L. n. 97 del 2008 (legge n. 129 del 2008) ed introduce il comma 5-bis.

Il richiamato articolo 4-septies reca disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze (S.S.E.F.). In particolare il comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il decreto ministeriale 28

settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della S.S.E.F.), sia adeguato alle disposizioni recate dall'articolo stesso.

Il nuovo testo del comma 5 stabilisce che le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) e delle Agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle Agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche anche mediante procedure selettive.

In merito agli oneri derivanti dal transito di tale personale, il successivo comma 5-*bis* vi provvede a valere e nei limiti delle risorse rinvenienti dalla lotta all'evasione, al gioco irregolare e alle frodi negli scambi intracomunitari come indicati dall'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 262 del 2006¹⁰⁵, ed utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006¹⁰⁶.

Il personale interessato dal transito è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** novella l'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 39 del 2009 (D.L. Abruzzo) recante disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, aggiungendo la lettera *p-bis*). La nuova disposizione autorizza l'A.A.M.S. a disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, nell'ambito del gioco del Bingo, che le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a montepremi, per l'11% a prelievo erariale e per l'1% a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; la disposizione prevede, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle

¹⁰⁵ Ai sensi del comma 14, gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

¹⁰⁶ Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle Agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali.

cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, fermo restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29 è stato emanato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo».

L'articolo 4 prevede che la somma da distribuire in premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze, in ogni partita è il 58% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita.

L'articolo 5 stabilisce che il prelievo erariale è fissato in misura del 20% del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 7 il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.

L'articolo 9 prevede che il concessionario presti all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di 1 miliardo di lire (pari a €516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. L'affidatario del controllo centralizzato del gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di 10 miliardi di lire (pari a €5.164.568,99).

Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni per le nuove concessioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, nonché di quelle previste dall'articolo 21 del decreto-legge in esame, nel caso che il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il **comma 11** dispone che il trasferimento in proprietà ad A.A.M.S., di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, sia differito alla scadenza della convenzione di concessione, sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

Relativamente al gioco del Bingo il **comma 12** prevede la possibilità di adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11% delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70% della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, in misura pari allo 0,80% del valore delle cartelle acquistate.

Il **comma 13** fissa i termini di pagamento per il 2009 e per il 2010 dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli:

- per il 2009 viene stabilita al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile 2008 a settembre 2009;
- per il 2010 viene stabilita al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre 2009 a marzo 2010 e al 31 ottobre per quella dovuta da aprile 2010 a settembre 2010.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 66 del 2002 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) l'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 22
(Settore sanitario)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis* le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;

b) al comma 1-*ter* le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

1. *Identico:*

a) al comma 1-*bis* le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 **ottobre** 2009»;

b) al comma 1-*ter* le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 **ottobre** 2009 **si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n.42, in materia di federalismo fiscale; inoltre**».

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza **permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che le

province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge **18 settembre** 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di **stipula del Patto per la salute** è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province

Testo del decreto-legge

regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.

4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

autonome di Trento e di Bolzano riversano **all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.**

3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».

4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, **ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione**, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 dell'8 febbraio 2002**, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, **pubblicata**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'articolo **1, comma 180**, della legge 30 dicembre 2004, n.311, **e successive modificazioni**, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del **Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

c) l'anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera *b)*). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n.3635, cessa dal suo incarico;

d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222. Si applicano

regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del **Consiglio** dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

c) **il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera *b)*** è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della **medesima** lettera *b)*). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n.3635, cessa dal suo incarico;

d) *identica.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n.159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.

5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia

5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 **della citata** Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133:

e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, **di cui** all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 6 agosto 2008, n.133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. **Al medesimo** articolo 79, comma 1, del decreto-legge **n.112 del 2008**, convertito, con modificazioni, **dalla legge n.133 del 2008**, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.

a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;

b) le parole da «comprensivi» fino a «15 febbraio 1995» sono soppresse.

7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le

7. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

medesime finalità di cui al comma 6.

8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera *b*) dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera *b*) **della citata** Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

L'**articolo 22** reca una serie di disposizioni relative al settore sanitario.

In particolare, si dispone:

- il differimento al **15 ottobre 2009** del termine fissato al 31 ottobre 2008 dalla disciplina previgente¹⁰⁷, relativo alle condizioni per l'accesso, da parte delle Regioni, al finanziamento integrativo per gli anni 2010 (103.945 milioni di euro) e 2011 (106.265 milioni di euro) rispetto al livello fissato per il 2009 (102.683 milioni di euro). Il predetto termine riguarda la stipula di un'intesa fra lo Stato e le regioni contenente specifici impegni (riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri; riduzione delle spese per il personale degli enti del SSN, l'adozione, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini). In assenza della citata Intesa entro il termine prescritto, salva l'applicazione dell'articolo 120 della Costituzione sulle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, delle relative norme statali di attuazione e della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, è prevista l'emanazione di un regolamento del Ministro della salute contenente le suddette misure di razionalizzazione della spesa.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato fissato al 15 ottobre 2009 il termine sopra descritto, previsto dal decreto-legge originario al 15 settembre 2009, e sono stati inseriti i riferimenti summenzionati (per l'ipotesi di mancato rispetto del termine) all'articolo 120 della Costituzione, alle norme statali di attuazione ed alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;

¹⁰⁷ Cfr. in particolare l'articolo 79, cc. 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 79 del 25 giugno 2008 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- la costituzione, a decorrere dal 2010, di un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale¹⁰⁸. **Una norma aggiunta dalla Camera demanda ad un'Intesa da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione, a valere sulle risorse del citato fondo, degli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.** Il fondo è alimentato attraverso le economie di spesa derivanti dalle misure recentemente adottate con il decreto legge n. 39/2009 - convertito dalla legge n. 77/2009 – in materia di spesa farmaceutica.

In particolare, con il decreto-legge è stata disposta una rimodulazione¹⁰⁹, con riferimento ai farmaci equivalenti, delle spettanze dell'azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico, pari, rispettivamente, a 58,65 per cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento, con una quota rimanente dell'8 per cento ridistribuita tra grossista e farmacista, per il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento¹¹⁰.

Il Fondo è inoltre alimentato dalla attività di contrattazione dell'AIFA dei prezzi dei medicinali equivalenti di nuova immissione sul mercato¹¹¹. Viene altresì rideterminato in riduzione (800 milioni di euro in valore assoluto e nella misura del 13,3 per cento in valore percentuale) a decorrere dal 2010 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica¹¹² territoriale. Conseguentemente il livello

¹⁰⁸ Il predetto atto deve essere adottato dal Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

¹⁰⁹ Introdotta con l'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

¹¹⁰ La legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 40 fissa per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN pari, rispettivamente, al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7. Inoltre, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA che si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile. Tali quote di sconto sono pari al 3,75 per cento per i prodotti per prezzo finito è inferiore a euro 25,81, al 6 per cento per le specialità medicinali con prezzo al pubblico compreso tra euro 25,82 e 51,64, al 9 per cento per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra 51,65 e 103,28, al 12,5 per cento per i medicinali il cui prezzo al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,93 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94.

¹¹¹ Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 16 novembre 2001, n. 347 i medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

¹¹² Si segnala che il tetto di spesa farmaceutica è stato fissato al 14 per cento dall'articolo 5, comma 1 dall'articolo 5, comma 1 del decreto legge 159/2007 e rideterminato al 13,6 per cento per il solo anno 2009, dall'articolo 13, comma 1, lett. c) del decreto legge 39/2009.

di spesa cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato previsto che la determinazione della quota che le Regioni a statuto speciale e le province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato sia definita in sede di stipula del Patto per la salute, anziché in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla formulazione originaria della disposizione.

Si ricorda che tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della Sicilia, provvedono al finanziamento integrale del sistema sanitario nel proprio territorio con risorse provenienti dal proprio bilancio, secondo quanto disposto dai singoli statuti di autonomia e da disposizioni specifiche. In particolare la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articoli 1, comma 144 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 836 della legge 27 dicembre 2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato.

Per la Regione siciliana, invece, la citata legge n. 662/1996 (commi 830-832) dispone il progressivo aumento della misura della partecipazione della Regione (fissata nel 2007 al 44,09 per cento) al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel suo territorio. L'aumento della partecipazione siciliana è, tuttavia, in connessione con l'emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale che non sono state ancora emanate.

Con una norma aggiunta dalla Camera (comma 3-bis), si modifica il comma 3, lettera a), primo periodo, dell'articolo 5 (*misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico*) del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159¹¹³.

Il citato comma 3 definisce gli interventi per il ripiano in caso di superamento dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

Nella lettera a), al primo periodo è disposto che l'intera eccedenza di spesa sia ripartita - al lordo dell'IVA - tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali¹¹⁴ e tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta (effettuata direttamente ai cittadini da parte delle farmacie ospedaliere e di quelle convenzionate, per conto delle aziende sanitarie locali) sulla spesa complessiva.

La modifica imputa unicamente alle aziende farmaceutiche, in proporzione dei rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, la quota di superamento relativa alla spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti direttamente ai cittadini;

¹¹³ Convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

¹¹⁴ La legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 40, fissa per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN che risultano essere pari, rispettivamente, al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7.

- l'adozione del provvedimento di diffida alla regione Calabria, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale, in conseguenza dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dall'Intesa del 23 marzo 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato inserito il richiamo al citato articolo 120 della Costituzione.

Si ricorda che l'articolo 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenti che richiede ed esamina la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti, effettua una valutazione del risultato di gestione, riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'articolo 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull'erogazione dei LEA, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Regioni.

Il mancato rispetto del predetto termine o la non congruità del piano comporta la nomina di un commissario per la predisposizione di un piano triennale di rientro dai disavanzi da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Il piano, approvato dal Consiglio dei ministri - al quale partecipa anche il Presidente della Giunta regionale -, è attuato dal predetto Commissario che sostituisce gli organi della Regione nell'attuazione del medesimo. Contestualmente alla nomina del citato Commissario viene disposta la cessazione dall'incarico del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, n. 3635.

In proposito va ricordato che con D.P.C.M. dell'11 dicembre 2007, è stato dichiarato, nel territorio della regione Calabria, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria. E' stata poi successivamente emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 che, nello stabilire disposizioni urgenti per fronteggiare il predetto stato di emergenza, ha nominato altresì un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari specificando i compiti ad esso attribuiti.

Va ricordata inoltre l'emanazione della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 sul ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e sull'accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. A tale legge ha fatto seguito la

deliberazione della Giunta regionale del 5 maggio scorso che ha disposto misure per il contenimento della spesa per l'anno 2009.

Ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis* del decreto-legge 159/2007¹¹⁵. Tale disposizione prevede che i crediti per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la citata comunicazione, i crediti non producono interessi. Risultano inoltre applicabili, in quanto compatibili, le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 4 citato, relative alla nomina di commissari e *subcommissari ad acta*;

- l'esclusione dei componenti della Regione interessata, in sede di verifica sull'attuazione dei piani di rientro, dalle riunioni del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dalla citata Intesa del 23 marzo 2005, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, e la tempestiva designazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di altrettanti componenti supplenti. Le disposizioni in esame fanno comunque salvi gli atti espletati dal Comitato e dal Tavolo anteriormente all'entrata in vigore delle norme in commento;
- l'istituzione, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di 50 milioni di euro, per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale pediatrico "Bambino Gesù". Tale disposizione viene giustificata in forza delle riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza erogata dalla struttura sanitaria citata;
- la rideterminazione, in diminuzione per tale importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011 e l'abrogazione delle disposizioni recate dall'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, nella parte in cui si specifica che gli importi stanziati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011 risultano comprensivi della somma di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù";
- la precisazione che l'importo di 50 milioni di euro, destinati dalla legge finanziaria per il 2007, per gli anni 2007 e 2008, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato all'ospedale "Bambino Gesù", sia erogato alla predetta struttura per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza;

¹¹⁵ *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

- il coinvolgimento della Consip¹¹⁶, nell'ambito dei procedimenti di verifica¹¹⁷ degli adempimenti, da parte delle regioni, degli obblighi in materia di acquisto di beni e di servizi destinati alle strutture sanitarie.

¹¹⁶ La Consip è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). L'azienda ha un consiglio d'amministrazione composto da cinque membri e un Collegio Sindacale con tre componenti. Le attività della Consip fanno riferimento a due aree principali, la gestione e lo sviluppo dei servizi informatici per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornendo consulenza progettuale, tecnica e organizzativa e la realizzazione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti.

¹¹⁷ Ai sensi dell'Allegato 1, comma 2, lett. b), dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, le regioni sono tenute ad adempiere alle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.

Articolo 22-bis

(Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente alla Camera, reca disposizioni in merito alle necessarie regolazioni contabili nei confronti delle regioni e delle province autonome con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica, a decorrere dal 2005.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare le compensazioni a debito o a credito nei confronti di ciascuna regione. La Tabella di riparto delle compensazioni è approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Si tratta di un organismo associativo, diverso dalla sede usuale di confronto tra livelli territoriali che è la Conferenza Stato-Regioni, privo delle caratteristiche che contraddistinguono la natura pubblica dell'ente.

La compensazione può essere effettuata anche in più anni ed a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, ma con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità.

Per le regioni a statuto speciale le compensazioni avvengono secondo le norme dei rispettivi statuti di autonomia e delle norme di attuazione.

Le regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993, come disposto dagli articoli 23-27 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega al Governo conferita dall'art. 4 della legge 421/1992. Le regioni possono determinare con propria legge entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche nella misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, il comma 10 dell'articolo 17 della legge n. 449/1997 ha previsto l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali, con le modalità stabilite dal successivo Decreto del Ministero delle finanze 18/11/1998, n. 462.

Il tariffario unico nazionale è contenuto nel D.M. 27-12-1997 Tariffe delle tasse auto-mobilistiche, modificato di recente dalla tabella 2 allegata alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) comma 321 dell'art. 1. Le nuove tariffe sono entrate in vigore nel 2007.

Si ricorda infine che, nelle regioni a statuto ordinario, la tassa automobilistica costituisce uno dei cinque tributi (insieme a IRAP, addizionale IRPEF, accisa sulla benzina, addizionale all'imposta erariale sul gas metano) che formano la quota preponderante del gettito regionale.

Nel territorio delle regioni a statuto speciale la tassa è rimasto un tributo erariale. Le regioni a statuto speciale, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna, ricevono una compartecipazione del tributo erariale. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano la compartecipazione alla tassa erariale è stata sostituita dalla tassa automobilistica provinciale istituita con legge da ciascuna provincia ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 16/3/1992, n. 268.

Poiché la tassa automobilistica è destinata – con le altre imposte ‘regionali’ - al finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni, l’introito della tassa deve comunque garantire un determinato livello di finanziamento. Le regolazioni contabili si rendono necessarie quando le regioni ricevono somme maggiori o minori di quelle ad esse spettanti secondo la legislazione vigente. Questo avviene nel caso di variazioni tariffarie disposte dallo Stato (ad esempio le esenzioni per i veicoli GPL o gli aumenti delle tariffe per i veicoli più inquinanti)¹¹⁸.

La norma specifica infine - al **comma 2** - che la disciplina delle compensazioni si applica in via transitoria, fino alla definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi della tassa stessa da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

¹¹⁸ Si veda da ultimo i commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262/2006 (convertito con modificazioni dalla legge dall’art. 1 della legge 286/2006).

Articolo 22-ter

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

L'articolo 22-ter - inserito dalla Camera - concerne i requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

Il **comma 1** incrementa progressivamente da 60 a 65 anni, per le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai dipendenti pubblici, il requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia, nonché per il trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Il limite minimo in esame viene elevato a 61 anni a decorrere dal 2010 ed è successivamente incrementato di un anno ogni biennio. E' fatto salvo il diritto al trattamento per le lavoratrici che abbiano già maturato o maturino gli attuali requisiti entro il 31 dicembre 2009. Restano, inoltre, ferme le norme fino ad ora vigenti per il personale militare delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), del Corpo della guardia di finanza, del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'elevamento suddetto è stabilito - come recita la stessa disposizione - in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07 (sentenza che ha ritenuto la differenza di requisiti anagrafici tra dipendenti pubblici di sesso maschile e femminile una violazione del principio di parità di retribuzione, sulla base della considerazione che il trattamento pensionistico costituisca, per i dipendenti pubblici, una forma di retribuzione differita).

Nell'avviare la procedura di infrazione, la Commissione europea ha sostenuto che il regime gestito dall'INPDAP è un regime c.d. *professionale* al quale si applicano la direttiva 86/378/CEE nonché l'articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità

europea (TCE), i quali vietano qualsiasi discriminazione retributiva in base al sesso. Conseguentemente, il sistema pensionistico definito in Italia per il pubblico impiego è stato ritenuto un regime discriminatorio in quanto stabilisce che l'età pensionabile sia di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.

Per quanto attiene alle pensioni liquidate con il sistema retributivo, la pensione di vecchiaia viene erogata a tutti i lavoratori che abbiano compiuto l'età pensionabile, posseggano i requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti e abbiano cessato l'attività lavorativa dipendente. Al riguardo, il comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503¹¹⁹, ha disposto la subordinazione del pensionamento all'età stabilita dalla Tabella A allegata al provvedimento, la quale, così come modificata dall'articolo 11 della L. 23 dicembre 1994, n. 724¹²⁰, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2000, tale diritto al raggiungimento dei 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

Per quanto attiene alle pensioni liquidate con il sistema contributivo, l'articolo 1, comma 20, della L. 8 agosto 1995, n. 335¹²¹, prevedeva, per tutti i lavoratori, il diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con :

- 57 anni di età anagrafica; versamento e accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale;
- anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale;
- 65 anni di età anagrafica; versamento e accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Inoltre, l'articolo 2, comma 21, della stessa L. 335, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1996, la facoltà, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento dei 60 anni, di conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Si ricorda che le gestioni previdenziali esclusive derivano la loro origine dalla volontà legislativa di sottrarre all'obbligo dell'iscrizione al regime generale alcune categorie di soggetti, a causa delle particolari caratteristiche del datore di lavoro (pubblico) e dello speciale rapporto di lavoro instaurato tra questi ed il personale dipendente.

La previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è attualmente gestita dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), istituito con l'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479¹²².

¹¹⁹ “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

¹²⁰ “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”

¹²¹ “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

¹²² “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”.

Con effetto dal 1° gennaio 1996 è stata poi istituita presso l'INDPAP, ai sensi dell'art. 2 della L. 335/1995, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (GPDS).

Nel regime esclusivo rientrano altresì i dipendenti di ulteriori forme previdenziali obbligatorie, quali (a titolo esemplificativo):

- i dipendenti della ex Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni (trasformata prima in Ente Poste Italiane, a seguito della trasformazione in ente pubblico economico operata dalla L. 71/1994, e quindi in S.p.A.), i cui trattamenti pensionistici sono tuttora amministrati, con una gestione autonoma, dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST), ente di diritto pubblico istituito con D.P.R. 542/1953;
- i dipendenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo;
- i dipendenti di ruolo della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale;
- il personale di ruolo dell'Amministrazione Regionale Siciliana;
- i dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali (CPDEL);
- i dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
- i dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari degli enti locali.

Successivamente, la L. 23 agosto 2004, n. 243¹²³, all'articolo 1, commi 6-9, modificando, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, ha rideterminato i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 60 di età per le donne e 5 anni di contributi; oppure 35 anni di contributi ed età variabili in relazione a specifici incrementi anagrafici. Anche in questo caso, in presenza di 40 anni di anzianità contributiva si prescinde dal requisito anagrafico.

Da ultimo, la L. 24 dicembre 2007, n. 247¹²⁴, pur modificando la disciplina relativa all'età contributiva di 35 anni in presenza di specifici livelli di età anagrafica attraverso l'introduzione di un sistema basato su quote formate da età anagrafica ed età contributiva, non ha variato i requisiti anagrafici per il diritto al pensionamento, che sono quindi rimasti di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

In conseguenza del **comma 1** in esame, il requisito anagrafico per le dipendenti pubbliche si incrementerebbe secondo quanto evidenziato nella seguente tabella.

¹²³ "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria".

¹²⁴ " Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

Anno	2010	2012	2014	2016	2018 ed oltre
Età	61	62	63	64	65

Lo stesso **comma**, inoltre, fa salve la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico nonché le disposizioni relative a specifici ordinamenti che richiedono requisiti anagrafici più elevati.

Infine, riguardo alla summenzionata clausola di salvaguardia per le lavoratrici che abbiano già maturato o maturino gli attuali requisiti entro il 31 dicembre 2009, si prevede che le stesse possano chiedere all'ente di appartenenza apposita certificazione.

Il successivo **comma 2** dispone un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico siano adeguati all'incremento della speranza di vita, accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.

In ogni caso, in sede di prima attuazione, l'incremento non può essere superiore a tre mesi.

La definizione della normativa tecnica relativa a tale principio è demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400¹²⁵, entro il 31 dicembre 2014. Lo schema di regolamento, correlato della relazione tecnica, deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili di carattere finanziario.

Il richiamato comma 2 dell'articolo 17, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69¹²⁶, prevede che con apposito D.P.R. siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Infine, il **comma 3** prevede che le economie derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2¹²⁷, per porre in

¹²⁵ "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

¹²⁶ "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

¹²⁷ "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

essere interventi finalizzati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza.

A tal fine, la dotazione del Fondo richiamato è incrementata di 120 milioni di euro per il 2010 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2011.

La richiamata lettera *b-bis*), introdotta dall'articolo 7-*quinquies*, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, ha appunto istituito il richiamato Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che diventa destinatario della ripartizione delle risorse FAS ad opera del CIPE in luogo del Fondo per la competitività, previsto dall'articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).

Si ricorda, infine, che il successivo comma 11 dell'articolo 7-*quinquies* ha stabilito che la dotazione finanziaria del richiamato Fondo prevista in forza della delibera CIPE del 6 marzo 2009 (oltre 9 miliardi di euro) è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, dello stesso articolo 7-*quinquies* (rispettivamente 400 milioni nel 2012 a reintegro del Fondo "conti dormienti", e 200 milioni nel 2010, 300 milioni nel 2011 e 500 milioni nel 2012 da destinate al Fondo di garanzia PMI). Conseguentemente, la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale si riduce di complessivi 1.400 milioni nel periodo 2010-2012, determinandosi, pertanto in 7.653 milioni.

Profili finanziari (articolo 22-ter)

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari relativi al comma 1 sulla base dei seguenti parametri e metodologie:

- nell'ambito delle leve di pensionamento previste, sono state considerate solo le lavoratrici che maturano i requisiti minimi dal 1° gennaio 2010¹²⁸;
- a tali soggetti sono stati applicati i nuovi requisiti per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, fermo restando il vigente regime delle decorrenze;
- nel computo dei risparmi si è tenuto conto delle minori erogazioni per indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio (al netto degli effetti fiscali) nonché delle decorrenze previste dalla normativa vigente;
- si è anche tenuto conto degli effetti di riduzione dei risparmi derivanti dalla vigente disciplina del turn over nel pubblico impiego, ipotizzando un turn over medio di circa il 40 per cento.

Sulla base di tali dati ed ipotesi, la relazione tecnica stima in 8.000/8.500 le lavoratrici effettivamente coinvolte, per un trattamento pensionistico medio pro capite di circa 17.000 euro.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2010, la relazione tecnica considera quanto segue:

¹²⁸ Si segnala che tali leve sono già state nettizzate da coloro che, sulla base della normativa vigente, pur compiendo il requisito di 60 anni di età, avrebbero comunque continuato a lavorare.

- evoluzione del numero di pensionandi, tenendo conto dell'evoluzione della normativa vigente in materia di pensionamento anticipato e di pensionamento di vecchiaia;
- possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2003, di accedere in via anticipata al pensionamento per le donne che maturano i 57 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il computo del trattamento interamente con il sistema contributivo¹²⁹.

La relazione tecnica, infine, ipotizza che la disposizione entri in vigore nel corso del 2009, in tempo utile per poter essere applicata a tutti i soggetti che maturano i requisiti minimi nel 2010, tenendo conto che nel settore scuola per accedere all'unica finestra di uscita di settembre 2010 la domanda di pensionamento deve essere presentata entro gennaio 2010.

Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2009	2010	2011
minore spesa pensionistica	0	38	150
effetto buonuscita	0	119	189
totale economie	0	157	339
riduzione risparmi per <i>turn over</i>	0	-37	-97
effetto complessivo	0	120	242

Procedure di contenzioso

La Commissione europea, con una lettera di messa in mora del 25 giugno, ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non essersi adeguata alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 che ha condannato l'Italia per violazione del principio sulla parità di trattamento tra uomini e donne, considerando discriminatorio il regime pensionistico dei dipendenti pubblici.

¹²⁹ La relazione tecnica precisa che tale possibilità rileva, in particolare, per coloro che, nel regime misto, maturano i 35 anni negli anni 2013-2015. Per essi, nel caso di opzione, si registrano riduzioni di importo significativamente inferiori rispetto al regime retributivo.

Ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, qualora uno Stato membro non prenda i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia comporta, la Commissione può aprire una procedura di infrazione che può condurre ad una ulteriore sentenza di condanna con cui la Corte di Giustizia può comminare allo Stato membro il pagamento di una somma forfetaria o di una penalità.

Articolo 23, comma 1
(Blocco sfratti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».

1.*Identico.*

L'articolo 23, ampiamente integrato dalla Camera, reca numerose disposizioni recanti in particolare proroghe e differimenti di termini¹³⁰.

Il **comma 1** sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.

Si ricorda, infatti, che con il citato D.L. 158/2008, convertito con modificazioni dalla legge 199/2008, che ora viene novellato dal comma in esame, è stata disposta l'ultima sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per un periodo di oltre otto mesi (dal 15 ottobre 2007 fino al 30 giugno 2009).

La nuova sospensione degli sfratti riguarda:

- i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 9/2007, ossia i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003¹³¹;

¹³⁰ Secondo la circolare "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", "proroga" va usato quando il termine non è ancora scaduto e "differimento" quando il termine è già scaduto.

¹³¹ Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 431/1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato l'elenco da ultimo con la citata delibera 13 novembre 2003, n. 87/03 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). Quanto ai problemi applicativi posti dall'aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, si ricorda che, per i differimenti ex art. 6 della citata legge n. 431, il termine temporale di

- i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'art. 1, comma 1, della citata legge 9/2007, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Si ricorda, da ultimo, che nello stesso art. 1, comma 1, del citato D.L. 158/2008, ora novellato, viene precisato che la finalità del provvedimento di sospensione è quella di ridurre il disagio abitativo per le sopraindicate categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano Casa) introdotto con l'art. 11 del D.L. 112/2008. Il Piano, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, deve essere adottato con D.P.C.M., previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ad oggi è intervenuta la delibera CIPE dell'8 maggio 2009¹³², con cui il Comitato ha approvato il Piano predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Riguardo al D.P.C.M. di attuazione, con comunicato del 21 luglio 2009, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto l'apposizione della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al decreto, che al momento della stesura di questa scheda non risulta ancora pubblicato nella gazzetta ufficiale.

riferimento, ai fini della presenza del comune all'interno degli elenchi è quello della richiesta al giudice, indipendentemente dal fatto che si tratti di comune già ricompreso nel previgente elenco o meno. Per i comuni espunti dall'elenco, si ritiene che possa essere presentata al giudice dell'esecuzione istanza di revoca dei differimenti eventualmente già concessi. L'elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet:

<http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm>

¹³² Pubblicata nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2009.

Articolo 23, comma 2
(Noleggio con conducente)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».

2.*Identico.*

Il **comma 2**, differisce dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia delle norme di cui all'art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea e, in particolare, di noleggio con conducente. Tale articolo ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla legge n. 21/1992 (*“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*).

L'art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aveva stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia del citato articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008, fosse sospesa fino al 30 giugno 2009.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- servizio di taxi con autovettura, natante, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale e, all'interno delle stesse, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore,

apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Le principali modifiche apportate dal citato articolo 29 alla legge n. 21/1992 riguardano l'ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di noleggio con conducente; in particolare :

- la previsione di una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni;
- nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, richiedendo l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- la previsione che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa;
- l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio";
- modifiche all'apparato sanzionatorio connesso alle violazioni della legge.
- divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

Articolo 23, comma 3
(Proroga termini assunzioni di personale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».

3. **All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;

b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».

L'**articolo 23, comma 3**, modificato dalla Camera dei deputati, dispone proroghe di termini in materia di assunzioni di personale da parte di alcune pubbliche amministrazioni e degli enti di ricerca pubblici, nonché da parte della polizia di Stato.

Il **comma 3, lettera a)** novella l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 207/2008, disponendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2010 del termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2009) per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2007; correlativamente è prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni (già fissato per il 30 giugno 2009 e prorogato ad opera del decreto legge in esame al 30 settembre 2009).

L'articolo 41, comma 1 citato aveva prorogato al 31 dicembre 2009 i termini entro i quali procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le relative autorizzazioni potevano essere concesse entro il 30 giugno 2009. Si ricorda che la legge finanziaria 2007, al comma 523 dell'articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni¹³³ possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il successivo comma 643 autorizza, sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.

Il **comma 3, lettera b)** differisce al 30 settembre 2009 il termine - precedentemente fissato al 30 giugno 2009 - per procedere alle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008.

Tale ultima disposizione prevede che, per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Anche la lettera b) è formulata come novella all'articolo 41 del decreto legge 207/2008 (al comma 4 di quell'articolo).

¹³³ Il citato comma 523 fa riferimento a: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il limite si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ossia: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, istitutiva del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, e 10 ottobre 1990, n. 287. Le limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004

Articolo 23, comma 4
(Proroga di graduatorie dei vigili del fuoco)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

4.*Identico.*

L'**articolo 23, comma 4** proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge originario, “la disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto”. Tale necessità, sempre secondo la relazione, risiede nel fatto di ricorrere a nuove procedure concorsuali nell’ottica di un maggior risparmio.

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, la norma non comporta oneri finanziari, in quanto le assunzioni sono effettuate nell’ambito del contingente consentito dalla normativa vigente.

Articolo 23, comma 5

(Proroga dei termini per il riordino dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

5.Identico.

Il **comma 5 dell’articolo 23** differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Tale cessione, prevista nell’ambito dell’attuazione del piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie dell’Agenzia disposto dalla legge finanziaria per il 2007, è stata più volte prorogata al fine di consentire il completamento delle trattative in atto con alcune regioni.

La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha disposto un radicale riordino della Società Sviluppo Italia che ha assunto la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa” (INVITALIA).

A tal fine, l’articolo 1, comma 461, della legge finanziaria 2007 ha previsto l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un Piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro dello sviluppo economico (direttiva 27 marzo 2007¹³⁴). Il Piano di riordino e di dismissione, da attuare entro il 30 giugno 2007, prevede:

¹³⁴ Il complesso disegno delle attività demandate all’Agenzia, secondo gli indirizzi fissati dal Ministero dello sviluppo economico nella direttiva del 27 marzo 2007, prevede tre aree strategiche: Impresa, Territorio, Investimenti esteri. Gli obiettivi prioritari dell’Agenzia sono pertanto stati così ridefiniti: sostegno all’innovazione e alla crescita del sistema produttivo, valorizzazione delle potenzialità

- la riduzione delle società controllate a non più di tre¹³⁵;
- la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite;
- il riordino delle società regionali, d'intesa con le Regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., il termine del 30 giugno 2007 è stato più volte differito - dapprima al 30 giugno 2008 dall'articolo 28, comma 1, del D.L. n. 248/2007 (legge n. 31/2008), poi al 31 dicembre 2008 dall'articolo 4-bis, comma 15, del D.L. n. 97/2008 (legge n. 129/2008) e, infine, al 30 giugno 2009 dall'articolo 20, comma 1, del D.L. n. 207/2008 (legge n. 14/2009) - in quanto le trattative con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi, la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale da parte delle stesse amministrazioni regionali, ai fini del trasferimento delle società.

Alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, che ha previsto il riordino di Sviluppo Italia Spa, l'Agenzia disponeva in tutto di 17 società regionali (le regioni non interessate dalle società regionali sono il Lazio, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige). Otto società sono state messe in liquidazione, si tratta delle società in Umbria, Sardegna, Calabria, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Marche (si segnala che le ultime tre società sono state incorporate in Sviluppo Italia Piemonte, anch'essa in liquidazione).

Sono, invece, state trasferite alle regioni di riferimento le partecipazioni detenute da INVITALIA nelle società relative alle regioni Sicilia, Puglia, Molise, Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Per la Basilicata, le operazioni di cessione della società alla regione sono attualmente in via di perfezionamento.

Sono invece in corso di definizione le trattative finalizzate alla cessione delle società in Campania e Abruzzo, ovvero dei loro rami d'azienda.

Va segnalato, infine, che per alcune delle società già poste in liquidazione (Umbria, Sardegna e Calabria) sono state riaperte le trattative con le regioni, ai fini della cessione alle amministrazioni regionali.

Va segnalato che in data 6 maggio 2009 è stata presentata la Relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., per l'esercizio 2007. Nella Relazione, che fa il punto dello stato di attuazione del piano di riordino, si evidenzia che il processo di riordino dell'Agenzia è rimasto bloccato per tutto l'anno 2008 a causa della mancata autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la costituzione delle tre Newco e della società-veicolo

dei territori, attrazione di investimenti esteri. Il Piano di riordino è stato approvato nel mese di luglio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Nel corso dell'anno è stato avviato il complesso iter di cessione delle controllate e delle partecipate e di adeguamento della struttura organizzativa.

¹³⁵ Le controllate ritenute strategiche sono riorganizzate in tre Newco: Svi Finance, per il sostegno alla crescita e alla competitività delle piccole e medie imprese; Newco Reti, per la realizzazione di infrastrutture a sostegno della competitività territoriale; Italia Navigando SpA, per la realizzazione di una rete di porti turistici dotati di infrastrutture e servizi specializzati per la nautica da diporto.

per la cessioni delle partecipazioni di minoranza. Le prime due autorizzazioni si riscontrano solo a febbraio 2009, con riguardo peraltro a due sole società: la Newco Reti e la società Veicolo.

Si segnala, inoltre, in ordine al piano di riordino di INVITALIA, che l'articolo 19, comma 10, del provvedimento in esame reca l'abrogazione della disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 459, legge n. 296/2006) che disponeva, in relazione al processo di riordino, la riduzione a tre membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Articolo 23, comma 6
(Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del **codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al** decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Il comma 6, che reca una modifica formale approvata dalla Camera, novellando l'art. 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio¹³⁶, proroga di ulteriori sei mesi – cioè fino al 31 dicembre 2009:

- il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica;
- i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione (alla data del 31 dicembre 2009);
- il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.

Si ricorda che l'attuale regime transitorio disciplinato dall'art. 159 è stato introdotto dall'art. 4-*quiquies* del decreto-legge 97/2008¹³⁷ che ha fatto rivivere, quasi integralmente, lo specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria introdotto dall'art. 26 del primo correttivo al Codice del paesaggio (D.Lgs. 157/2006¹³⁸). Tale

¹³⁶ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

¹³⁷ *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

¹³⁸ *Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*.

regime transitorio è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2009 dall'art. 38 del decreto-legge 207/2008¹³⁹.

In relazione alla proroga del regime transitorio essa accoglie la risoluzione 7-00079¹⁴⁰, con la quale si impegnava il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga. La nuova disciplina comporterà, infatti, una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche senza disporre delle relative risorse.

Si ricorda che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica spetta ora, ai sensi dell'art. 146, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

La nuova disciplina dell'art. 146 - che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio - riconduce, in buona sostanza, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l'incardinamento della Sovrintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver "acquisito il parere vincolante del soprintendente", mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l'autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti.

Tale procedura non ha ancora trovato applicazione in quanto è attualmente vigente il regime transitorio previsto dall'art. 159.

La disciplina introdotta con il regime transitorio dell'art. 159 prevede, invece, un iter più snello contraddistinto da due fasi distinte e successive:

la prima consistente nel rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica da parte della regione o ente locale delegato nel termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. E' la stessa amministrazione che poi comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate (comma 2);

la seconda nella possibilità di controllo e/o annullamento (con provvedimento motivato) da parte della soprintendenza, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione, cd. silenzio-assenso (comma 3).

Pertanto l'interessato può iniziare i lavori decorsi i 60 giorni entro i quali la soprintendenza potrebbe annullare l'autorizzazione (cd. silenzio-assenso). In altre parole, l'autorizzazione concessa dalla regione, una volta trascorso questo secondo termine di 60 giorni, non può più essere sospesa.

¹³⁹ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

¹⁴⁰ Approvata dalla VIII Commissione della Camera il 16 dicembre 2008.

Si ricorda, infine, che con la circolare n. 125/2008¹⁴¹ del 13 giugno 2008, il Ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto per chiarire la portata applicativa dell'art. 159, comma 1, relativo alla disciplina transitoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

¹⁴¹ http://www.beniculturali.it/pdf/circolare_125_2008.pdf

Articolo 23, comma 7
(Consulenza in materia di investimenti finanziari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n.164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

7. *Identico.*

Il **comma 7 dell'articolo 23** in esame proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera *f*) dell'articolo 1, comma 5, lettera *f*), del testo unico della finanza (TUF) di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Nel dettaglio, il comma 7 dell'articolo 23 in esame provvede a sostituire al comma 14 dell'articolo 19 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2009" con le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009"».

Il richiamato comma 14 ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-*bis* del TUF, e comunque non oltre il 30 giugno 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il richiamato articolo 18-*bis* del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF - a mente del quale l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche - non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca

d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Al comma 2 si è prevista l'istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi, fra l'altro, alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari. In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

Pertanto, per effetto della norma in commento sarà ora consentito comunque fino al 31 dicembre 2009 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.

Articolo 23, comma 8
(Azienda universitaria Policlinico Umberto I)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

8. *Identico.*

L'**articolo 23, comma 8**, proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma deve effettuare i pagamenti dei debiti (a carico della medesima azienda) oggetto di procedure di transazione.

Si ricorda che con l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 248/2007 – su cui interviene l'articolo in esame – si autorizza il commissario liquidatore a stipulare transazioni al fine di estinguere i debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria citata.

L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la "previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa". Ai fini della stipulazione delle transazioni, la citata lettera c) ha autorizzato una spesa pari a 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2009, come risultante dalla proroga in esame. Le somme non impiegate entro il suddetto termine (come ora modificato) sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Articolo 23, comma 9

(Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-*bis*, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella

9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-*bis*, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio
1994.

data 9 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio
1994.

Il **comma 9** dispone una proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare si prevede che il termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994¹⁴², viene prorogato al 31 dicembre 2010.

Si ricorda che il termine in questione è stato più volte oggetto di proroga. Da ultimo, con il comma 10 dell'art. 4-*bis* del D.L. 97/2008¹⁴³, il termine è stato prorogato dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2009.

Il comma in esame provvede inoltre ad estendere, rispetto alla normativa vigente, l'ambito delle strutture ricettive che possono avvalersi della proroga.

Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 248/2007¹⁴⁴ precisa che la proroga da esso disposta riguarda le sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento ai fini dell'espressione del parere di conformità previsto dal DPR 12 gennaio 1998, n. 37¹⁴⁵.

¹⁴² Il DM 9 aprile 1994 reca *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere*.

¹⁴³ D.L. 3 giugno 2008, n. 97, *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

¹⁴⁴ L'art. 3, comma 1, del D.L. 248/2007 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, conv. con modif. dalla L. 31/2008) aveva provveduto a prorogare il termine in oggetto al 30 giugno 2008; su tale disposizione era poi intervenuto novellandola il comma 10 dell'art. 4-*bis* del D.L. 97/2008, che come detto aveva prorogato il termine al 30 giugno 2009.

¹⁴⁵ Il DPR 12 gennaio 1998, n. 37 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59*), all'art. 2 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, di cui al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa antincendio entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione, che può, tuttavia, essere differito al 90° giorno in caso di complessità del progetto e può anche essere interrotto, per una sola volta, in caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando

Difatti il comma in esame dispone che la proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998.

Viene quindi precisato che, in pendenza del termine per la presentazione del suddetto progetto di adeguamento, rimangono sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato DM 9 aprile 1994.

ritenga indispensabile richiedere una documentazione integrativa. Qualora il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

Articolo 23, comma 10
(Ente irriguo Puglia e Basilicata)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».

10. *Identico.*

Il **comma 10** differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.

Tale termine, originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall'art. 26, comma 6, secondo periodo del decreto-legge n. 248/07 (convertito dalla legge n. 31/07), è stato prorogato prima al 31 dicembre 2008 dall'art. 4-*bis*, comma 13, del D.L. n. 97/2008 (convertito dalla legge n. 129/08), e poi al 30 giugno 2009 dall'art. 23 del D.L. n. 207/08 (convertito dalla legge n. 14/2009).

La relazione illustrativa precisa al riguardo che, per motivi finanziari, è stato possibile avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti solo in data 8 giugno 2009; si ritiene che dette procedure possano essere concluse entro la scadenza del nuovo termine fissato dalla norma in commento.

L'autorizzazione attribuita al Commissario straordinario va inquadrata in quel complesso di operazioni, approvate con la *finanziaria 2007* (art. 1, co. 1055 della legge n. 296/06) e completate prima con l'art. 26 del D.L. n. 248/07, quindi con l'art. 3 del D.L. n. 171/08 (convertito dalla legge n. 205/08), volte a portare a risanamento l'EIPLI nella prospettiva di una trasformazione in società per azioni.

A questo proposito si ricorda che il citato art. 3 del D.L. n. 171/08, al comma 3-bis, ha prorogato al 31 marzo 2010, per quanto riguarda l'EIPLI, il termine

previsto dall'art. 26 del D.L. n. 112/2008 per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.

Articolo 23, comma 11
(Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

11. *Identico.*

Il **comma 11** proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l'iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Si ricorda che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 188/2008 ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il successivo comma 2 dispone che il produttore di pile e accumulatori possa immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro, da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso comma prevede tra l'altro che, all'atto dell'iscrizione, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente, suddivisi per tipologia.

Si fa notare che il termine previsto dalla norma citata è scaduto il 18 giugno 2009, essendo il D.Lgs. 188/2008 stato pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la proroga in esame si rende necessaria poiché “il ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, causa gravi difficoltà per i produttori medesimi”.

Articolo 23, comma 12
(*Codice assicurazioni*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

12. *Identico.*

Il **comma 12** dell'articolo 23 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1° gennaio 2010 - l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa.

Nel dettaglio, modificando il comma 4 dell'articolo 354 del Codice delle assicurazioni private (di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), la norma differisce l'abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all'articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

In sintesi, ciò comporta l'applicabilità delle disposizioni sia delle norme abrogate, sia delle rispettive norme di attuazione, nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del Codice delle assicurazioni private nelle materie corrispondenti. La disposizione appare dettata dall'esigenza di evitare il vuoto normativo, in attesa dell'attuazione completa delle nuove disposizioni.

L'articolo 354 del decreto legislativo n. 209 del 2005 reca, al comma 1, l'elenco delle norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice medesimo.

Al comma 4 dello stesso articolo 354 si precisa che tali norme – nonché quelle emanate in loro attuazione - continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino

alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del Codice nelle corrispondenti materie e comunque – nella sua formulazione originaria - non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355¹⁴⁶. Tale termine di dodici mesi è stato di volta in volta prorogato, da ultimo a diciotto mesi (quindi al 1° luglio 2009) dall'articolo 16, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Ai sensi dell'articolo 355 (comma 1), il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Il comma 2 precisa che in prima applicazione le disposizioni di attuazione siano emanate entro ventiquattro mesi dal termine predetto del 1° gennaio 2006 (entro il 1° gennaio 2008).

¹⁴⁷ Recante *proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti* e convertito, con modificazioni, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Articolo 23, comma 13
(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».

13. *Identico.*

Il **comma 13** è volto a differire l'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa, introdotta dall'art. 9 del D.L. 7/2007¹⁴⁸.

Si ricorda che l'articolo 9 del D.L. 7/2007 prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle imprese¹⁴⁹, a fini previdenziali (iscrizione all'INPS), assistenziali e assicurativi (iscrizione all'INAIL) e per l'ottenimento del Codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica all'Ufficio del registro delle imprese delle Camere di commercio,

¹⁴⁸ D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

¹⁴⁹ Il Registro delle imprese è presente presso le Camere di commercio al fine di garantire la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano. E' articolato in due sezioni - una ordinaria e una speciale - e presente in ogni provincia. L'iscrizione va effettuata dal momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le imprese individuali, mentre per le società deve avvenire secondo i termini e le modalità previste dal codice civile. Nel registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un'impresa fino alla cessazione dell'attività. Annesso al registro delle imprese è il c.d. REA, repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti. Le società devono trasmettere le pratiche al registro delle imprese esclusivamente tramite supporto informatico e telematico, mentre le imprese individuali possono ancora presentare le domande su supporto cartaceo al registro della propria Camera di commercio.

il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (commi 1-4).

La disposizione prevede, inoltre, che:

- la procedura si applichi anche in caso di modifiche o cessazioni dell'attività d'impresa (comma 5);
- le trasmissioni avvengano, di norma, per via telematica; a questo fine, in particolare, le Camere di commercio, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, assicurano gratuitamente ai privati l'assistenza e il supporto tecnico di cui necessitano (comma 6);
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sia individuato il modello di comunicazione unica¹⁵⁰, e con DPCM, da adottare entro lo stesso termine, siano definite le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle nuove procedure¹⁵¹ (comma 7);
- la disciplina sulla comunicazione unica si applica a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7 volto ad individuare il modello di comunicazione unica (comma 8), con la conseguente abrogazione della normativa vigente in materia di comunicazioni a carattere previdenziale e assistenziale, nonché per il rilascio del Codice fiscale e della partita IVA, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previgente¹⁵² (comma 9);
- l'importo dell'imposta di bollo per le domande presentate per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese sia rideterminato con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore

¹⁵⁰ Il modello di comunicazione unica è stato approvato con DM 2 novembre 2007 (*G.U.* 21 dicembre 2007, n. 296).

¹⁵¹ Per quanto concerne le modalità di adozione del DPCM relativo alle regole tecniche, la norma rinvia all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*), ove si prevede che le tale tipo di regole siano adottate con DPCM, sentiti la Conferenza unificata ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previo parere tecnico del CNIPA, al fine di garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Si segnala che il DPCM in questione (*Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*) è stato adottato il 6 maggio 2009 ed è stato pubblicato nella *G.U.* n. 152 del 3 luglio 2009.

¹⁵² Si tratta dell'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. Tali norme hanno disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, le variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, alle Camere di commercio e alle Commissioni provinciali per l'artigianato, nonché le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da aziende e lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno dei suddetti organismi (i cui archivi, opportunamente automatizzati, sono telematicamente collegati tra loro). La denuncia fatta ad uno di tali sportelli, effettuata su moduli unificati e con procedure integrate, ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati, nei limiti delle rispettive competenze di legge.

della legge di conversione del decreto-legge. La rideterminazione dovrà essere effettuata garantendo l'invarianza del gettito ed essere finalizzata ad incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali (comma 10)¹⁵³.

In particolare, la norma in esame dispone che la disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa si applica dal 1° ottobre 2009.

¹⁵³ Si ricorda che in base all'articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (recante "Disciplina dell'imposta di bollo", la cui tariffa è stata modificata con D.M. 20/8/1992), sono soggette ad imposta di bollo fin dall'origine, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica, ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'importo dell'imposta di bollo è, per ciascuna domanda, denuncia od atto, il seguente:

- se presentate da ditte individuali: €17,50;
- se presentate da società di persone: €59,00;
- se presentate da società di capitali: €65,00.

L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.

Articolo 23, comma 14

(Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell'Abruzzo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n.30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del **codice della proprietà industriale, di cui al** decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n.30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

Il **comma 14** interviene a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli artt. 191, 192 e 193 del *Codice della proprietà industriale* (D.Lgs. 30/2005)¹⁵⁴, rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti.

¹⁵⁴ D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273*, pubblicato nella *GU* 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

La proroga, come indicato nella relazione illustrativa, viene disposta al fine di evitare la perdita (o la mancata acquisizione) di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare (o del richiedente), a seguito del mancato rispetto dei medesimi termini.

Gli articoli 191, 192 e 193 compongono la sezione IV del Capo IV del Codice, comprendente gli articoli da 147 a 193 e disciplinante l'acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure.

In particolare l'articolo 191 consente la proroga di termini previsti nel Codice, su richiesta motivata presentata prima della scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo per i termini espressamente indicati come improrogabili. In particolare il comma 2 consente la concessione della proroga fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza o dalla comunicazione con cui il suddetto Ufficio ha fissato il termine

L'articolo 192 contempla la possibilità di riattivare la procedura quando il richiedente dimostri di aver in effetti osservato un termine, la verifica della cui inosservanza aveva determinato il rigetto dell'istanza o la decadenza di un diritto. Ai sensi del comma 2 la richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.

L'articolo 193 è invece dedicato alla disciplina della reintegrazione. La possibilità della reintegrazione nei diritti è prevista per il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale impossibilitato all'osservanza di un termine, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, qualora l'impedimento all'osservanza di tale termine abbia come conseguenza il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa o la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. Ai sensi del comma 2 il termine fissato per il compimento dell'atto omesso e per la presentazione dell'istanza di reintegrazione - accompagnata dall'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e dalla documentazione idonea - è di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento. Trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato, l'istanza non è ricevibile.

Il comma in esame dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura di cui agli artt. 191 e 192, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui all'art. 193 del Codice, è sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l'interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009¹⁵⁵. Pertanto non è necessario allegare la documentazione giustificativa prevista dai citati articoli del Codice.

¹⁵⁵ *Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.* (Decreto n. 3). Pubblicato nella GU 17 aprile 2009, n. 89.

Articolo 23, comma 14-bis

(Proroga del termine di esecuzione del programma relativo all'amministrazione straordinaria delle imprese dell'Abruzzo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».

Il comma 14-bis, aggiunto dalla Camera, è volto a novellare l'articolo 4 del D.L. 347/2003 (c.d. "legge Marzano"), relativo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In particolare si prevede la possibilità di proroga del termine di esecuzione del programma di cessione di complessi aziendali o di ristrutturazione per le imprese con stabilimenti produttivi nella Regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010.

Tale proroga può essere concessa dal Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, qualora

al termine di scadenza il programma non risulta completato a causa delle conseguenze negative di carattere economico-produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali.

Si ricorda che la disciplina “generale” in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è recata dal D.Lgs. 270/1999, mentre successivamente con il D.L. 387/2003 è stata introdotta una disciplina “speciale” - caratterizzata dal fatto di svolgersi sotto la “supervisione” del Ministro competente piuttosto che dell’ autorità giudiziaria - che si applica alle imprese di maggiori dimensioni (in termini di dipendenti e di indebitamento).

L’ articolo 27, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 270/1999 fissa la durata massima del programma di cessione dei complessi aziendali in un anno e la durata del programma di ristrutturazione al massimo in due anni. Tuttavia l’ art. 66 del medesimo decreto legislativo dispone che, se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l’ autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma. Tale proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.

Il DL 347/2003, ferma restando la disciplina generale relativa alla durata massima del programma (di cessione o di ristrutturazione), di cui al D.Lgs 270/1999, prevede, in determinati casi, una durata massima del programma di cessione dei complessi aziendali più estesa; inoltre, il D.L. 347/2003 prevede in maniera più ampia e sistematica la possibilità di proroga del termine di esecuzione del programma. In particolare, ai sensi dell’ art. 4, comma 4-*bis*, il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione e, qualora venga autorizzato, la sua durata massima è fissata in due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione, in deroga alle disposizioni del citato art. 27, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 270/1999 che fissa tale durata in un anno. Lo stesso art. 4 al comma 4-*ter* prevede che qualora al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte a causa della complessità delle operazioni di ristrutturazione o cessione dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi. Inoltre, per l’ attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del menzionato comma 4-*ter* e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato dalla norma, il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre un’ ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma, per un massimo di dodici mesi (art. 4, comma 4-*septies*). Infine, l’ art. 4-*bis* (*concordato*) del D.L. 347/2003 al comma 11-*bis* stabilisce che in caso di programma di cessione dei complessi aziendali presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, la prosecuzione dell’ esercizio d’ impresa può avere una durata non superiore a due anni in deroga a quanto previsto dal citato D.Lgs. 270/1999.

Articolo 23, comma 15

(Rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n.501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'**Aquila, previste dal regolamento** di cui al decreto **del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato** 24 luglio 1996, n.501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

Il **comma 15** interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo.

In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo viene prorogato (*rectius*: differito) al 30 aprile 2010; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio¹⁵⁶.

Le procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'industria del 24 luglio 1996, n. 501¹⁵⁷, che, all'articolo 2, comma 1, prevede che il presidente della Camera di commercio 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale dia avvio alle procedure previste dal

¹⁵⁶ La relazione illustrativa del decreto-legge afferma che il differimento del rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo viene disposto "in relazione alla forte integrazione dell'economia regionale ed alla necessità che tutto il sistema camerale abruzzese sia concentrato nei prossimi mesi nelle attività di sostegno alla ripresa dell'economia nell'intera regione e alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma".

¹⁵⁷ *Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.*

regolamento stesso pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.

Si ricorda che l'art. 6, comma 1, lettera l), del D.L. 39/2009¹⁵⁸, ha disposto la proroga del termine di scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell'Aquila¹⁵⁹.

¹⁵⁸ D.L. 28 aprile 2009, n. 39, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

¹⁵⁹ L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 ha prorogato con l'articolo 2 la scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell'Aquila fino al 30 aprile 2010, anche in deroga all'articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993 (secondo cui il Consiglio dura in carica 5 anni). Conseguentemente, sono differiti i termini delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'industria del 24 luglio 1996, n. 501.

Articolo 23, comma 15-bis

(Proroga degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio de l'Aquila)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.

Il comma 15-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI durante l'esame in sede referente¹⁶⁰ alla Camera, indi recepito nel maxiemendamento approvato dall'Aula, proroga al 30 aprile 2011 l'avvio delle procedure di rinnovo e il termine di scadenza degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio "G. Casella" de l'Aquila; ciò al fine di favorire la ripresa delle attività nelle zone colpite dal terremoto dell'aprile 2009.

Si ricorda che la legge n. 508/1999¹⁶¹ ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), e cioè: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di danza.

¹⁶⁰ Emendamento 23.41 (nuova formulazione), degli on. Lolli ed altri, accolto nella seduta del 21 luglio 2009.

¹⁶¹ L. 21 dicembre 1999, n. 508, *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.*

L'assetto ordinamentale delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale è stato definito dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132¹⁶²; gli organi di queste ultime (art. 4 del D.P.R.) sono: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei docenti; la consulta degli studenti. Tali organi, ad eccezione del collegio dei docenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Il presidente è nominato dal Ministro competente (ora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) nell'ambito di una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. I soggetti proposti devono possedere requisiti di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché avere comprovata esperienza gestionale di enti di istituzioni culturali ovvero riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il Ministro provvede poi alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle predette designazioni (art. 5 del D.P.R. 132/2003¹⁶³).

Il direttore, responsabile dell'andamento didattico e scientifico dell'istituzione, è eletto dai docenti, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori.

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri; ne fanno parte di diritto: il presidente; il direttore; un docente designato dal consiglio accademico; uno studente designato dalla consulta degli studenti; un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro. Il consiglio, inoltre, è integrato fino ad un massimo di due componenti, da membri nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora tali soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione.

Il consiglio accademico, che determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, è composto da un numero dispari di componenti (fino ad un massimo di tredici), individuato in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Ne fanno parte, oltre al direttore che lo presiede, i docenti eletti dal corpo docente e due studenti designati dalla consulta degli studenti.

Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Il collegio dei professori, che svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione, è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte.

¹⁶² D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, *Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.*

¹⁶³ L'art. 5 del DPR 132/2005 è stato modificato dal D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295, *Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.*

Della consulta degli studenti fanno parte studenti eletti in numero variabile (da tre a undici) in ragione dell'entità complessiva della popolazione studentesca.

Per completezza di informazione, si ricorda, infine, che l'art. 4, comma 1, lettera *b*), del D.L. 39/2009¹⁶⁴, nel prevedere la predisposizione di un piano di interventi per gli immobili danneggiati, fa riferimento alle strutture edilizie universitarie interessate, al Conservatorio di musica e all'Accademia internazionale per le arti e la scienza dell'immagine dell'Aquila¹⁶⁵.

¹⁶⁴ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

¹⁶⁵ L'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine è una scuola di alta formazione nel settore del cinema e della comunicazione audiovisiva, riconosciuta dalla Regione Abruzzo con L. R. n. 100/97, dal Comune dell'Aquila con delibera n. 258 del 05/12/1997 e dalla Provincia dell'Aquila con delibera n. 86 del 10/11/2004.

Articolo 23, comma 16
(Class action)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n.244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

16. *Identico.*

Il **comma 16** dell'**articolo 23** differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, introdotta nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 140-*bis*) dalla legge finanziaria 2008.

Il termine di entrata in vigore della nuova disciplina, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è già stato differito:

- di sei mesi (quindi, al 1° gennaio 2009), dall'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), "*anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni*";

- di ulteriori sei mesi (quindi, al 1° luglio 2009) dall'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

La *class action* dei consumatori consiste in un'azione giudiziale di gruppo, attivabile da parte di associazioni rappresentative di consumatori o utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali e dei cui effetti risarcitori possono giovare tutti gli appartenenti alla stessa categoria.

Il procedimento originariamente previsto dalla legge finanziaria 2008 prevede una doppia fase:

- la prima è volta alla pronuncia della sentenza di accertamento;

- la seconda, di carattere conciliativo, è finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nonché le associazioni e i comitati che sono “adeguatamente rappresentativi” dei diritti collettivi che si intendono far valere in giudizio sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la restituzione di somme dovute ai singoli consumatori o utenti in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale.

Per quanto attiene all'oggetto della tutela, la normativa fa riferimento a illeciti relativi a rapporti giuridici originati dai contratti c.d. di massa o per adesione, conclusi secondo le modalità previste dall'art. 1342 c.c. (con moduli o formulari), a illeciti extracontrattuali (risarcimento *ex art. 2043 c.c.*) nonché a pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti.

Il giudice, se accoglie l'azione collettiva con la sentenza di condanna, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio. Ove possibile, il giudice determina anche la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Coloro che non hanno aderito all'azione e che non sono intervenuti nel giudizio potranno comunque agire individualmente. Il legislatore italiano ha quindi adottato, come la gran parte di quelli europei, il sistema dell'*opt-in*, ovvero la soggezione del membro della classe al giudicato soltanto nel caso in cui manifesti esplicitamente una volontà in tal senso (aderendo all'azione collettiva o intervenendo in causa).

Si ricorda che l'art. 49 del cd. collegato-energia - definitivamente approvato dal Senato il 9 luglio 2009 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (A.S. 1195-B) - prevede una sostanziale riforma della disciplina della *class action* come delineata dalla legge finanziaria 2008.

Le finalità dell'istituto sono individuate nella tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (“diritti individuali omogenei”); può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette.

La legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino. È possibile per altri consumatori aderire all'azione di classe; l'adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

Il procedimento è scandito in due fasi, la prima volta alla pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe; la seconda finalizzata invece alla decisione nel merito.

In caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all'azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione.

La nuova disciplina non ha carattere retroattivo: l'esercizio dell'azione è ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del collegato-energia.

Va, infine, ricordato che l'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15¹⁶⁶ (c.d. legge Brunetta) contiene una delega al Governo (non ancora esercitata) per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'azione risarcitoria collettiva nei confronti della pubblica amministrazione (e dei concessionari di servizi pubblici). L'azione, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione amministrativa, potrà essere esercitata per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori derivante dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Il 7 luglio si è conclusa una consultazione sul seguito del Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794) presentato il 27 novembre 2008 dalla Commissione europea. Una precedente consultazione era terminata il 1° marzo 2009. Il Libro verde prospetta alcune opzioni per fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, consentendo a un gruppo di consumatori, vittime delle prassi di un unico operatore commerciale, di ottenere un indennizzo effettivo.

In base ai risultati delle consultazioni la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel corso del 2009.

¹⁶⁶ "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti".

Articolo 23, commi 17-19
(Magistratura militare)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.

17. *Identico.*

18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n.561, sono apportate le seguenti modificazioni:

18. *Identico.*

a) al comma 1:

1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari;»;

2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare nè può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

componente»;

f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.

19. *Identico.*

I commi da 17 a 19 dell'articolo 23 intervengono sulla disciplina del Consiglio della magistratura militare, riducendo in particolare il numero dei suoi componenti e prorogando di due mesi il Consiglio attualmente in carica, al fine di consentire l'attuazione delle nuove previsioni.

Il Consiglio della magistratura militare è l'organo di autogoverno della magistratura militare. Istituito con la legge 30 dicembre 1988, n. 561¹⁶⁷, ha per i magistrati militari le stesse attribuzioni che il Consiglio Superiore della Magistratura ha con riferimento ai magistrati ordinari: in particolare, provvede in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, procedimenti disciplinari e su ogni altro aspetto inerente lo stato giuridico dei magistrati militari, nonché sul conferimento di incarichi extragiudiziali e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

¹⁶⁷ "Istituzione del Consiglio della magistratura militare".

Si ricorda che recentemente la legge finanziaria 2008¹⁶⁸ è intervenuta con la finalità di contenere i costi della giustizia militare ridisegnando la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l'organico della magistratura militare (ora di 58 unità) e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare (da 9 a 7).

Il **comma 17** proroga di due mesi (fino al 13 novembre 2009) il Consiglio attualmente in carica, che sarebbe dovuto scadere il 13 settembre prossimo.

Si ricorda che la durata del mandato del Consiglio della magistratura militare è di 4 anni che si computano dal giorno dell'insediamento.

Il Consiglio attualmente in carica si è insediato il 13 settembre 2005 e dunque dovrebbe scadere il 13 settembre 2009. L'art. 8 del regolamento esecutivo della legge 561/1988¹⁶⁹ già dispone che fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

Il **comma 18**, intervenendo sull'art. 1 della legge istitutiva (legge 561/1988), riduce il numero dei componenti del Consiglio, che passano da 9 a 5.

Già la legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 604) – pur senza novellare la legge istitutiva – aveva disposto che a partire dal rinnovo del Consiglio del 2009 i componenti dovessero essere 7. La previsione della legge finanziaria 2008 è conseguentemente abrogata (v. *infra*, comma 19, primo periodo).

Più nel dettaglio, il decreto-legge in esame:

- non interviene sui componenti di diritto del Consiglio, ovvero il primo presidente della Corte di cassazione (che lo presiede) e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

- riduce da 5 a 2 i membri togati del Consiglio, ovvero i magistrati militari eletti, eliminando la previsione secondo cui almeno uno dei membri togati dovesse essere un magistrato militare di cassazione (la legge finanziaria 2008 aveva invece previsto che a partire dal 2009 i membri togati dovessero passare da 5 a 4, di cui uno almeno con funzioni di cassazione);

- riduce da 2 a 1 i membri laici, mantenendo invariata la nomina da parte dei Presidenti delle Camere e i requisiti professionali richiesti (tale riduzione era già prevista dalla legge finanziaria 2008);

- in conseguenza della riduzione del numero dei componenti, abbassa il *quorum* di presenti per la validità delle deliberazioni: sono ora sufficienti tre componenti (prima erano 5), di cui uno elettivo (prima erano tre);

¹⁶⁸ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*".

¹⁶⁹ D.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, recante "*Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di magistratura militare*".

- prevede che i componenti togati del Consiglio siano collocati fuori ruolo per la durata del mandato, rendendo conseguentemente indisponibile – per la medesima durata – il posto di organico (nuovo comma 1-*bis*);

- elimina il comitato di presidenza, rimettendo al Presidente (o, in caso di impedimento, al vice presidente) il compito di promuovere l'attuazione delle decisioni del Consiglio (comma 2);

- demanda a un decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, il compito di ridurre la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio.

Con riferimento a tale ultima modifica, si segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 561/1988, le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.R. 158/1989 che, all'art. 1, prevede attualmente che l'ufficio di segreteria sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, e che ad esso siano addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

Il comma 19, primo periodo, come anticipato, abroga l'art. 2, comma 604, della legge finanziaria 2008.

Come si è detto, tale disposizione, senza modificare direttamente il testo dell'art. 1 della legge 561/1988, prevedeva che i componenti eletti dai magistrati militari passassero da 5 a 4 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare doveva assumere le funzioni di vicepresidente del Consiglio. La riduzione avrebbe dovuto aver effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio (e dunque per il rinnovo previsto nel 2009).

La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio avrebbe dovuto essere rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.

Il comma 19 prevede inoltre, al **secondo periodo**, l'indizione delle nuove elezioni del Consiglio con decreto del relativo Presidente tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio prevista dal comma 17 (ovvero, il 13 novembre 2009).

Articolo 23, comma 20

(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - ANVUR)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia **nazionale di valutazione del sistema universitario** e della **ricerca** (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Il **comma 20**, modificando l'art. 4-bis, c. 18, del D.L. n. 97 del 2008¹⁷⁰, proroga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Stabilisce, altresì, che la proroga non comporti oneri per la finanza pubblica.

Le **modifiche apportate al testo durante l'esame alla Camera** sono di tipo formale e volte a ripristinare la corretta denominazione dell'ANVUR.

L'articolo 2, commi 138-142, del D.L. 262/2006¹⁷¹, con la finalità di potenziare il sistema di valutazione, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)¹⁷².

¹⁷⁰ Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

¹⁷¹ Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

¹⁷² La norma istitutiva assegna all'Agenzia tre funzioni principali (art. 2, c. 138):

Il D.L. 262/2006 ha, altresì, stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione - ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)¹⁷³, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)¹⁷⁴, e i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell'ANVUR (art. 2, commi 140 e 141).

Il regolamento è stato adottato con D.P.R. n. 64 del 2008¹⁷⁵, ma non ha reso operativa l'Agenzia. Infatti, esso ha previsto l'adozione di un ulteriore regolamento di delegificazione che determini la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali (art. 13). In tale prospettiva, l'articolo 14 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione decorra dall'entrata in vigore del suddetto regolamento¹⁷⁶.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, illustrando presso la VII Commissione le linee programmatiche del suo dicastero, il 17 giugno 2008, ha evidenziato la necessità di "rivedere la disciplina dell'ANVUR, al fine di assicurare al

a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

E' stato previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

¹⁷³ Il CNVSU è stato istituito dall'art. 2 della legge n. 370 del 1999, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al CNVSU sono stati attribuiti, tra gli altri, i compiti di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. I componenti del CNVSU sono stati da ultimo nominati per 4 anni, il 14 maggio 2004, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato è stato, poi, prorogato al 31 maggio 2009, nella composizione esistente, dall'art. 4-bis, c. 18, del D.L. 97/2008.

¹⁷⁴ Il CIVR è stato istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. I componenti del CIVR sono stati riconfermati con D.P.C.M. 7 settembre 2007, per la durata di un quadriennio, con previsione di cessazione al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

¹⁷⁵ D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, *Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*.

¹⁷⁶ L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Inoltre, sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

mondo dell'università e della ricerca un sistema integrato di valutazione, che vincoli il finanziamento ai risultati, incentivando l'efficacia e l'efficienza dei programmi di innovazione e di ricerca, la qualità della didattica, lo svolgimento dei corsi anche in lingua inglese, la capacità di intercettare finanziamenti privati ed europei, il tasso di occupazione dei laureati coerente col titolo di studio conseguito¹⁷⁷.

¹⁷⁷ http://www.intra.camera.it/_dati/lavori/stencomm/07/audiz2/2008/0617/s000r.htm

Articolo 23, comma 21
(Tariffa integrata ambientale - TIA)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21. All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

21. *Identico.*

Il **comma 21** differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Il precedente termine del 30 giugno 2009 era stato introdotto dall'art. 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 208/2008, convertito dalla legge 13/2009.

Si osserva che l'espressione "tariffa integrata ambientale", che nella prassi viene utilizzata per fare riferimento alla tariffa rifiuti prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, non trova alcuna definizione normativa, per cui sembrerebbe opportuno integrare la novella in esame al fine di chiarire in modo inequivocabile che la TIA di cui si parla è quella disciplinata dall'art. 238 citato.

Regime di prelievo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Ai sensi del testo vigente dell'art. 1, comma 184, lett. a), della legge 296/2006 (finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni nell'anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009.

Tale proroga si è resa necessaria per l'incompletezza della disciplina normativa. Occorre infatti ricordare che l'unica tariffa allo stato applicata è quella di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 (cd. tariffa Ronchi), attuata con il D.P.R. 158/1999. Tale prelievo, per effetto di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 49, comma 1, del decreto Ronchi ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs.

507/1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-*bis* del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini.

Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi. L'art. 11, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 134, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede l'applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Prima che tale norma potesse esplicare i suoi effetti è però intervenuta la citata disposizione volta a lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi a consentire, nei fatti, l'applicazione della TARSU) per il 2007, 2008 e, per effetto della citata lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009. Così che nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-*bis* dell'art. 49, avevano anticipato l'applicazione della tariffa in via sperimentale, tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.

Nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997).

In particolare l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 da un lato ha disposto l'abrogazione della "tariffa Ronchi", dall'altro ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti. L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Sino ad allora (sempre ai sensi del comma 11 citato), è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l'hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007, in virtù del citato comma 184 della L. 296/2006, non è più possibile cambiare il regime di prelievo.

Su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal comma in esame. L'art. 5, comma 2-*quater*, del D.L. 208/2008, nel testo novellato dal decreto-legge in esame, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa¹⁷⁸.

Il panorama legislativo vigente è stato ulteriormente integrato dal D.Lgs. 4/2008 (cd. secondo correttivo al Codice dell'ambiente) che, nel modificare l'art. 195 del Codice, ha disposto (lettera e) del comma 2 del citato art. 195 del D.Lgs. 152/2006) l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa (la terza, dunque) per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi dedicata ai soli operatori economici. Il termine previsto per l'istituzione del prelievo era, all'inizio, di un anno, con scadenza al febbraio 2009. Anche questa scadenza è stata però prorogata di ulteriori sei mesi (quindi al prossimo

¹⁷⁸ Sul punto c'è chi sostiene che "la responsabilità di determinare le tariffe, stando al disposto sia del D.Lgs. n. 4/08 - che novella l'art. 195 del Codice dell'Ambiente - sia del comma 2-*quater* della L. n. 13/09, resta in capo alle amministrazioni comunali - contraddicendo così in modo palese le linee introdotte dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/06 che attribuiva tale responsabilità all'Autorità d'ambito" (C. Mangone, http://www.mangone.biz/download/NotaTIA_Mangone_marzo2009.pdf).

agosto) dal citato art. 5 del D.L. 208/2008. Da più parti viene segnalato come quest'ultima tariffa “non riguardi in alcun modo le utenze domestiche (famiglie) e sembri prescindere del tutto dalla tariffa prevista nell'articolo 238 del Codice dell'ambiente”¹⁷⁹.

¹⁷⁹ Cfr. ad es. L. Lovecchio, <http://www.espotorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/tia-tarsu-divise-calcoli:20090112.php>.

Articolo 23, comma 21-bis
(Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Il comma 21-bis, introdotto da un emendamento approvato in sede referente alla Camera, poi recepito nel maxiemendamento governativo approvato dall'Aula (così come i nove successivi), stanziava 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2010 a favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'art. 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007¹⁸⁰.

Si ricorda, in proposito, che il "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale" è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'art. 1, comma 1291, della citata legge finanziaria 2007. Al Fondo – destinato al potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione e realizzazione di interventi per gli eventi di rilevanza internazionale, tra cui, in particolare, la partecipazione dell'Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008 – era stata assegnata, per l'anno 2007, la somma di 33 milioni di euro¹⁸¹.

La dotazione del Fondo è stata poi incrementata dall'art. 2, commi 566 e 567, della legge finanziaria 2008¹⁸². In particolare:

- il comma 566 ha assegnato al Fondo 10 milioni di euro per l'anno 2008;
- il comma 567 ha incrementato il Fondo di ulteriori 3 milioni di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, finalizzando lo stanziamento alla promozione e realizzazione dei Campionati mondiali maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010.

¹⁸⁰ Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

¹⁸¹ Con D.M. 25 giugno 2007 sono stati definiti i criteri di accesso alle risorse del Fondo.

¹⁸² Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Successivamente, l'art. 5, comma 1, del d.l. n. 93 del 2008¹⁸³, nell'ambito delle norme volte alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di agevolazione fiscale introdotte dal provvedimento (esenzione dall'ICI degli immobili adibiti ad abitazione principale, riduzione della tassazione delle prestazioni di lavoro straordinario, istituzione di un Fondo per esigenze gestionali) ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 prevista a favore del Fondo dall'art. 2, comma 566, della legge finanziaria 2008.

¹⁸³ D.L. 27 maggio 2008, n. 93, *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.

Articolo 23, commi 21-ter-21-quater
(Disciplina contabile transitoria per l'esercizio finanziario 2010)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21-ter. L'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

Il **commi 21-ter e 21-quater** dell'**articolo 23**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, estendono all'esercizio finanziario 2010 la disciplina contabile sperimentale inerente ai limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e alla flessibilità del bilancio, introdotta, per il solo esercizio finanziario 2009, dall'articolo 1, comma 1-*bis* e dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008¹⁸⁴.

In particolare, ai sensi del **comma 21-ter**, anche il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 potrà contenere "esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico".

¹⁸⁴ Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La disposizione di cui al *citato articolo 1, comma 1-bis* del decreto legge n. 112/2008 – la cui applicazione è oggetto di estensione all’esercizio 2010 - opera una deroga alle disposizioni generali di contabilità recanti la disciplina del contenuto della legge finanziaria (articolo 11, legge n. 468/1978). Ad eccezione dell’esclusione relativa agli intereventi di carattere localistico o micro settoriale, già prevista ai sensi del citato art. 11, comma 3, lett. *i-ter*, della legge di contabilità generale n. 468/1978, il citato comma *1-bis* vieta *tout court* sia la previsione di disposizioni di carattere ordinamentale - che la lettera *i-bis* del citato comma 3 consente qualora le stesse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi – sia le norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, che il comma 17 dell’art. 2 della legge di riforma n. 208/1999 aveva invece consentito con la sola esclusione degli intereventi di carattere localistico o micro settoriale.

Il **comma 21-quater**, estende all’esercizio finanziario 2010 la disciplina di cui al commi 3 dell’articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha introdotto, in via sperimentale e limitatamente all’esercizio finanziario in corso, la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazione delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi.

In particolare, si ricorda che l’articolo 60 del citato decreto legge n. 112/2008, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l’esclusione di talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio.

A fronte di tale taglio trasversale delle dotazioni assegnate a ciascun Ministero alle singole Amministrazioni lo stesso articolo 60 ha concesso un più ampio margine di flessibilità sia nel processo di allocazione delle risorse tra i programmi di spesa nella fase di formazione del bilancio, sia nella fase di gestione delle medesime risorse in corso d’anno (con il disegno di legge di assestamento)¹⁸⁵.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 60 ha introdotto la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito, ivi comprese le spese predeterminate per legge.

Le rimodulazioni devono avvenire nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di un consolidamento della riclassificazione del bilancio per missioni/programmi.

La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi è consentita nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi.

¹⁸⁵ Le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state infatti distinte, come ha precisato la Circolare n. 21 del 24 luglio 2008 del Ministero dell’economia e finanze, in due parti:

- una concernente risorse rimodulabili, sulla quale è stata operata la riduzione prevista dal comma 1, il cui ammontare complessivo ha rappresentato il plafond massimo a disposizione delle amministrazioni, suscettibile di rimodulazione tra i programmi di ciascuna missione;
- l’altra relativa alle risorse fuori del controllo diretto delle amministrazioni e non rimodulabili tra i programmi (es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

Rimane precluso – in quanto intervento dequalificativo della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il comma mantiene inoltre fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio.

Articolo 23, comma 21-quinquies
*(Realizzazione dei progetti dalla pubblicazione del provvedimento di
Valutazione Impatto Ambientale)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4».

Il comma 21-quinquies, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, limita l'obbligo di realizzazione dei progetti entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - stabilito dal comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) salvo che il provvedimento di VIA non preveda un periodo più lungo - ai soli provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (vale a dire il 13 febbraio 2008).

Si ricorda che ai sensi del citato comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.

Articolo 23, commi 21-sexies-octies
(Generi di monopolio e imposta di bollo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n.342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.

21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».

I commi da 21-sexies a 21-octies dell'articolo 23, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, recano disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio e modalità di pagamento dell'imposta di bollo.

Il **comma 21-sexies** riapre i termini per la richiesta di trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie disciplinata dall'articolo 65, comma 2, della legge n. 342 del 2000.

Il comma 2 del richiamato articolo 65 consentiva la trasformazione in rivendite ordinarie di generi di monopolio (gestite in economia dall'Amministrazione) delle rivendite speciali annuali (affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore a nove anni).

La trasformazione era ammessa a condizione che le rivendite speciali:

- siano state istituite prima del 30 giugno 2000;
- siano intestate a persone fisiche;
- siano annesse in esercizi diversi da quelli previsti dall'articolo 53, primo comma, del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074.

Ai fini della trasformazione, i gerenti dovevano richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 342 (10 dicembre 2000), il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della L. 23 luglio 1980, n. 384.

L'Amministrazione istituisce le rivendite ordinarie in base alle necessità e nell'interesse del servizio, mentre le rivendite speciali sono istituite, ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 342, per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero

al rilascio di un patentino. Inoltre, costituiscono rivendite speciali quelle istituite dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale nel quale l'attività è gestita.

In particolare, si dispone che la richiesta di trasformazione possa essere presentata dai soggetti interessati entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame a condizione che le rivendite speciali:

- siano istituite con contratto antecedente il 31 dicembre 2008;
- siano in possesso dei requisiti indicati nel richiamato comma 2 dell'articolo 65. Per quanto concerne il requisito della intestazione ad una persona fisica si prevede un termine di 120 giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per provvedere alla relativa intestazione. In altre parole, non è necessario che il requisito soggettivo sia posseduto alla predetta data del 31 dicembre 2008.

Il **comma 21-septies** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze diretto a semplificare le rilevazioni contabili effettuate dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati, valori postali, marche assicurative, e valori simili, gestione del lotto, lotterie, servizi di incasso delle tasse automobilistiche, delle tasse di concessione governative ed attività analoghe che abbiano optato per l'applicazione del regime di contabilità semplificato di cui all'articolo 18, primo comma, del DPR n. 600 del 1973.

L'articolo 18, comma 1 del DPR n. 600/1973 stabilisce l'applicazione del regime di contabilità semplificata in favore delle imprese individuali, società di persone e soggetti assimilati nonché enti non commerciali per le eventuali attività commerciali collaterali che realizzano un volume d'affari inferiore a 309.874 euro per le imprese di servizi, ovvero inferiore a 516.457 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Il predetto regime comporta una semplificazione degli adempimenti fiscali tra i quali l'esclusione dall'obbligo di redigere il bilancio e di tenere il registro di prima nota contabile. Rimane, invece, confermato l'obbligo della tenuta dei registri IVA sugli acquisti e sulle vendite.

Appare opportuno segnalare che ai fini della determinazione del volume d'affari, il comma 8 stabilisce, tra l'altro, che per cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Il **comma 21-octies** interviene sulle modalità di pagamento dell'imposta di bollo delle cambiali commerciali e delle cambiali agrarie stabilite dall'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.

Ai sensi delle richiamate norme l'imposta di bollo sulle cambiali, pagata al momento dell'acquisto del titolo di credito, è determinata in misura pari al 12 per mille dell'importo da scrivere nella cambiale commerciale ovvero allo 0,1 per mille per le cambiali agrarie. A ciascun titolo di credito corrisponde una diversa imposta di bollo che risulta stampata sulla cambiale stessa. E' tuttavia possibile integrare la predetta imposta attraverso l'applicazione di marche da bollo del valore corrispondente all'importo mancante le quali devono essere annullate dall'ufficio del registro o dagli uffici postali quando la cambiale non è ancora scritta.

La norma in esame modifica le modalità di pagamento dell'imposta di bollo stabilendo che in luogo dell'apposita carta bollata e delle marche da bollo siano utilizzati i contrassegni telematici emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale.

Le modifiche introdotte in materia di imposta di bollo sono state dirette, tra l'altro, a semplificarne le modalità di pagamento. Il decreto-legge n. 168 del 2004, che è intervenuto sul richiamato articolo 3, ha introdotto, in sostituzione dell'imposta di bollo, una nuova modalità di pagamento rappresentata da un contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, dietro pagamento dell'imposta. Il contrassegno telematico sostituisce l'imposta di bollo corrisposta mediante l'impiego delle marche da bollo nonché dell'apposita carta filigranata e bollata.

Articolo 23, comma 21-novies
(Commercializzazione dei sacchi non biodegradabili)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

Il comma 21-novies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga di un anno – dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 – il termine entro il quale sarebbe dovuto partire il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci (cd. *shopper*), previsto dall'art. 1, comma 1130, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

Tale divieto è conseguente alle disposizioni recate dal precedente comma 1129 che prevedevano l'avvio, a partire dall'anno 2007, di un programma nazionale sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non risultino biodegradabili.

Tale programma, sempre ai sensi del citato comma 1130, avrebbe dovuto essere definito con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (cioè entro il 30 aprile 2007), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ad oggi il decreto non è stato ancora emanato.

Al fine di consentire l'avvio del programma, il successivo comma 1131, disponeva la destinazione di una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente.

Articolo 23, comma 21-decies
(*Esami di Stato per l'abilitazione a talune professioni*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

Il **comma 21-decies dell'articolo 23, introdotto dalla Camera**, modifica l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105¹⁸⁶, prorogando al 2010 la possibilità, per i possessori dei titoli conseguiti prima della riforma universitaria avviata dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509¹⁸⁷, di sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328¹⁸⁸.

Si ricorda che in base all'art. 3, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge 105/2003, i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria svolgono, fino alle sessioni di abilitazione dell'anno 2009, le prove di esame di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 328/2001.

La ridefinizione degli ordinamenti didattici universitari – introdotta dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127¹⁸⁹ e dal D.M. 509/1999 – ha previsto che le università rilascino titoli di primo e di secondo livello: la laurea, conseguita al

¹⁸⁶ "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

¹⁸⁷ "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".

¹⁸⁸ "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

¹⁸⁹ "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

termine di un percorso di studi di durata triennale, e la laurea specialistica (ora, magistrale, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270¹⁹⁰), conseguita al termine di un percorso di ulteriori due anni (cosidetto 3+2).

Tale riordino ha posto il problema di ridisciplinare l'accesso agli ordini professionali¹⁹¹. E' stato, dunque, emanato il D.P.R. 328/2001 che modifica ed integra la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

La principale modifica introdotta dal D.P.R. 328/2001 ha riguardato l'istituzione negli albi professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli architetti, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi di due sezioni che individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo: alla sezione A si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; alla sezione B, previo esame di Stato, con il titolo di laurea¹⁹².

Per quanto riguarda i titoli rilasciati in base al precedente ordinamento degli studi universitari, l'art. 8, comma 1, del medesimo D.P.R. 328/2001 stabilisce che "coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente (...) sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente"¹⁹³.

¹⁹⁰ "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

¹⁹¹ L'art. 1, comma 18, della legge 4/1999, come modificato dall'art. 6 della legge 370/99, ha disposto che uno o più regolamenti di delegificazione, risultanti dal concerto dei Ministri dell'Università e della ricerca scientifica e della giustizia, provvedono a modificare la disciplina dell'accesso agli albi, ordini e collegi professionali, nonché del relativo esame di Stato, adeguando l'accesso al nuovo sistema degli studi universitari delineato dall'art. 17, comma 95, della legge 127/1997 e dai successivi decreti di attuazione.

¹⁹² Peraltro, l'art. 5 del D.P.R. 328/2001 prevede che coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A, possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B.

¹⁹³ Il comma 2 dello stesso art. 8 stabilisce, inoltre, che coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

Articolo 24, commi 1-72 e 76
(Proroga missioni di pace)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinati nella Tabella C – Ministero degli affari esteri – della legge 22 dicembre 2008, n.203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.58. Nell’ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

soppresso

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n.49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

soppresso

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.219.

soppresso

5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.45, e all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12, e all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

6. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n.12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009.

soppresso

7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009, si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

soppresso

9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

soppresso

10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n.167.

soppresso

11. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di cui al comma 76 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

12. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina

soppresso

13. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

soppresso

14. È autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

15. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni.

soppresso

16. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

17. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.

soppresso

18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n.180.

soppresso

19. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.

soppresso

20. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.

soppresso

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.45.

soppresso

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonchè alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

soppresso

24. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.

25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

soppresso

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonchè le risorse di cui ai commi da 1 a 10.

soppresso

27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:

soppresso

a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;

b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426, in quanto compatibili;

c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n.180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

decreto-legge 10 luglio 2003, n.165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n.163 del 2006.

soppresso

30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.

soppresso

31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

soppresso

32. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Forze (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12.

33. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

34. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

35. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

36. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

37. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

Testo del decreto-legge
—————Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

38. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

39. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009.

soppresso

40. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legge n.12 del 2009.

41. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

42. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

43. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

44. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della

soppresso

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009, e per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.

45. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

soppresso

46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.

soppresso

47. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2009.

48. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

49. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

50. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

51. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

52. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

umani.

53. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

54. È autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

55. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

56. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUTs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

57. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge n.209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12 del 2009.

soppresso

58. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.

59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

soppresso

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonchè al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonchè al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

soppresso

61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.248 del 2006.

soppresso

62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n.490, e 5 ottobre 2000, n.298, e successive modificazioni.

soppresso

65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n.113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

soppresso

66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15.

soppresso

68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n.918 e successive modificazioni, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

soppresso

69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12, e successive modificazioni.

soppresso

70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni

soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

soppresso

76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni

76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**parlamentari, si provvede a ripartire
il predetto importo tra le singole voci
di spesa indicate nelle disposizioni del
presente articolo.**

Durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, **sono stati soppressi i commi da 1 a 72** dell'articolo 24 concernenti la proroga, al 31 ottobre 2009, del finanziamento delle missioni internazionali che vedono impegnati contingenti delle Forze armate italiane, nonché taluni interventi di cooperazione allo sviluppo.

In relazione alla soppressione in esame si segnala che il contenuto dei citati commi corrisponde in gran parte al contenuto del disegno di legge A.S. 1715 recante Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (già AC 2602, di iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera il 23 luglio 2009 con modificazioni). Una differenza significativa tra la parte soppressa del decreto legge in esame e il citato disegno di legge si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell'articolo 24, comma 76, del decreto legge la ripartizione tra le singole voci di spesa veniva demandata ad un atto di rango non legislativo (decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari), viceversa, il disegno di legge citato provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento.

Si segnala, inoltre, che in entrambi i casi (decreto legge anti-crisi, disegno di legge A.S. 1715) la proroga – e il relativo finanziamento – si estendono, per la prima volta, ad un arco temporale di soli quattro mesi (fino al 31 ottobre 2009), laddove negli ultimi anni i provvedimenti generali di proroga avevano avuto una estensione annuale o semestrale¹⁹⁴.

Ulteriori **modificazioni** rispetto al testo originario del decreto-legge **introdotte durante l'esame presso la Camera** riguardano:

¹⁹⁴ Per specifiche missioni, i tempi di scadenza di precedenti atti autorizzativi avevano anche comportato – in alcuni casi – proroghe trimestrali. Invece, le proroghe riguardanti l'insieme delle missioni in corso hanno sempre avuto carattere annuale o semestrale.

- la modifica della rubrica dell'articolo 24 che pertanto diventa: *Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga missioni di pace e segreto di Stato*;
- la convalida degli effetti prodotti, dei provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei commi da 1 a 72 dell'articolo 24, oggetto di soppressione, operata dall'art. 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge;
- la riformulazione del **comma 76** dell'articolo 24 concernente l'autorizzazione della spesa di 510 milioni di euro per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il periodo compreso tra il 1°luglio 2009 e il 31 ottobre 2009.

In relazione alla citata modifica del comma 76 si segnala che, nella formulazione originaria della norma, tale disposizione, nell'autorizzare la citata spesa di 510 milioni di euro, rinviava per la ripartizione tra le singole voci di spesa al citato decreto del Ministro della difesa.

Articolo 24, comma 73

(Tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

73. Alla legge 3 agosto 2007, n.124, sono apportate le seguenti modifiche:

73. *Identico*

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»;

b) all'articolo 9:

1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di segretezza citate»;

c) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».

L'**articolo 24, comma 73**, modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza prevedendo:

- l'attribuzione DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) del compito di attuare le disposizioni sulla tutela amministrativa del segreto di Stato, emanate con un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia;
- la precisazione che l'UCSe predispone le disposizioni esplicative e non le misure pratiche di protezione delle informazioni;
- l'esclusione, per la trattazione delle informazioni classificate come "riservate" (livello minimo di segretezza), dell'obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane esclusivamente per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

Le modifiche introdotte, come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, sono finalizzate a risolvere alcune problematiche emerse nella prima applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha riformato radicalmente la disciplina del sistema dei servizi di informazione, la cui regolamentazione risaliva al 1977.

In particolare, oggetto delle modifiche è sostanzialmente la tutela amministrativa del segreto che, come precisa la relazione illustrativa, non va

confuso con la tutela processuale del segreto di Stato, consistente nella apposizione del segreto e nella conferma dell'opposizione.

In estrema sintesi, per tutela amministrativa del segreto si intendono tutte le attività volte a garantire in via ordinaria la segretezza delle informazioni e dei documenti la cui conoscenza potrebbe nuocere alla sicurezza della Repubblica. Tra questi strumenti ha un ruolo rilevante il nulla osta di sicurezza o NOS. Si tratta di una speciale abilitazione che autorizza il ministero, l'ente o l'impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate.

Competente al rilascio del NOS è l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) istituito nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L'UCSe procede all'accertamento dell'idoneità di ciascun soggetto all'attribuzione del NOS.

La competenza relativa all'attribuzione a ciascun documento o informazione della corrispondente classifica di sicurezza spetta all'autorità che forma o che acquisisce il documento o che ne ha la disponibilità (art. 42, comma 2, L. 124). Le classifiche sono quattro: segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato (art. 42, comma 3, L. 124)¹⁹⁵.

A ciascuna classifica di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS che dura 5 anni per la classifica di segretissimo e 10 anni per le altre tre (segreto, riservatissimo e riservato).

Sul punto interviene la disposizione in esame con l'obiettivo di escludere il rilascio del nulla osta per la classifica di riservato (lett. *b*), punto 2 e lett. *c*) del comma in esame).

Tale esclusione è motivata, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, dalla necessità di allineare l'ordinamento interno agli *standard* previsti nell'ambito di organismi internazionali quali la NATO e l'Unione europea. Questi organismi prevedono tre sole classifiche di sicurezza per le quali è necessaria una abilitazione particolare, nonché una classifica in senso lato a protezione di interessi di rango inferiore. La difformità tra l'ordinamento interno e quello internazionale si riverbera negativamente sull'attività delle Forze armate italiane schierate nei teatri operativi.

Anche la normativa nazionale vigente prima della L. 124/2007, contenuta nel DPCM 3 febbraio 2006, non prevedeva l'abilitazione per la classifica riservato.

In generale, la relazione illustrativa richiama la necessità di un nuovo regolamento che dovrà ridefinire tutte le norme in materia di tutela del segreto.

¹⁹⁵ Sul punto si veda anche il D.P.C.M. 12 giugno 2009, *Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.* (Decreto n. 7/2009).

A tale scopo la **lettera a) del comma 73** in esame modifica l'art. 4, comma 3, relativo ai compiti del citato Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). In particolare, viene modificata la lett. *l)* che nel testo originario prevede che il Presidente del Consiglio emani le disposizioni inerenti alla tutela amministrativa del segreto e che il DIS si limiti a vigilare sulla loro corretta applicazione.

La nuova formulazione intende valorizzare il ruolo del DIS: al Presidente del Consiglio compete definire con apposito regolamento le disposizioni generali ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza; al DIS spetta il compito attuare tali disposizioni, oltre che continuare a vigilare sulla loro corretta applicazione. L'intervento si rende necessario, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa al ddl originario, a causa della complessità delle attività gestionali relative alla tutela amministrativa del segreto che hanno condotto a ritenere opportuno affidare tali compiti ad un organismo dedicato.

La **lettera b), numero 1)**, interviene sui compiti dell'UCSe (Ufficio centrale per la segretezza), modificando l'art. 9, comma 2, lett. *b)* della legge 124. Viene specificato che l'UCSe predisporre le disposizioni esplicative e non le "misure" di protezione volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto da classifiche di sicurezza. La relazione illustrativa cita tra le misure di protezione, a titolo esemplificativo, la predisposizione di *caveau* blindati e di sistemi anti-intrusione.

La **lettera b), numero 2) e la lettera c) del comma 73** in commento prevedono, mediante alcune novelle all'articolo 9 e all'articolo 42 della legge n. 124/2007 l'esclusione, per la trattazione delle informazioni classificate come "riservate" (livello minimo di segretezza), dell'obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane esclusivamente per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

Articolo 24, commi 74-75
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n.92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

74. *Identico*

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2008, n.125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

2008, n.125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al **medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n.92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 2008, e successive modificazioni**, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

L'articolo 24, comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75 prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze

armate la corresponsione di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il **comma 74**, in particolare, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, già previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008¹⁹⁶. Il piano di impiego può essere prorogato per due ulteriori semestri, incrementando l'attuale contingente, di 3.000 militari, di ulteriori 1.250 unità, per un impegno complessivo di 4.250 uomini. Le nuove unità sono destinate a servizi di pattugliamento e perlustrazione in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia.

Due provvedimenti d'urgenza hanno previsto la possibilità di ricorrere alle Forze armate per il presidio del territorio.

L'art. 7-*bis* del decreto-legge 92/2008 ha consentito l'utilizzo da parte dei prefetti di un contingente massimo di 3.000 militari, per una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.

Successivamente, l'art. 2 del decreto-legge 151/2008 (convertito dalla legge 186/2008), ha autorizzato l'impiego, fino al 31 dicembre 2008, di un ulteriore contingente di 500 unità nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio.

Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario.

Come sottolineato dalla relazione tecnica al disegno di legge originario, il comma in esame rende più flessibili i criteri per l'impiego del personale. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 92 prevedeva infatti che il personale fosse posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane o comunque aree densamente popolate; con la modifica introdotta, il personale è posto a disposizione anche nei comuni ove si renda necessario.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, DL 92/2008.

Il richiamato articolo 7-*bis* prevede che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Il personale è posto a disposizione dei prefetti per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (comma 1).

A tal fine il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica,

¹⁹⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in merito al piano di impiego alle Commissioni parlamentari competenti (comma 2).

Il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria (comma 3).

L'ultimo periodo del **comma 74** reca l'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti: 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Il **comma 75** assegna al personale delle Forze di polizia impiegato, per il periodo di proroga disposta dal comma precedente, nei servizi di perlustrazione pattuglia in concorso con il personale delle Forze armate, la corresponsione di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Si tratta dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 7-bis, comma 4 del decreto legge 92/2008, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; l'indennità - che deve essere di importo comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia - è aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera ed è attribuita con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito dei programmi per l'attuazione dei quali essa è corrisposta¹⁹⁷. In attuazione di questa disposizione è stato poi adottato il decreto del ministro dell'economia 25 giugno 2004, *Determinazione delle misure dell'indennità «onnicomprensiva» di cui all'art. 20 della L. 26 marzo 2001, n. 128, da corrispondere al personale delle Forze armate impiegato nell'ambito dei programmi di sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi di interesse pubblico.*

A tale proposito, si segnala che il riferimento a un'"indennità di importo analogo" non appare perspicua, non essendo chiaro se si intenda indicare un'indennità del medesimo importo di quella spettante al personale militare ovvero prevedere che si possa trattare di importo diverso, per il quale peraltro non sono indicati parametri o modalità di definizione.

In assenza della corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, il personale delle Forze di polizia riceve altresì la corresponsione della stessa indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate, relativamente allo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare.

¹⁹⁷ In questo senso dispone l'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*, richiamata dal citato articolo 7-bis del decreto legge 92/2008..

L'ultimo periodo del **comma 75** reca la copertura finanziaria dei relativi interventi pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010.

Per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico (dotazione pari a 100 milioni di euro), di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per gli oneri del 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'interno, da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 151, della legge finanziaria 2004 (legge 350 del 2003).

Articolo 25, comma 1

(Impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.

1. *Identico.*

Il **comma 1** dell'**articolo 25** autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l'anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali.

Da quanto emerge dalla relazione tecnica allegata al decreto in esame, tale spesa è destinata unicamente all'IDA (*International Development Association*), e più precisamente rappresenta la quota di un terzo di quanto l'Italia si è impegnata a versare (850 milioni di euro) per la XV ricostituzione delle risorse di tale Organismo.

L'IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (*International Bank for Reconstruction and Development - IBRD*) costituisce il nucleo centrale del Gruppo della Banca Mondiale, associa 167 paesi tra cui l'Italia, che è entrata a farne parte con Legge 12 agosto 1962, n. 1478. Sebbene l'IDA sia legalmente e finanziariamente distinta dalla IBRD, lo *staff* è in comune e i progetti sostenuti da ciascuna delle due istituzioni devono obbedire ai medesimi criteri di selezione e di attuazione.

L'IDA fu istituita nel 1960 allo scopo di indirizzare assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo (PVS) più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD). L'IDA è una delle più grandi fonti di assistenza dei 79 paesi più poveri del mondo, 39 dei quali sono in Africa.

Il XV rifinanziamento dell'IDA è stato deciso nel *meeting* di Berlino del 13-15 dicembre 2007. I Paesi donatori si sono impegnati per una cifra record (25,1 miliardi di dollari) per aiutare la Banca mondiale a vincere la povertà nei paesi più poveri del mondo. In totale, il rifinanziamento delle risorse dell'IDA è di 41,6 miliardi di dollari,

con un aumento di 9,5 miliardi di dollari in rapporto alla ricostituzione precedente (IDA XIV). In quell'occasione l'Italia aveva riconfermato la quota di partecipazione del 3,80%, impegnandosi pertanto a contribuire alla XV ricostituzione con un contributo di 850 milioni di euro da erogarsi annualmente nel periodo 2009-2011.

Come evidenziato nella relazione tecnica, l'Italia è l'unico paese donatore a non aver ancora formalizzato il proprio impegno attraverso il deposito del c.d. "Strumento di contribuzione", a causa del mancato stanziamento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'impegno assunto. Il termine per il deposito dello Strumento di contribuzione era stabilito entro il 15 dicembre 2008; anche il termine del 30 giugno 2009 entro il quale il deposito - ancorché tardivo - dello Strumento di contribuzione avrebbe consentito di non effettuare una riduzione del volume degli aiuti, è spirato. La somma di 284 milioni di cui al comma in esame rappresenta il minimo necessario per non interrompere l'attività dei prestiti.

Il contributo italiano alla precedente ricostituzione dell'IDA (XIV) è stato erogato attraverso la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante *Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali*, che a tal fine ha previsto un contributo di euro 130.484.314, suddiviso nel triennio 2006-2008.

Articolo 25, commi 2-5-bis

(Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. *Identico.*

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

3. *Identico.*

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.

5. All'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è incrementato di **256** milioni di euro per l'anno 2009, **377** milioni di euro per l'anno 2010, **91** milioni di euro per l'anno 2011 e **54 milioni di euro per l'anno 2012.**

5. All'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «**279** milioni di euro per l'anno 2009, **567** milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

interesse.

I **commi 2 e 3 dell'articolo 23** intervengono in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Per quanto concerne i tributi, i relativi versamenti sono stati sospesi, nei confronti dei soggetti (sia persone fisiche che altri soggetti, compresi i sostituti d'imposta) aventi domicilio fiscale nei comuni interessati dagli eventi sismici in questione, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3780 del 6 giugno 2009. Per il medesimo periodo è stato altresì sospeso, con riguardo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi operanti alla data dell'evento sismico nei comuni sopradetti, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori, ad opera della OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009.

I commi in esame dispongono che sia i versamenti fiscali che quelli contributivi vengano effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo. Gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, andranno effettuati entro il mese di marzo del 2010.

Va segnalato che disposizioni sul recupero dei versamenti fiscali e contributivi hanno riguardato i più recenti eventi sismici, quali quelli delle regioni Marche ed Umbria del 1997 e quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002. Per quanto concerne le regioni Marche ed Umbria, da ultimo, l'articolo 3 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162¹⁹⁸ ha consentito di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni mediante la corresponsione del 40% dell'ammontare dovuto (al netto dei versamenti già eseguiti), in 120 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2009. Analoga disposizione è stata emanata con riguardo al secondo evento sismico ad opera dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n.185¹⁹⁹, che ha disposto l'applicazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo 3 del D.L. n. 162/2008 ai territori delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

Il **comma 3** stabilisce le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione disposta

¹⁹⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

¹⁹⁹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in seguito al terremoto che ha interessato l'Abruzzo ad aprile 2009.

In particolare il comma dispone che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Tra le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3574 si segnalano una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma, tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.

I commi 4 e 5, modificati nel corso dell'esame presso la Camera, sono volti ad incrementare le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione ed alle altre misure di sostegno previste dal D.L. n. 39/2009 in favore della regione Abruzzo²⁰⁰.

Il **comma 4**, in particolare, incrementa la dotazione finanziaria del "fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente" di 256 milioni per il 2009, di 377 milioni per il 2010 e di 91 milioni per il 2011 e 54 milioni per il 2012²⁰¹.

Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente – istituito, limitatamente al 2007, dall'articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) – è finalizzato a compensare gli effetti negativi prodotti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno) concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Nel contempo il **comma 5** incrementa per gli anni 2009 e 2010 - in modo corrispondente agli incrementi del Fondo disposti dal comma 4 per gli stessi anni - gli importi che il CIPE può utilizzare ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge n. 39²⁰² a valere sul Fondo in questione.

Ciò consente al CIPE medesimo – poiché il fondo predetto ha finalità compensative in termini di cassa - una maggiore spendibilità delle risorse (rinvenienti dagli stanziamenti per il Fondo aree sottoutilizzate – FAS) che esso può destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

²⁰⁰ Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.

²⁰¹ La formulazione iniziale del decreto prevedeva invece un incremento del suddetto Fondo di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011.

²⁰² Importi attualmente stabiliti in 23 milioni per il 2009, 190 milioni per il 2010 e 270 milioni per il 2012.

Il comma 5-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone che i soggetti che stanno procedendo alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria del 1997 (articolo 3, comma 2 del D.L. n. 162/2008 sopracitato) e di quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002 (articolo 6, comma 4-bis del D.L. 185/2008, anche esso prima citato) possono eseguire i versamenti previsti per le scadenze dei mesi da giugno a settembre entro il 16 ottobre 2009 senza alcuna maggiorazione, sanzione od interessi.

Le disposizioni richiamate nel comma in esame consentono ai soggetti interessati di procedere alla corresponsione di quanto dovuto mediante il versamento del 40% dello stesso in 120 rate mensili a decorrere dal giugno 2009, senza aggravio di sanzioni ed interessi (sulla base di quanto dispone specificamente su tale aspetto l'articolo 2 del D.L. 61/2008²⁰³).

Al riguardo sembrerebbe opportuno chiarire la portata applicativa della norma, considerato che i versamenti in esame sono già previsti da effettuarsi senza aggravii e sanzioni e che, inoltre, non viene specificato a quale anno si riferiscano i mesi indicati nella norma medesima.

²⁰³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 103.

Articolo 25, comma 6
(Banda larga)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n.69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

6. *Identico.*

Il **comma 6** reca una modifica di natura finanziaria alla norma, recentemente approvata, contenuta all'articolo 1 della legge n. 69/2009 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*). Tale articolo reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate. Il comma 1, in particolare, stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE - definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle predette aree. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002.

Il comma 6 interviene su tale ultima previsione, specificando che il finanziamento viene garantito nel limite massimo di 800 milioni.

La norma appare pertanto finalizzata a destinare le somme eventualmente non utilizzate per i programmi di sviluppo della banda larga, ad altri interventi di pertinenza del FAS.

Ultimi dossier del Servizio Studi

135	Dossier	L'educazione finanziaria: esperienze internazionali a confronto
136	Documentazione di base	L'educazione finanziaria in Italia
137	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 in materia di intercettazioni telefoniche
138	Documentazione di base	Recenti sviluppi della situazione in Iran: materiali
139	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 83, 1092, 1428 e 1625 Referendum e iniziativa popolare
140	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1195-B "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" Edizione provvisoria
141	Schede di lettura	Atto del Governo n. 100 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto"
142	Testo a fronte	Atto del Governo n. 101 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"
143	Dossier	Le materie di interesse per la Commissione parlamentare antimafia nel primo anno della XVI legislatura
144	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" <i>Sintesi</i> Ed. provvisoria
145/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. I (Artt. 1-16- <i>bis</i>) - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".